

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

XIV Legislatura

Anno 2011

XIV. Legislaturperiode

2011

PROPOSTA DI DELIBERA

N. 21

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 21

**PROPOSTA DI DELIBERA**

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 15 novembre 2011, di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale degli articoli 1, 2, comma 7, 4, 5, 6, 7 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante "Meccanismi sanzionatori premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

PRESENTATA  
SU RICHIESTA  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
IN DATA 21 NOVEMBRE 2011

**BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG**

Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 239 vom 15. November 2011 über die Anfechtung, vor dem Verfassungsgerichtshof, der Artikel 1, 2 Absatz 7, 4, 5, 6, 7 und 13 des Legislativdekretes Nr. 149 vom 6. September 2011 betreffend „Strafmaßnahmen und Prämien für Regionen, Provinzen und Gemeinden im Sinne der Artikel 2, 17 und 26 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009“

EINGEBRACHT  
AM 21. NOVEMBER 2011  
AUF ANTRAG DES  
REGIONALAUSSCHUSSES

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL  
TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti gli articoli **1** (*Relazione di fine legislatura regionale*); **2** (*Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale*), **comma 7**; **4** (*Relazione di fine mandato provinciale e comunale*); **5** (*Regolarità della gestione amministrativo-contabile*); **6** (*Responsabilità politica del Presidente di Provincia e del Sindaco*); **7** (*Mancato rispetto del patto di stabilità interno*) e **13** (*Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano*) **del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149** recante **“Meccanismi sanzionatori premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”**;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 15 novembre 2011 e ritenuti validi i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione;

Visti gli articoli 76, 97, 100, 126 e 127, secondo comma della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti gli articoli 4, primo comma, numero 1) e numero 3); 5; 16; 54; il

DER REGIONALRAT VON  
TRENTINO-SÜDTIROL

Nach Einsicht in die **Artikel 1** (*Abschlussbericht über die Legislaturperiode der Region*); **2** (*politische Verantwortung des Präsidenten des Regionalausschusses*), **Absatz 7**; **4** (*Abschlussbericht über das Mandat im Landtag und in der Gemeinde*); **5** (*Rechtmäßigkeit der Verwaltungsgebarung und der Buchhaltung*); **6** (*politische Verantwortung des Landeshauptmanns und des Bürgermeisters*); **7** (*Nichteinhaltung des internen Stabilitätspaktes*) **und 13** (*Bestimmungen betreffend die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen*) **des Legislativdekretes Nr. 149 vom 6. September 2011** betreffend **„Strafmaßnahmen und Prämien für Regionen, Provinzen und Gemeinden im Sinne der Artikel 2, 17 und 26 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009“**;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 239 vom 15. November 2011 und festgestellt, dass berechtigte Gründe zur Anfechtung vorliegen;

Nach Einsicht in die Artikel 76, 97, 100, 126 und 127 Absatz 2 der Verfassung, ersetzt durch Artikel 8 des Verfassungsgesetzes Nr. 3 vom 18. Oktober 2001;

Nach Einsicht in die Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1) und Nummer 3); 5;

Titolo VI ed in particolare gli articoli 79, 80 e 81; gli articoli 103; 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386 (*Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria*);

Visto il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006*);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*);

Visto il comma 106 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010*);

Visti l'articolo 13 e il comma 1, lettera d), secondo periodo dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*);

Visti il comma 4 dell'articolo 21 e il comma 4 dell'articolo 39-quater della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento*) che si applicano alla Regione in base

16; 54; in den VI. Abschnitt und im Besonderen in die Artikel 79, 80 und 81; in die Artikel 103; 104 und 107 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 386 vom 30. November 1989 (*Bestimmungen zur Koordinierung des Finanzwesens der Region Trentino-Südtirol und der Autonomen Provinzen von Trient und Bozen mittels Steuerreform*);

Nach Einsicht in den Artikel 1 Absatz 168 des Gesetzes Nr. 266 vom 23. Dezember 2005 (*Bestimmungen für die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushaltes des Staates - Finanzgesetz 2006*);

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 42 vom 5. Mai 2009 (*Ermächtigung der Regierung auf dem Sachgebiet des Steuerföderalismus in Anwendung des Artikels 119 der Verfassung*);

Nach Einsicht in den Artikel 2 Absatz 106 des Gesetzes Nr. 191 vom 23. Dezember 2009 (*Bestimmungen für die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushaltes des Staates - Finanzgesetz 2010*);

Nach Einsicht in den Artikel 13 und in den Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) zweiter Satz des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009 (*Gesetz über das öffentliche Rechnungs- und Finanzwesen*);

Nach Einsicht in den Artikel 21 Absatz 4 und in den Artikel 39-quater Absatz 4 des Gesetzes der Provinz Trient Nr. 23 vom 19. Juli 1990 (*Ordnungsbestimmungen über das Vertragswesen und die Verwaltung der Güter der Autonomen Provinz Trient*), die im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr.

all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 (*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige - legge finanziaria*);

Visto l'articolo 3 della legge della Provincia di Trento 15 novembre 1993, n. 36 (*Norme in materia di finanza locale*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (*Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*), in particolare articolo 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto*);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*), in

2 vom 22. Juli 2002 (*Bestimmungen über den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz*) auch für die Region zur Anwendung gelangen;

Nach Einsicht in den Artikel 3 des Gesetzes der Provinz Trient Nr. 36 vom 15. November 1993 (*Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Lokalfinanzen*);

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 49 vom 1. Februar 1973 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region*);

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 526 vom 19. November 1987 (*Ausdehnung der im Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 enthaltenen Bestimmungen auf die Region Trentino-Südtirol und auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen*) und im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 8;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 305 vom 15. Juli 1988 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol für die Errichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und von Bozen und für das ihnen zugeteilte Personal*);

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 266 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und*

particolare gli articoli 2 e 4;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*), in particolare gli articoli 16, 17 e 18;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*), in particolare gli articoli 1, comma 2, 6, comma 2 e 248, comma 5, quest'ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*), in particolare l'articolo 31, comma 1;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti*);

*Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis*), im Besonderen nach Einsicht in die Artikel 2 und 4;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 268 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*), im Besonderen nach Einsicht in die Artikel 16, 17 und 18;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 267 vom 18. August 2000 (*Einheitstext der Bestimmungen über die Ordnung der Lokalkörperschaften im Sinne des Artikels 31 des Gesetzes vom 3. August 1999, Nr. 265*) und im Besonderen in die Artikel 1 Absatz 2, 6, Absatz 2 und 248, Absatz 5, letzterer ist durch Artikel 6 des Legislativdekretes Nr. 149 vom 6. September 2011 ersetzt worden;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 68 vom 6. Mai 2011 (*Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Einnahmenautonomie der Regionen mit Sonderstatut und der Provinzen sowie Festlegung der Kosten und Standardbedürfnisse im Gesundheitswesen*) und im Besonderen nach Einsicht in den Artikel 31 Absatz 1;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 166 vom 14. September 2011 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend Änderungen und Ergänzungen zum Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 305 auf dem Sachgebiet der Kontrolle durch den*

Visti gli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L (*Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*);

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 29/1995 (Punto 9.2 del considerato in diritto), n. 236/2004 (Punti 4.5. del considerato in diritto), n. 133/2010 (Punto 2.2 del considerato in diritto) e n. 201/2010;

Visti gli articoli 44, primo comma, numero 5) e 98 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*);

Visto l'articolo 35 del Codice deontologico forense;

Nella seduta del .....  
....., a .....  
di voti legalmente espressi,  
d e l i b e r a

**di ratificare**, ai sensi degli articoli 44, primo comma, numero 5) e 98 dello Statuto, **la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 15 novembre 2011 con la quale la Giunta regionale impugna dinanzi alla Corte Costituzionale il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante**

*Rechnungshof*);

Nach Einsicht in die Artikel 82 und 83 des Dekretes des Präsidenten der Region Nr. 3/L vom 1. Februar 2005 (*Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung der Autonomen Region Trentino-Südtirol*);

Nach Einsicht in die Urteile des Verfassungsgerichtshofes Nr. 29/1995 (*Punkt 9.2 der Entscheidungsbegründung*), Nr. 236/2004 (Punkte 4.5. der Entscheidungsbegründung), Nr. 133/2010 (Punkt 2.2 der Entscheidungsbegründung) und Nr. 201/2010;

Nach Einsicht in die Artikel 44 Absatz 1 Nummer 5) und Artikel 98 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in die Artikel 32, 34 und 36 des Gesetzes Nr. 87 vom 11. März 1953 (*Bestimmungen über die Verfassung und Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofes*);

Nach Einsicht in den Artikel 35 der italienischen Rechtsanwaltsordnung;

In der Sitzung vom .....  
mit ..... rechtsgültig  
abgegebenen Stimmen,

**b e s c h l i e ß t**  
im Sinne der Artikel 44 Absatz 1 Nummer 5) und Artikel 98 des Sonderstatutes **den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 239 vom 15. November 2011 zu ratifizieren, mit welchem der Regionalausschuss vor dem Verfassungsgerichtshof Rekurs gegen das Legislativdekret Nr. 149 vom 6.**

**“Meccanismi sanzionatori premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” limitatamente alle disposizioni degli articoli 1** (*Relazione di fine legislatura regionale*); **2** (*Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale*), **comma 7**; **4** (*Relazione di fine mandato provinciale e comunale*); **5** (*Regolarità della gestione amministrativo-contabile*); **6** (*Responsabilità politica del Presidente di Provincia e del Sindaco*); **7** (*Mancato rispetto del patto di stabilità interno*) e **13** (*Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano*) per violazione degli articoli 4, primo comma, numero 1) e numero 3); 16; 54 dello Statuto speciale; del Titolo VI ed in particolare degli articoli 79, 80, 81; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*), in particolare articoli 2 e 4; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*), in particolare articoli 16, 17 e 18; del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-*

September 2011 betreffend „Strafmaßnahmen und Prämien für Regionen, Provinzen und Gemeinden im Sinne der Artikel 2, 17 und 26 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009“ beschränkt auf die Bestimmungen der Artikel 1 (*Abschlussbericht über die Legislaturperiode der Region*); 2 (*politische Verantwortung des Präsidenten des Regionalausschusses*), **Absatz 7**; 4 (*Abschlussbericht über das Mandat im Landtag und in der Gemeinde*); 5 (*Rechtmäßigkeit der Verwaltungsgebarung und der Buchhaltung*); 6 (*politische Verantwortung des Landeshauptmanns und des Bürgermeisters*); 7 (*Nichteinhaltung des internen Stabilitätspaktes*) und 13 (*Bestimmungen betreffend die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen*) wegen Verletzung der Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1) und Nummer 3); 16; 54 des Sonderstatutes; des VI. Abschnitts und im Besonderen der Artikel 79, 80, 81; der Artikel 103, 104 und 107 des Sonderstatutes; des Legislativdekretes Nr. 266 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis*), im Besonderen der Artikel 2 und 4; des Legislativdekretes Nr. 268 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*), im Besonderen der Artikel 16, 17

*Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in particolare articolo 8; degli articoli 76, 100 e 126 della Costituzione; del principio di leale collaborazione, nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato.*

und 18; des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 305 vom 15. Juli 1988 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol für die Errichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und von Bozen und für das ihnen zugeteilte Personal*); des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 526 vom 19. November 1987 (*Ausdehnung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 auf die Region Trentino-Südtirol und auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen*), in Besonderen des Artikels 8; der Artikel 76, 100 und 126 der Verfassung; des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit sowie der anderen Parameter, die vom beauftragten Verteidiger ermittelt werden.

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i>					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
 
 AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**N. 239**

**Seduta del 15 novembre 2011**

**SONO PRESENTI:**

Lorenzo Dellai	Presidente
Luis Durnwalder	Vice Presidente sostituto del Presidente
Roberto Bizzo	Vice Presidente
Martha Stocker	Assessori
Luigi Chiocchetti	
Antonia Tassinari	Sostituta della Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" - Impugnativa avanti la Corte costituzionale - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige agli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi.

Su proposta del Presidente Lorenzo Dellai  
Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza  
Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali



Premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Per quanto riguarda le autonomie differenziate, l'articolo 13 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) del decreto legislativo, prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione del decreto nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali dei rispettivi territori, siano stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; il citato articolo 13 dispone inoltre che qualora le predette procedure non risultino concluse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sino al loro completamento, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del decreto legislativo stesso.

Il citato articolo 13 appare eccedere i contenuti e le previsioni di criterio e di principio dettate dalla legge delega.

Infatti, l'articolo 1, comma 2, della predetta legge delega n. 42 del 2009, prevede espressamente che alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27 della stessa legge delega; ne consegue, come confermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 201 del 2010) che non sono applicabili alle autonomie speciali i principi ed i criteri di delega contenuti nelle altre disposizioni della stessa, tra cui quelli a cui è data attuazione con il decreto legislativo in oggetto (articoli 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009 rubricati rispettivamente "Oggetto e finalità", "Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo", e "Contrasto dell'evasione fiscale").

Per tali aspetti il decreto legislativo pare lesivo, sotto il profilo dell'eccesso di delega (articolo 76 della Costituzione), delle potestà attribuite a questa Regione in quanto tale vizio comporta la compressione dell'esercizio di tali potestà negli ambiti materiali di competenza ed in particolare in quelli di seguito evidenziati, in relazione alle singole norme censurate.

Il decreto legislativo è inoltre in generale lesivo del principio di leale collaborazione in quanto è stato assunto in assenza della prescritta intesa, come emerge dallo stesso preambolo del provvedimento legislativo, nel quale si richiama la mancata intesa in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 18 maggio 2011.

In generale le disposizioni statali di seguito illustrate, contenute in una fonte legislativa ordinaria, comportano il superamento di norme dello Statuto speciale, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto, con conseguente violazione dei predetti parametri.

Lo Statuto speciale per quanto riguarda specificamente l'aspetto delle relazioni finanziarie tra questa Regione e lo Stato, è stato da ultimo modificato ai sensi del predetto

articolo 104, come dichiarato espressamente dal comma 106 dell'articolo 2 della 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria dello Stato 2010), sulla base di apposita intesa.

L'articolo 79 dello Statuto speciale, modificabile solamente con la procedura prevista dallo stesso articolo 104 (come ribadito dal comma 2 dello stesso articolo 79 St.), ai commi 3 e 4 prevede che non trovano applicazione in questa Regione le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale e che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dallo stesso articolo.

Per tali aspetti il decreto legislativo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 13, in quanto fonte normativa ordinaria, non fondata su di un'intesa, non è abilitato a superare le previsioni della fonte sovraordinata, costituita dalle norme emanate ai sensi degli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale.

Qualora le norme di attuazione statutaria previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009 dovessero avere contenuto limitato alla mera determinazione della decorrenza e delle modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in oggetto, ovvero qualora queste ultime fossero immediatamente applicabili in attesa del completamento della procedura di emanazione delle predette norme di attuazione, così come disposto dall'articolo 13, si determinerebbe una violazione dei predetti parametri statuari e di quelli di seguito specificati in relazione alle singole disposizioni.

In altri termini l'articolo 13 in esame individua in sostanza due fasi per l'allineamento dei sistemi normativi, relative rispettivamente alla fase di conclusione delle procedure previste per l'adozione delle norme di attuazione statutaria ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, ed alla fase di mancata conclusione in termini delle predette procedure.

In vero nelle materie attribuite alla competenza della Regione l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento", nel disciplinare il rapporto tra i due ordinamenti, non prevede nella Regione l'applicazione diretta delle fonti statali, bensì un onere di adeguamento della legislazione regionale, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione o nel più ampio termine stabilito, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni statali qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali (le quali costituiscono limite ai sensi dell'art. 4 dello Statuto) e, nelle materie di competenza concorrente, alle disposizioni statali qualificabili principi (le quali costituiscono limite ai sensi dell'art. 5 dello Statuto). Lo stesso articolo 2 dispone espressamente che nel frattempo restano applicabili le norme regionali preesistenti e vigenti.

Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini delle nominate procedure, con la prevista applicazione immediata e diretta della normativa statale, è ravvisabile un contrasto con l'ordinamento statutario anche per altro profilo.

Nell'ordinamento statutario, infatti, non è previsto alcun termine per l'emanazione delle "leggi rinforzate" ai sensi dell'articolo 104 St., che sarebbero necessarie per modificare l'attuale articolo 79 St., né per l'emanazione delle norme di attuazione statutaria ai sensi dell'articolo 107 St., che sono necessarie per dare seguito a quanto previsto dal

precitato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, perché in entrambi i casi la peculiare procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa (nel caso di cui all'articolo 107 nell'ambito della commissione paritetica), che per sua natura non può essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale.

L'articolo 13 in esame, nella parte in cui prevede l'immediata e diretta applicazione anche nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige delle disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2011, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei medesimi non risultino concluse le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sino al completamento delle medesime procedure, si pone quindi in contrasto con gli articoli 104 e 107 St., nonché con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

L'articolo 2 (Responsabilità politica del presidente della Giunta regionale) del decreto legislativo 149/2011 prevede (comma 7) un'ipotesi di intervento sostitutivo statale e di gestione commissariale della regione da parte del Presidente della regione stessa, con riguardo a settori diversi dalla sanità (materia quest'ultima che nel territorio regionale ricade nella competenza legislativa delle due Province autonome), qualora la regione non provveda all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con relativa determinazione dei costi standard, e non raggiunga gli obiettivi di servizio correlativi in coerenza con il patto di convergenza di cui all'articolo 18 (Patto di convergenza) della legge n. 42 del 2009.

Le disposizioni statali attinenti l'esercizio del potere sostitutivo statale nella materie di competenza regionale ai sensi dello Statuto (articoli 4, 5, e 16 St.) si pongono in contrasto con la normativa di attuazione statutaria, che ne definisce le modalità di esercizio nell'articolo 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, recante "Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", che rimane applicabile alla regione autonoma per tutti i titoli di competenza statutaria, essendo richieste eventuali apposite norme di attuazione statutaria, per i titoli di nuova competenza, comunque con l'osservanza delle richieste procedure paritetiche e collaborative (secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2004, punti 4 e 5 del considerato in diritto). In ogni caso, anche qualora vi fossero materie di nuova attribuzione ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, le norme di attuazione statutaria non potrebbero avere un contenuto predeterminato in via esclusiva dalla legge statale, in violazione del principio consensuale derivante dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010, punto 2.2 del considerato in diritto).

L'articolo 6 (Responsabilità politica del Presidente di provincia e del sindaco), comma 1, del decreto legislativo 149/2011 introduce nel testo unico degli enti locali (sostituendo il comma 5 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) una nuova disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario dell'ente locale, quando questo costituisca l'effetto della responsabilità degli amministratori locali ovvero del sindaco o del presidente di provincia, accertata dalla Corte dei conti. In questo caso le sanzioni previste sono, per gli amministratori, di non poter ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, e, per il sindaco o il presidente di provincia, il divieto di candidatura alle cariche elettive e di nomina a livello di organi ed organismi (enti vigilati o partecipati da enti pubblici) comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europei per un periodo di dieci anni; inoltre, qualora a seguito della dichiarazione di dissesto siano accertate gravi responsabilità dei revisori o ritardata o mancata comunicazione da parte di essi delle prescritte informazioni, nei confronti dei revisori ritenuti responsabili è prevista la

sanzione di non poter essere nominati nei collegi di revisione degli enti locali ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni in ragione della gravità dei fatti accertati, con contestuale trasmissione dell'accertamento al relativo ordine professionale (articolo 6, comma 1).

La disciplina relativa al livello di governo locale, si completa con l'individuazione delle responsabilità anche nella fase, precedente al dissesto, in cui si manifestano i presupposti oggettivi in grado di provocare il dissesto finanziario – quali comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, anche a seguito di verifiche ispettive svolte ai sensi dell'articolo 5 del decreto in esame e dell'articolo 14, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata o irregolarità contabili o squilibri strutturali di bilancio – e lo stesso ente locale non abbia adottato nel termine assegnato le misure correttive indicate dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l'applicazione delle relative sanzioni interviene qualora l'inadempimento si sia protratto ulteriormente, quando il Prefetto dopo aver diffidato l'ente a deliberare il dissesto, in mancanza, nomina un commissario per la predetta deliberazione e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (articolo 6, comma 2).

Ferma restando la disposizione di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle competenze nelle materie dell'ordinamento degli enti locali e della finanza locale spettanti rispettivamente alla Regione Trentino - Alto Adige ed alla Provincia autonoma, l'articolo 6, anche nella parte in cui non integra testualmente il predetto testo unico, si pone in contrasto con le disposizioni statutarie attributive delle predette competenze (art. 4, n. 3); 16; 80 e 81, St.), nonché soprattutto con l'articolo 54 St. che attribuisce alla Giunta provinciale il potere di vigilanza e tutela sui comuni del proprio territorio, ivi incluso il potere di scioglimento dei loro organi nonché quello di nominare i commissari in loro sostituzione, come disciplinato nel Capo XI del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), in particolare agli articoli 82 e 83, per quanto riguarda le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta provinciale e le ipotesi di scioglimento e sospensione del consiglio comunale.

Inoltre, è ravvisabile l'incompatibilità delle predette disposizioni statali con l'articolo 79 dello Statuto speciale che, in particolare al comma 3, attribuisce alle province autonome, tra l'altro, le funzioni di coordinamento in materia finanziaria nei confronti degli enti locali e il potere di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il controllo successivo sulla gestione, anche ai sensi della recente normativa di attuazione statutaria (decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti").

Gli articoli 1 (Relazione di fine legislatura regionale) e 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) del decreto legislativo 149/2011, al dichiarato fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, impongono rispettivamente alla regione ed alle province e comuni, l'obbligo di redigere una relazione al termine della legislatura o del mandato, relativa all'attività politico-amministrativa svolta; prevedono per il caso di inadempimento dell'obbligo che l'organo di vertice tenuto alla relazione (Presidente della Giunta regionale ovvero della Provincia ovvero sindaco) debba darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale del

rispettivo ente. Secondo i citati articoli 1 e 4 la relazione, certificata dall'organo di controllo interno o rispettivamente dall'organo di revisione dell'ente locale, è soggetta alla verifica, da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, della conformità ai dati finanziari in proprio possesso ed alle informazioni fatte pervenire alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); è fatto inoltre obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente sia la relazione sia il rapporto del predetto Tavolo tecnico interistituzionale. La norma statale determina dettagliatamente il contenuto obbligatorio delle relazioni.

La predetta disciplina appare lesiva dell'assetto statuario in quanto definisce in assenza del prescritto accordo, regole di dettaglio immediatamente applicabili, demandando alle apposite norme di attuazione unicamente la decorrenza e le modalità di applicazione delle predette regole, in violazione dei citati articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010, punto 2.2 del considerato in diritto).

L'applicazione delle predette regole appare violare il principio di ragionevolezza ponendosi anche in contrasto con quanto recentemente riconosciuto dallo stesso legislatore statale (articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario") che mantiene ferma nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti, così riconoscendo che soltanto i principi contenuti nei predetti articoli della legge delega sono vincolanti per gli ordinamenti delle autonomie differenziate.

Le disposizioni statali viziate da irragionevolezza vengono ad incidere in ambiti riconducibili alla potestà legislativa e alla correlativa potestà amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 4, n. 1) e di contabilità come previsto dalle norme di attuazione statutaria (in particolare l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 attribuisce alla Regione la potestà di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione medesima e degli enti da esse dipendenti), nonché di ordinamento degli enti locali (articolo 4, n. 3) e finanza locale (articoli 80 e 81 St.); più in generale esse interferiscono con l'autonomia finanziaria riconosciuta dal Titolo VI dello Statuto speciale, principalmente ai sensi dell'articolo 79.

Le predette norme statali che attribuiscono al Tavolo tecnico interistituzionale il potere di verificare (per quanto "nell'ambito della propria competenza") la conformità di quanto esposto nella relazione con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire alla banca dati di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, introducono una forma di controllo esterno di natura politico-istituzionale, comunque non prevista dall'ordinamento costituzionale e statutario, che risulta integrato da parte di una fonte subordinata in violazione delle prescritte procedure paritetiche. In particolare tale forma di controllo sembra sovrapponibile a quella già prevista e disciplinata per il controllo sulla gestione, assegnata ad un apposito organo di rilievo costituzionale posto in posizione di indipendenza quale è la Corte dei conti (articolo 100 Costituzione; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"), che ha carattere collaborativo e che sostanzialmente soddisfa l'esigenza e la finalità di verificare l'economicità della gestione, a garanzia del

buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995, punto 9.2 del considerato in diritto).

Nell'ambito del sistema dei controlli si colloca anche l'articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile) del decreto legislativo 149/2011 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di verificare la regolarità della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d) della citata legge n. 196 del 2009, qualora un ente evidenzii situazioni di squilibrio finanziario desumibili da indicatori predefiniti dalla stessa norma. Al correlato decreto attuativo, da assumere previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è altresì demandata la definizione di adeguate forme di contraddittorio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti sottoposti a verifica.

L'attribuzione del predetto potere di verifica ministeriale, che non sembra esercitabile nei confronti delle regioni e delle province autonome ai sensi del richiamato articolo 14, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 2009 - data l'esclusione espressa del riferimento al livello di governo regionale contenuta nella stessa lettera d) -, viene quindi ad incidere sull'ordinamento degli enti locali (articolo 4 n. 3 dello Statuto) laddove disciplina il potere di vigilanza sugli stessi enti che è attribuito alle Giunte provinciali dall'articolo 54 dello Statuto, sulle funzioni di coordinamento di finanza pubblica nei confronti degli enti locali e degli enti ed organismi del sistema provinciale, attribuite alle province autonome dall'articolo 79, comma 3, del medesimo Statuto e sulle potestà riconosciute alle Province in materia di finanza locale (articoli 80 e 81 dello Statuto speciale).

L'attribuzione di compiti ispettivi nei confronti degli enti locali al Ministero in materie di competenza provinciale determina altresì la violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento", il quale dispone che, nelle materie di competenza della regione e delle province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

L'articolo 7 (Mancato rispetto del patto di stabilità interno) del decreto legislativo 149/2011 nei commi da 1 a 4 definisce le sanzioni per il caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, riferendosi espressamente anche alla regione o provincia autonoma inadempiente. Per il livello regionale esso prevede il riversamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmato, nonché, in mancanza di versamento, il recupero a valere sulle giacenze ed inoltre, in mancanza della trasmissione della certificazione prescritta, il blocco di qualsiasi prelievo dai conti di tesoreria statale; il divieto di impegnare spese correnti, al netto di quelle per la sanità, nella misura stabilita con riferimento agli impegni dell'ultimo triennio; il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; il divieto per gli istituti finanziatori di erogare finanziamenti in assenza dell'attestazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità; il blocco delle assunzioni del personale; la riduzione del trenta per cento delle indennità del Presidente e dei componenti della Giunta (comma 1). Analogamente sono definite le sanzioni per i comuni (comma 2).

Il particolare ordinamento finanziario della Regione, che è contenuto nel nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, modificato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilità e prevede espressamente che trovino applicazione nella Regione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno previste dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79 St.).

Per quanto attiene dunque la definizione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno per la regione e per gli enti locali del rispettivo territorio, non può la legge ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro contenuto, circoscrivendo inoltre l'oggetto della normativa di attuazione statutaria alla decorrenza e alle modalità di applicazione della disciplina nei confronti delle province autonome e dei comuni del rispettivo territorio, in violazione del principio consensuale derivante dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010, punto 2.2 del considerato in diritto), come già esposto in premessa nelle osservazioni generali.

La norma statale in esame è incompatibile con l'ordinamento degli enti locali (articolo 4 n. 3 dello statuto) laddove lo stesso tiene conto delle previsioni del predetto articolo 79, comma 3, St. che attribuisce alla provincia autonoma il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria spettante alla provincia stessa in materia di finanza locale (articolo 80 e 81, e relativa norma di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17 e 18); nell'attuazione della predetta potestà la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 disciplina, tra l'altro, la definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, il quale stabilisce, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e di quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno (articolo 3).

Considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze regionali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta regionale dall'articolo 44, comma primo, n. 5) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare la predetta disposizione statale avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza e l'importanza del contenzioso in oggetto, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4 ed all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, a conferire ai suddetti patroni la procura speciale di rito."

## La Giunta regionale

- vista la premessa e gli atti in essa citati;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visti gli art. 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- visto l'art. 127, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- visto l'art. 35 del codice deontologico forense;
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) applicabile alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2;
- considerati la prassi, i precedenti, il contenuto dell'atto e il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale gli articoli 1, 2 comma 7, 4, 5, 6, 7, e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante "Meccanismi" sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per violazione degli articoli 4, n. 1) e n. 3); 16; 54 dello Statuto speciale; del Titolo VI, ed in particolare degli articoli 79, 80, 81; degli articoli 103, 104 e 107, dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 16, 17 e 18; del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305; del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare articolo 8; degli articoli 76, 100 e 126 della Costituzione; del principio di leale collaborazione, nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nel giudizio avanti la Corte costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4 e all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente nonché, eventualmente, integrare i motivi di impugnazione indicati nel presente atto, e di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimo;
- 3) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per la ratifica ai sensi dell'articolo 44, comma primo, numero 5) dello Statuto;
- 4) di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito;

5) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle somme necessarie per il pagamento degli onorari.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
IL PRESIDENTE

  
LA SOSTITUTUTA DELLA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE



REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE  
UFFICIO AFFARI GENERALI

La presente copia, composta di n° 5  
pagine/fogli, è copia autentica dell'originale  
esistente presso questo ufficio.

Trento,

15 NOV. 2011



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
- rag. Rosabianca Gambini -  


# DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191)

(GU n.219 del 20-9-2011)

## Capo I

### MECCANISMI SANZIONATORI

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119, della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

**Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011;**

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

(...)

#### Art. 1

Relazione di fine legislatura regionale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.

2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello

stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio

2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica e' effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonche' degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita'-costi;
- e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
- f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
- g) stato certificato del bilancio regionale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le

riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e' tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

#### MECCANISMI SANZIONATORI

##### Art. 2

Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontrino, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonche' la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.

3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.

4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.

5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

7. Con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e' nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

#### **Art. 4**

Relazione di fine mandato provinciale e comunale

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
  - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
  - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza

pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonche' una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

#### **Art. 5**

Regolarita' della gestione amministrativo-contabile

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi.

2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attivita' di verifica sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 e' eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

#### **Art. 6**

Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci

anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari."

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### **Art. 7**

Mancato rispetto del patto di stabilita' interno

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato

e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si

applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del

prestato in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.

5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari."

(...)

#### **Art. 13**

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

## **La Costituzione della Repubblica Italiana**

(...)

### **Art. 76.**

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

### **Art. 97.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari]. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

### **Art. 100.**

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

### **Art. 126.**

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere

messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

**Art. 127.**

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

STATUTO SPECIALE  
PER IL  
TRENTINO-  
ALTO ADIGE

SONDERSTATUT  
FÜR  
TRENTINO-  
SÜDTIROL

ARTT.: 4; 5; 16; 44; 54; 79;  
80; 81; ~~92~~ 102; 104; 107.

di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

## Capo II

### *Funzioni della Regione*

**Art. 4.** - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica<sup>1)</sup> e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli

1) Parola così sostituita dal comma 1, lettera c) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Die zur Provinz Trient gehörenden Gemeinden Proveis, Unsere Liebe Frau im Walde, Tramin, Auer, Branzoll, Aldein, Laurein, St. Felix, Kurtatsch, Neumarkt, Montan, Truden, Margreid, Salurn, Altrei und die Fraktion Tanna der Gemeinde Rumo sind der Provinz Bozen angegliedert.

Den Provinzen Trient und Bozen ist gemäß diesem Statut eine nach Art und Inhalt besondere Autonomie zuerkannt.

Die Region, die Provinz Trient und die Provinz Bozen führen je ein eigenes Banner und ein Wappen, die mit Dekret des Präsidenten der Republik genehmigt werden; die Bestimmungen über den Gebrauch der Staatsflagge bleiben unberührt.

## II. Kapitel

### *Befugnisse der Region*

**Art. 4.** - Die Region ist befugt, <sup>X</sup> in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik<sup>1)</sup>, unter Achtung der internationalen

1) Das Wort wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so ersetzt.

interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni<sup>2)</sup>;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

2) Numero così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Verpflichtungen und der nationalen Interessen - in welchen jenes des Schutzes der örtlichen sprachlichen Minderheiten inbegriffen ist - sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen:

- 1) Ordnung der Regionalämter und des zugeordneten Personals;
- 2) Ordnung der halbregionalen Körperschaften;
- 3) Ordnung der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Gebietsabgrenzung;<sup>2)</sup>
- 4) Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit, soweit sie nicht Arbeiten betreffen, die vorwiegend und unmittelbar zu Lasten des Staates gehen und soweit sie nicht die Sachgebiete betreffen, für die die Provinzen zuständig sind;
- 5) Anlegung und Führung der Grundbücher;
- 6) Feuerwehrdienste;
- 7) Ordnung der sanitären Körperschaften und der Krankenhauskörperschaften;

2) Die Z. 3 wurde durch den Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. September 1993, Nr. 2 so ersetzt.

- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

X **Art. 5.** - La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) .....<sup>3)</sup>;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

**Art. 6.** - Nelle materie

3) Numero abrogato dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

- 8) Ordnung der Handelskammern;
- 9) Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften;
- 10) Meliorierungsbeiträge in Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten, die von den anderen im Gebiet der Region bestehenden öffentlichen Körperschaften durchgeführt werden.

X **Art. 5.** - Die Region erlässt innerhalb der im vorhergehenden Artikel gesetzten Grenzen und im Rahmen der in den Gesetzen des Staates festgelegten Grundsätze Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten:

- 1) .....<sup>3)</sup>;
- 2) Ordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen;
- 3) Ordnung der Körperschaften für Boden- und Agrarkredit, der Sparkassen und der Raiffeisenkassen sowie der Kreditanstalten regionalen Charakters.

**Art. 6.** - Auf dem Gebiete der

3) Die Z. 1 wurde durch den Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. September 1993, Nr. 2 aufgehoben.

bisogni<sup>7)</sup>.

Capo IV

*Disposizioni comuni  
alla Regione ed alle Province*

X **Art. 16.** - Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

7) Comma aggiunto dal comma 1, lettera d) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

fördern zu können.<sup>7)</sup>

IV. Kapitel

*Gemeinsame Bestimmungen  
für die Region und die Provinzen*

X **Art. 16.** - Auf den Sachgebieten und in den Grenzen, innerhalb deren die Region oder die Provinz Gesetzesbestimmungen erlassen kann, werden die Verwaltungsbefugnisse, die nach der früheren Ordnung dem Staat zustanden, von der Region beziehungsweise von der Provinz ausgeübt.

Die den Provinzen auf Grund der geltenden Gesetze zustehenden Befugnisse bleiben aufrecht, soweit sie mit diesem Statut vereinbar sind.

Darüber hinaus kann der Staat der Region, der Provinz und anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften mit Gesetz eigene Befugnisse seines Verwaltungsbereiches übertragen. In diesem Falle gehen die Kosten für die Ausübung dieser Befugnisse weiterhin zu Lasten des Staates.

7) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

**Art. 17.** - Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto.

**Art. 18.** - La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

**Art. 19.** - Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e

Die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen des Staates kann mit einfachem Staatsgesetz geändert oder widerrufen werden, auch wenn sie durch dieses Gesetz erfolgt ist.

**Art. 17.** - Mit Staatsgesetz kann der Region und den Provinzen die Befugnis zuerkannt werden, Gesetzesbestimmungen für Dienste zu erlassen, die sich auf Sachgebiete beziehen, die nicht in die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche gemäß diesem Statut fallen.

**Art. 18.** - In der Regel übt die Region die Verwaltungsbefugnisse aus, indem sie diese den Provinzen, den Gemeinden und anderen örtlichen Körperschaften überträgt oder sich deren Ämter bedient. Auf dem Sachgebiet der Feuerwehrdienste ist die Übertragung auf die Provinzen Pflicht.

Die Provinzen können einige ihrer Verwaltungsbefugnisse den Gemeinden oder anderen örtlichen Körperschaften übertragen oder sich deren Ämter bedienen.

**Art. 19.** - In der Provinz Bozen wird der Unterricht in den Kindergärten, Grund- und

Bollettino della Regione.

**Art. 43.** - Il Presidente della Regione<sup>38)</sup> emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

X **Art. 44.** - La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da

Amtsblatt der Region kundgemacht werden muss.

**Art. 43.** - Der Präsident der Region<sup>38)</sup> erlässt mit eigenem Dekret die vom Regionalausschuss beschlossenen Verordnungen.

**Art. 44.** - Der Regionalausschuss ist das Vollzugsorgan der Region. Ihm obliegen:

- 1) die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu den vom Regionalrat verabschiedeten Gesetzen;
- 2) die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von regionalem Interesse;
- 3) die Verwaltung des Vermögens der Region sowie die Kontrolle über die Führung der regionalen öffentlichen Dienste zu Erzeugungs- und Handelszwecken, die durch Sonderbetriebe versehen werden;
- 4) die übrigen Befugnisse, die ihr durch dieses Gesetz oder andere gesetzliche Bestimmungen zuerkannt werden;
- 5) im Dringlichkeitsfall das Ergreifen von Maßnahmen, die in die Zuständigkeit des

38) Vedi nota n. 12.

38) Siehe Anmerkung Nr. 12).

sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

**Art. 45.** - La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

**Art. 46.** - Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II

*Organi della Provincia*

Regionalrates fallen; diese müssen dem Regionalrat in der ersten darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

**Art. 45.** - Bei Einführung und Regelung gesamtstaatlicher Kommunikations- und Transportdienste, die in besonderer Weise die Region betreffen, muss der Regionalausschuss befragt werden.

**Art. 46.** - Der Regionalrat kann dem Regionalausschuss die Behandlung von Angelegenheiten des eigenen Zuständigkeitsbereiches übertragen; ausgenommen ist das Erlassen von Gesetzesbestimmungen.

II. Kapitel

*Organe der Provinz*

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.

**Art. 53.** - Il Presidente della Provincia<sup>54)</sup> emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

X **Art. 54.** - Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali,

54) Vedi nota n. 5.

kundgemacht werden muss.

Er nimmt an den Sitzungen des Ministerrates teil, wenn Fragen behandelt werden, die die Provinz betreffen.

**Art. 53.** - Der Landeshauptmann<sup>54)</sup> erlässt mit eigenem Dekret die vom Landesausschuss beschlossenen Verordnungen.

**Art. 54.** - Dem Landesausschuss obliegen: X

- 1) die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu den vom Landtag verabschiedeten Gesetzen;
- 2) die Beschlussfassung über die Verordnungen auf Sachgebieten, die nach der geltenden Rechtsordnung in die Verordnungsgewalt der Provinzen fallen;
- 3) die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von Landesinteresse;
- 4) die Verwaltung des Vermögens der Provinz sowie die Kontrolle über die Führung von Landessonderbetrieben für öffentliche Dienste;
- 5) die Aufsicht und Kontrolle über die

54) Siehe Anmerkung Nr. 5).

sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di

Gemeindeverwaltungen, über die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, über die Verwaltungsverbände und über die anderen örtlichen Körperschaften und Anstalten, einschließlich der Befugnis zur gesetzlich begründeten Suspendierung und Auflösung ihrer Organe. In den obgenannten Fällen und wenn die Verwaltungen aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, ihre Tätigkeit auszuüben, steht dem Landesausschuss auch die Ernennung von Kommissaren zu, die in der Provinz Bozen aus jener Sprachgruppe zu wählen sind, die im wichtigsten Vertretungsorgan der Körperschaft die Mehrheit der Verwalter stellt.

Die oben angeführten außerordentlichen Maßnahmen bleiben dem Staat vorbehalten, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung getroffen werden müssen und wenn sie Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern betreffen;

- 6) die übrigen Befugnisse, die der Provinz durch dieses Statut oder durch andere Gesetze der Republik oder der Region zuerkannt werden;
- 7) im Dringlichkeitsfall das Ergreifen von Maßnahmen,

STATUTO SPECIALE / SONDERSTATUT

---

competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

die in die Zuständigkeit des Landtages fallen; diese müssen dem Landtag in der ersten darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

©

**Art. 79.<sup>76)</sup>** - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario

75) Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

76) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

**Art. 79.<sup>76)</sup>** - (1) Die Region und die Provinzen tragen zur Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität und zur Ausübung der davon abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen, die von der gemeinschaftlichen Ordnung, vom internen Stabilitätspakt und von anderen, in staatlichen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen herrühren, bei:

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren

75) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und daraufhin durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

76) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la

finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;

d) mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Absatz 1.

(3) Um den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen

regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione

zu gewährleisten, vereinbaren die Region und die autonomen Provinzen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen die aus dem internen Stabilitätspakt erwachsenden Verpflichtungen, unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Zeitraum zu erreichenden Haushalts-ergebnisse. Unbeschadet der allgemeinen Ziele der öffentlichen Finanzen, steht es den Provinzen zu, die aus dem internen Stabilitätspakt resultierenden Verpflichtungen festzulegen und die Koordinierungsbefugnisse gegenüber den örtlichen Körperschaften, den eigenen Anstalten und sonstigen instrumentalen Einrichtungen, den Sanitätsbetrieben, den nicht staatlichen Universitäten laut Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen mit regional oder provinziell geregelter institutioneller Ordnung, die von der Region bzw. der jeweiligen Provinz auf ordentlichem Wege finanziert werden, wahrzunehmen. Die für die Regionen und die anderen Körperschaften im restlichen Staatsgebiet ergriffenen Maßnahmen finden keine Anwendung. Ab dem Jahre 2010 werden die Ziele des internen

dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.

Stabilitätspakts, auch unter Berücksichtigung der positiven Effekte in Bezug auf die Nettoverschuldung, die sich aus der Anwendung dieses Artikels und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen ergeben, festgesetzt. Die Provinzen wachen über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften, Anstalten und anderen Einrichtungen laut diesem Absatz und üben über diese auch die nachträgliche Gebarungskontrolle aus, wobei sie der zuständigen Sektion des Rechnungshofes über die entsprechenden Ergebnisse berichten.

(4) Die staatlichen Bestimmungen über die Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität sowie über die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem internen Stabilitätspakt finden bezüglich der Region und der autonomen Provinzen keine Anwendung und sind auf jeden Fall durch die Bestimmungen dieses Artikels ersetzt. Die Region und die autonomen Provinzen sorgen für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen, wie sie in einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates vorgesehen sind, indem sie die eigene Gesetzgebung den Grundsätzen anpassen, die die

X **Art. 80.<sup>77)</sup>** - Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia di finanza locale.

1-bis.<sup>78)</sup> Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter.<sup>79)</sup> Le compartecipazioni

77) Articolo sostituito dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

78) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 107, lett. i) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

79) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 107, lett. i) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

von den Artikeln 4 und 5 gesetzten Grenzen darstellen.

X **Art. 80.<sup>77)</sup>** - Die Provinzen haben innerhalb der vom Art. 5 gesetzten Grenzen die gesetzgeberische Zuständigkeit auf dem Gebiete der Lokalfinzenzen.

(1-bis)<sup>78)</sup> Auf den Sachgebieten eigener Zuständigkeit können die Provinzen neue örtliche Steuern einführen. Sind örtliche Steuern mit Staatsgesetz eingeführt, kann das Landesgesetz es den örtlichen Körperschaften erlauben, die Steuersätze zu ändern und Befreiungen, Abzüge und Freibeträge vorzusehen; dies im Rahmen der höheren Steuersätze, wie sie von den staatlichen Bestimmungen festgesetzt sind; ebenso kann das Landesgesetz Einhebungsmodalitäten vorsehen, die von der staatlichen Regelung abweichen.

(1-ter)<sup>79)</sup> Die Beteiligungen an

77) Der Artikel wurde durch den Art. 7 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

78) Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. i) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz) hinzugefügt.

79) Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. i) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz) hinzugefügt.

al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

✕ **Art. 81.** - Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia<sup>80)</sup> ed una

80) Espressione modificata dal comma 1, lettera hh) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Erträgen und die Zuschläge auf staatliche Abgaben, die die Staatsgesetze den örtlichen Körperschaften zuerkennen, stehen den autonomen Provinzen für die örtlichen Körperschaften auf ihrem jeweiligen Gebiet zu. Regelt ein Staatsgesetz die Einrichtung von wie auch immer benannten steuerlichen Zuschlägen von Seiten der örtlichen Körperschaften, sorgen die Provinzen für die entsprechende Umsetzung, wobei sie die Kriterien, Modalitäten und Anwendungsgrenzen dieser Regelung für das entsprechende Gebiet festlegen.

**Art. 81.** - Um den Erfordernissen der Zweisprachigkeit gerecht zu werden, kann die Provinz Bozen den Gemeinden einen Ergänzungsbeitrag zuweisen.

Um die Gemeinden finanziell in die Lage zu versetzen, den Zielsetzungen gerecht zu werden und die gesetzlich festgelegten Befugnisse auszuüben, entrichten die Provinzen Trient und Bozen den Gemeinden geeignete finanzielle Mittel, die zwischen dem jeweiligen Landeshauptmann<sup>80)</sup> und einer

80) Der Ausdruck wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. hh) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 geändert.

rappresentanza unitaria dei  
rispettivi comuni<sup>81)</sup>.

**Art. 82.<sup>82)</sup>** - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

**Art. 83.** - La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione di bilanci pubblici<sup>83)</sup>.

81) Comma sostituito dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

82) Articolo dapprima sostituito dall'art. 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. l) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

83) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 107, lett. m) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

einheitlichen Vertretung der  
betreffenden Gemeinden zu  
vereinbaren sind.<sup>81)</sup>

**Art. 82.<sup>82)</sup>** – Die Feststellung der Steuern auf dem Gebiet der Provinzen erfolgt aufgrund von Leitlinien und strategischen Zielen, die durch Einvernehmen zwischen jeder Provinz und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und durch nachfolgende operative Vereinbarungen mit den Steueragenturen festgelegt werden.

**Art. 83.** - Die Region, die Provinzen und die Gemeinden haben einen eigenen Haushalt; das Haushaltsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Die Region und die autonomen Provinzen passen die eigene Gesetzgebung der staatlichen Gesetzgebung auf dem Sachgebiet Harmonisierung der

81) Der Absatz wurde durch den Art. 8 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

82) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 11 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 und daraufhin durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. l) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

83) Der Satz wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. m) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) hinzugefügt.

## TITOLO X

### Controllo della Corte costituzionale

**Art. 97.** - Ferme le disposizioni contenute negli artt. 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della regione, la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

**Art. 98.** - Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione<sup>91)</sup> o da quello della Provincia<sup>92)</sup>, previa deliberazione del rispettivo Consi-

<sup>91)</sup> Vedi nota n. 12.

<sup>92)</sup> Espressione così sostituita dal comma 1, lettera II), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

## X. ABSCHNITT

### Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof

**Art. 97.** - Unbeschadet der im Art. 56 sowie im sechsten und siebten Absatz des Art. 84 dieses Statuts enthaltenen Bestimmungen kann ein Regional- oder Landesgesetz wegen Verletzung der Verfassung oder dieses Statuts oder des Grundsatzes der Gleichheit zwischen den Sprachgruppen vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

Die Anfechtung kann durch die Regierung erfolgen.

Außerdem kann ein Regionalgesetz von einem der beiden Landtage der Region angefochten werden; ebenso ein Landesgesetz vom Regionalrat oder vom anderen Landtag der Region.

**Art. 98.** - Die Gesetze der Republik und die Akte der Republik mit Gesetzeskraft können vom Präsidenten der Region<sup>91)</sup> oder vom Landeshauptmann<sup>92)</sup> nach Beschluss des Regionalrates bzw.

<sup>91)</sup> Siehe Anmerkung Nr. 12).

<sup>92)</sup> Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. II) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte "o da quello della Giunta provinciale" durch die Worte "o da quello della Provincia" ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

glio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione<sup>93)</sup> o da quello della Provincia<sup>94)</sup> previa deliberazione della rispettiva Giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

Vedi nota n. 12.

Espressione così sostituita dal comma 1, lettera II), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

des Landtages wegen Verletzung dieses Statuts oder des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladinischen sprachlichen Minorheiten angefochten werden.

Wenn der Staat mit einer Maßnahme den durch dieses Statut der Region oder den Provinzen zuerkannten Zuständigkeitsbereich verletzt, kann die Region bzw. die betroffene Provinz beim Verfassungsgerichtshof den Antrag auf Feststellung der Kompetenz stellen.

Der Antrag wird vom Präsidenten der Region<sup>93)</sup> oder vom Landeshauptmann<sup>94)</sup> nach Beschluss des Regional- oder Landesausschusses gestellt.

Eine Abschrift der Anfechtungsschrift und des Rekurses wegen Zuständigkeitskonfliktes muss dem Regierungskommissar in Trient übermittelt werden, wenn es sich um die Region oder um die Provinz Trient handelt, dem Regierungskommissar in Bozen hingegen, wenn es sich um die Provinz Bozen handelt.

<sup>93)</sup>

Siehe Anmerkung Nr. 12).

<sup>94)</sup>

Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. II) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte "o da quello della Giunta provinciale" durch die Worte "o da quello della Provincia" ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

TITOLO XII

**Disposizioni finali e  
transitorie**

\* **Art. 103.<sup>96)</sup>** - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

96) Articolo così sostituito dal comma 1, lettera nn) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

XII. ABSCHNITT

**Schluss- und  
Übergangsbestimmungen**

\* **Art. 103.<sup>96)</sup>** - Bei Änderungen an diesem Statut wird das in der Verfassung vorgesehene Verfahren für Verfassungsgesetze angewandt.

Das Initiativrecht zur Änderung dieses Statuts steht auch dem Regionalrat auf Vorschlag der Landtage der autonomen Provinzen Trient und Bozen nach übereinstimmendem Beschluss des Regionalrates zu.

Die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen zur Änderung dieses Statuts werden von der Regierung der Republik dem Regionalrat und den Landtagen bekannt gegeben, die binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abzugeben haben.

Über bereits genehmigte Statutsänderungen darf jedenfalls keine gesamtstaatliche Volksbefragung durchgeführt werden.

96) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. nn) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so ersetzt.

**Art. 104.** - Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province<sup>97)</sup>.

Le disposizioni di cui agli artt. 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

**Art. 105.** - Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

**Art. 106.** - Nelle materie trasferite dalla competenza della

<sup>97)</sup> Comma così modificato dal comma 1, lettera oo) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

**Art. 104.** - Unbeschadet der Bestimmung gemäß Art. 103 können die Bestimmungen des VI. Abschnittes und des Art. 13 auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und, je nach Zuständigkeit, der Region oder der beiden Provinzen mit einfachem Staatsgesetz abgeändert werden.<sup>97)</sup>

Die in den Art. 30 und 49 enthaltenen Bestimmungen über die Ablösung des Präsidenten des Regionalrates und desjenigen des Südtiroler Landtages können auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und der Region bzw. der Provinz Bozen mit einfachem Staatsgesetz geändert werden.

**Art. 105.** - Solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz anders verfügen, werden auf den Sachgebieten, die der Zuständigkeit der Region oder des Landes zuerkannt worden sind, die Gesetze des Staates angewandt.

**Art. 106.** - Auf den Sachgebieten, die von der

<sup>97)</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. oo) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so geändert.

Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

**Art. 107.** - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia

Zuständigkeit der Region in jene der Provinzen übergegangen sind, werden die Gesetze der Region, die bei Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 in Kraft standen, weiterhin angewandt, bis mit Landesgesetz anders verfügt wird.

**Art. 107.** - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe angehören.

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung des Landes. Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss der deutschen

deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

**Art. 108.** - Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.


Sprachgruppe, eines der Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören.

**Art. 108.** - Die gesetzvertretenden Dekrete, die die Durchführungsbestimmungen zum Statut enthalten, werden - außer in ausdrücklich vorgesehenen Fällen - innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 erlassen.

Wenn die beiden im vorhergehenden Artikel genannten Kommissionen nicht innerhalb der ersten achtzehn Monate ihre endgültige Stellungnahme zu den Entwürfen der Durchführungsbestimmungen ganz oder teilweise abgegeben haben, so erlässt die Regierung innerhalb der darauf folgenden sechs Monate die Dekrete ohne Stellungnahme der Kommissionen.

Mit Durchführungsbestimmungen, die innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 zu erlassen sind, werden die im Art. 68 dieses Statuts genannten Güter, die an die Provinzen übergehen, sowie die Einzelheiten des Verfahrens zu





# Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

[mappa del sito](#) | [accessibilità](#)

[il Consiglio](#) | [Attualità](#) | [Banche dati](#) | [carattere >](#)

sei in: [Home](#)

## Il codice provinciale

[Aiuto](#)

Per la navigazione utilizza i link sotto riportati al posto del tasto **INDIETRO**

Estremi documento



Pagine visitate

Atto: **Legge 30 novembre 1989, n. 386**

Titolo: **Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria**

Pubblicazione: **G.U. 4 dicembre 1989, n. 283, serie generale**

Materia: **1.3.1. - Statuto speciale**

Testo originale: **testo originale**

**Legge 30 novembre 1989, n. 386**

<a href="#">Indice</a>	<a href="#">Testo vigente</a>	<a href="#">Testi previgenti</a>
<a href="#">Giurisprudenza</a>		

Testo vigente dal 1 gennaio 2010

[Formato pdf](#) [Formato doc](#)

### LEGGE 30 novembre 1989, n. 386

**Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria**

(g.u. 4 dicembre 1989, n. 283)

Art. 1 - Art. 2

*omissis* <sup>(1)</sup>

Art. 3

*omissis* <sup>(2)</sup>

Art. 4

*omissis* <sup>(3)</sup>

Art. 5 - Art. 6

*omissis* <sup>(4)</sup>

Art. 7 - Art. 11

*omissis* <sup>(5)</sup>

Art. 12

1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'articolo 12, secondo comma, numero 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte

dall'ammontare delle somme attribuite alla regione ed alle province autonome con la presente legge.

4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni delle province di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.

5. Sono altresì detratti dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle funzioni trasferite alla regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554; 15 luglio 1988, numeri 300, 301, 305 e 405.

Art. 13

*omissis* <sup>(6)</sup>

NOTE

- (1) Articoli sostitutivi degli articoli 69 e 70 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.
- (2) Articolo sostitutivo degli articoli 75, 76 e 77 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.
- (3) Articolo sostitutivo dell'art. 78 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.
- (4) Articoli abrogati dall'art. 2, comma 109 della l. 23 dicembre 2009, n. 191; questo comma contiene anche delle disposizioni transitorie connesse all'abrogazione.
- (5) Articoli sostitutivi degli articoli 80, 72, 73, 82 e modificativi dell'art. 81 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.
- (6) Disposizioni finanziarie.

---

Consiglio della Provincia autonoma di Trento: Via Mancini, 27 - 38122 Trento - tel. 0461 213111 - e-mail: [Contatta](mailto:Contatta)



Legge 23 dicembre 2005, n. 266

**" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
( legge finanziaria 2006 ) "**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211

(...)

**Art 1 comma 168**

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

<http://www.camera.it/parlam/leggi/05266l.htm>



Legge 5 maggio 2009, n. 42

## "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2009

(...)

### **Art. 1.**

*(Ambito di intervento)*

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

### **Art. 2.**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata

«Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti *internet* dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e

può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

- aa)* previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z)* a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h)*, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- bb)* garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
- cc)* previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- dd)* trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;
- ee)* riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota *standard* e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
- ff)* definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
- gg)* individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
- hh)* territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
- ii)* tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
- ll)* certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
- mm)* individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera *h)*. Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

#### **Art. 15.**

*(Finanziamento delle città metropolitane)*

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).

#### **Art. 17.**

*(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

#### **Art. 18.**

*(Patto di convergenza)*

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo nonché un percorso di

convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

## **Art. 22.**

### *(Perequazione infrastrutturale)*

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a*) estensione delle superfici territoriali;
- b*) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c*) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
- d*) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- e*) particolari requisiti delle zone di montagna;
- f*) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g*) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

## **Art. 26.**

### *(Contrasto dell'evasione fiscale)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;
- b*) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

## **Art. 27.**

### *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti

medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

*a*) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

*b*) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

*c*) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d*).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n. 243

(...)

**Ar. 2, comma 106**

24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

100. All'articolo 1, comma 796, lettera *t*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

101. Al comma 8-*bis* dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.

103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

*a*) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

*b*) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

*c*) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

*d*) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma

8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.

105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) sono abrogati la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;


*b*) all'articolo 69, comma 2, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

*c*) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;



## "Legge di contabilità e finanza pubblica"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n. 245

(...)

**Artt.: 13; 14.**

### MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 13.

*(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

Art. 14.

*(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)*

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano

verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

# LEGGE SUI CONTRATTI E SUI BENI PROVINCIALI

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (<sup>1</sup>)

**Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento**

(b.u. 31 luglio 1990, n. 35)

Art 21 comma 4

## Art. 21 *Trattativa privata*

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

- a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
- b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
- b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
- c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
- d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
- e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
- f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
- g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- h) allorché il valore del contratto non superi euro 176.000,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;
- i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione

nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;

l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

**4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 42.600,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.**

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.

5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti (<sup>18</sup>).

(...)

**art 39 quater , comma 4**

Art. 39 quater

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

**4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo.**

5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul

luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati  
(<sup>46</sup>).



SUPPLEMENTO N. 2

BEIBLATT NR. 2

ANNO 2002

JAHR 2002

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[S232020125547|P016|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
28 giugno 2002, n. 1431

**Patto territoriale della Val di Gresta: aggiornamento del protocollo d'intesa, riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ed approvazione dei bandi normativi per progetti di investimento privati**

[S232020126234|A090|]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
12 luglio 2002, n. 1627

**Approvazione di criteri e modalità per la presentazione, l'esame ed il finanziamento di progetti triennali per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed alcoldipendenza correlata**

[S232020126269|C189|D040|]

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE  
16 luglio 2002

**Contratto collettivo provinciale di lavoro concernente distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia Autonoma di Trento - 1998-2001**

ANNO 2002

JAHR 2002

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

[B032020126333|B030|]

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

[AM32020126333|B030|]

REGIONALGESETZ vom 22. Juli 2002, Nr. 2

**Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)**

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

ART. 2 →

*Art. 1  
(Previdenza ed assicurazioni sociali)*

1. Le finalità di cui all'articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l'anno 2002 con una somma di Euro 25.822.845,00. Alla copertura della nuova spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

*Art. 2  
(Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni)*

1. La Regione Trentino-Alto Adige applica nell'esercizio della propria attività la normativa provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni (LP n. 23/1990 e LP n. 26/1993).

*Art. 3  
(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 luglio 2002

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
C. ANDREOTTI

*Art. 1  
(Fürsorge und Sozialversicherungen)*

1. Die Maßnahmen gemäß Artikel 66 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 werden für das Jahr 2002 mit einem Betrag in Höhe von 25.822.845,00 Euro neu finanziert. Die neue Ausgabe, die aus der Durchführung dieses Gesetzes entsteht, wird durch Inanspruchnahme eines entsprechenden Betrages gedeckt, der dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre entnommen wird.

*Art. 2  
(Anwendung von Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung)*

1. Die Region Trentino-Südtirol wendet bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung an (LG Nr. 23/1990 und LG Nr. 26/1993).

*Art. 3  
(Inkrafttreten)*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird.

Trient, 22. Juli 2002

DER PRÄSIDENT DER REGION  
C. ANDREOTTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO32020126028|S050|R050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

11 giugno 2002, n. 12-102/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 12.7.2002, registro 1, foglio 3)

**Regolamento concernente le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

Prov. TN.

## LEGGE PROVINCIALE SULLA FINANZA LOCALE

Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (1)

### Norme in materia di finanza locale

(b.u. 23 novembre 1993, n. 57)

#### Capo I

#### *Autonomia e responsabilità dei comuni*

##### Art. 1

##### *Oggetto della legge*

1. La presente legge disciplina la finanza locale della Provincia autonoma di Trento in attuazione degli articoli 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972, come modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria" e degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale".

##### Art. 2

##### *Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia*

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.

2. Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, sulla base dei trasferimenti riconosciuti con l'accordo relativo all'esercizio 2006, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato.

3. La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in relazione:

- a) alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali;
- b) al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale;
- c) negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2.

3 bis. In attesa dell'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a partire dall'esercizio finanziario 2011 spetta ai comuni la totalità del gettito di competenza della Provincia relativamente ai seguenti tributi erariali:

- a) l'imposta di registro e di bollo sugli atti previsti dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e l'imposta di registro e di bollo applicata ai contratti di locazione relativi a immobili,

determinabili anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

- b) le imposte e i diritti catastali previsti dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali);
- c) la quota parte del gettito IRPEF relativa agli immobili previsti dagli articoli da 25 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), determinabile anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3 ter. Il trasferimento delle somme spettanti a ciascun ente ai sensi del comma 3 bis avviene in base alla localizzazione territoriale degli immobili che costituiscono presupposto per l'applicazione dei singoli tributi.

3 quater. Per l'esercizio finanziario 2011 la Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni ai sensi del comma 3 bis con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi di imposta periodicamente determinati. La Giunta ripartisce inoltre il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi del medesimo comma 3 bis. Per il medesimo esercizio i comuni sono autorizzati ad accertare e contabilizzare le risorse spettanti ai sensi del primo periodo quale quota parte del fondo perequativo previsto dall'articolo 6; a tale fine la Provincia contabilizza le medesime risorse sulle partite di giro del proprio bilancio.

3 quinquies. Con successiva disposizione sono stabiliti i criteri e i parametri per disciplinare le modalità di compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali, anche in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli articoli 75 e 80, comma 1 ter, dello Statuto speciale.

3 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del federalismo municipale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Qualora entro il 31 marzo 2011 il predetto decreto non sia entrato in vigore, le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non trovano applicazione per l'anno 2011 e la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), le occorrenti variazioni di bilancio <sup>(2)</sup>.



### Art. 3

#### *Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale*

1. In sede di definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno <sup>(3)</sup>.

### Art. 4

## § 7

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 49 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali  
1973**TITOLO I****Organi della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano****1.**

(1) Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2.-6. 2)

**7.**

(1)(2)2)

(3) Il progetto di legge, previsto dall'articolo 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

8.-9. 2)

**10.**

(1) Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

11.-14. 2)

**15.**

(1) L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:

"Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di...)".

"Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di...) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".

(2) Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (rispettivamente: della Provincia)".

(3) Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

**16.**

(1) Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione gli annunci e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunci legali delle province, nonché quelli richiesti dagli interessati.

(2) I Fogli degli annunci legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della Regione.

(3) Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della Regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.

(4) Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della Regione di atti e provvedimenti dello Stato nonché quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

17.

(1) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 59 dello statuto, è gratuita.

18.

(1) Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

19.

(1) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

(2) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province.

(3) Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

(4) Il Presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province. 3)

20.-22. 2)

23.

(1) La norma dell'articolo 61, primo comma, dello statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

(2) La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

24.

(1) Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

(2) Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del Consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'articolo 56 dello statuto, nonché per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

(3) In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

(4) Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione, rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

(5) Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

---

## TITOLO II

### Funzioni regionali in materia di commercio con l'estero, Libri fondiari, Enti locali, Casse di malattia, giudici conciliatori

25.

(1) La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'articolo 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la Regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

26.

(1) L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero

destinate alla regione.

(2) La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'articolo 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la Regione.

27. 2)

28. 4)

29.

(1) Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria.

30.

(1) Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.

31.

(1) Agli effetti dell'articolo 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

(2) Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune. 5)

(3) Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

(4) Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

---

### TITOLO III

#### Della rappresentanza del Governo nella Regione e nelle Province

32.

(1) I commissari del Governo di cui all'articolo 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

33.

(1) In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

34.

(1) Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1<sup>a</sup> classe ed è assegnato un alloggio di servizio. 6)

35.

(1) Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni, a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede. 7)

(2) È escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede. 7)

(3) La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento

delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(4) All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.8)

(5) Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto, delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(6) Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8)

### 36.

(1) La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

(2) Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

37.-38. 2)

---

## TITOLO IV

### Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione e delle Province

39. 9)

40. 10)

### 41.

(1) La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. 11)

---

## TITOLO V

### Controllo sugli atti della Regione e delle Province

42.-50. 12)

---

## TITOLO VI

### Norme transitorie e finali

### 51.

(1) Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

### 52.

(1) Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle Province ai sensi dell'articolo 111 dello statuto, le Province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione dalle Province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle Province o ad uffici regionali operanti per conto delle Province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

**53.**

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'articolo 12 13), e i titoli I, VI, VIII, escluso l'articolo 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'articolo 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

- 
- 1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
  - 2) Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.
  - 3) Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 13 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.
  - 4) Abrogato dall'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.
  - 5) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 296.
  - 6) L'art. 34 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.
  - 7) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.
  - 8) Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
  - 9) L'art. 39 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
  - 10) L'art. 40 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
  - 11) L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
  - 12) Abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.
  - 13) Vedi l'art. 12 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414:

**12.**

(1) Qualora il Presidente della giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. In caso di inadempienza del sindaco, provvede il Presidente della giunta provinciale.



## § 7

## DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 1. Februar 1973, Nr. 49 1)

—  
**Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region**  
 1973

**I. ABSCHNITT****Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen****1.**

(1) Das in den nachstehenden Bestimmungen genannte Statut ist jenes, das als vereinheitlichter Text der das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffenden Verfassungsgesetze mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, genehmigt wurde.

2.-6. 2)

**7.**

(1)(2)2)

(3) Der im Artikel 35 des Statutes vorgesehene Gesetzentwurf stellt eine Ausübung der Gesetzesinitiative im Sinne des Artikels 71 der Verfassung dar.

8.-9. 2)

**10.**

(1) In den Fällen, in denen das Einvernehmen oder die Teilnahme von Regional- oder Landesorganen an den Entscheidungen von Regierungsorganen vorgesehen ist, ergreift, wenn es sich um Teilnahme am Ministerrat handelt, der Präsident des Ministerrates oder, in den anderen Fällen, der zuständige Minister die Initiative.

11.-14. 2)

**15.**

(1) Die Regional- und Landesgesetze werden mit der nachstehenden Formel erlassen:

"Region Trentino-Südtirol (bzw.: Provinz...)"

"Der Regionalrat (bzw.: der Landtag) hat genehmigt und der Präsident des Regionalausschusses (bzw.: der Landeshauptmann) verkündet".

(2) Auf den Wortlaut des Gesetzes folgt die Formel: "Dieses Gesetz ist im "Amtsblatt" der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz (bzw. Landesgesetz) zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen".

(3) Auf den Wortlaut der Regional- und Landesverordnungen folgt die Formel: "Dieses Dekret ist im "Amtsblatt" der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen".

**16.**

(1) Außer den Regional- und Landesgesetzen und den Regional- und Landesverordnungen werden im "Amtsblatt" der Region die in den Gesetzen und Verordnungen der Region und der Provinzen vorgeschriebenen Mitteilungen und Kundmachungen sowie jene, deren Veröffentlichung in den Amtsanzeigern der Provinzen vorgeschrieben ist, und jene, deren Veröffentlichung von den Betroffenen verlangt wird, veröffentlicht.

(2) Das Amtsblatt der Region ersetzt für alle Wirkungen die Amtsanzeiger der Provinzen.

(3) Die Anzeigen und der Bezug des "Amtsblattes" der Region werden sinngemäß durch die für das Gesetzblatt der Republik geltenden Bestimmungen geregelt.

(4) Mit Regionalgesetz werden die Vorschriften für die unentgeltliche Veröffentlichung von Akten und Maßnahmen des Staates sowie jene für die Veröffentlichung, auch in deutscher Sprache, von Akten und Maßnahmen der Region

und der Provinzen im "Amtsblatt" der Region festgelegt.

17.

(1) Die Kundmachung der Gesetze und Verordnungen der Region und der Provinzen in der eigenen Rubrik des Gesetzblattes im Sinne des Artikels 59 des Statutes erfolgt unentgeltlich.

18.

(1) Die Organe des Staates, der Region und der Provinzen sind gehalten, sich gegenseitig und auf Verlangen die für die Abwicklung ihrer Funktionen nützlichen Angaben über den Regierungskommissär, je nach der entsprechenden Zuständigkeit, zu liefern.

19.

(1) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner haben, wenn sie an den Sitzungen des Ministerrates teilnehmen, kein Stimmrecht.

(2) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner werden zu den Sitzungen des Ministerrates geladen, wenn der Ministerrat berufen ist, Gesetzentwürfe, Akte mit Gesetzeskraft, Akte oder Maßnahmen, die den Zuständigkeitsbereich der Region oder der Provinzen betreffen, zu genehmigen.

(3) Der Präsident des Regionalausschusses und der Landeshauptmann von Südtirol werden außerdem zu den Sitzungen des Ministerrates geladen, wenn der Ministerrat berufen ist, über Angelegenheiten zu beschließen, die die Anwendung des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und der ladinischen sprachlichen Minderheit betreffen.

(4) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner werden außerdem, um angehört zu werden, auch zu den Sitzungen der Ausschüsse oder Gremien geladen, die kraft Gesetzes oder Übertragung in die Zuständigkeit des Ministerrates fallende Angelegenheiten behandeln, falls diese die Region bzw. die Provinzen betreffen. 3)

20.-22. 2)

23.

(1) Die Vorschrift des Artikels 61 Absatz 1 des Statutes ist nur auf die öffentlichen Körperschaften anwendbar, die ihre Tätigkeit in der Provinz Bozen oder in beiden Provinzen der Region ausüben.

(2) Die Zusammensetzung der Kollegialorgane der im vorhergehenden Absatz angegebenen Körperschaften hat der Stärke der Sprachgruppen in den betreffenden Ortschaften zu entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

24.

(1) In dem im Artikel 56 Absatz 2 des Statutes vorgesehenen Fall wird die Anfechtung in kollektiver Form eingebracht.

(2) Die Geschäftsordnung des Regionalrates und jene des Südtiroler Landtages bestimmen Näheres zur Einbringung des Antrages auf Abstimmung nach Sprachgruppen gemäß Artikel 56 Absatz 1 des Statutes sowie zur Feststellung, ob die Bedingungen gemäß Absatz 2 desselben Artikels vorliegen.

(3) Auf jeden Fall kann der Antrag auf Abstimmung nach Sprachgruppen bis zu dem Augenblick eingebracht werden, in dem zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf übergegangen wird.

(4) Zugleich mit der Anfechtung gemäß Absatz 1 dieses Artikels ist eine vom Sekretär des Regionalrates oder des Landtages ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, mit der die Einbringung des Antrages oder das Vorliegen der Bedingungen nach den vorhergehenden Absätzen bestätigt wird.

(5) Die Gerichtskosten und die Spesen für den Rechtsbeistand gehen zu Lasten des Haushaltes des Regionalrates bzw. des Südtiroler Landtages.

---

## II. ABSCHNITT

### Befugnisse der Region betreffend die Sachgebiete Außenhandel, Grundbuch, örtliche Körperschaften, Wechselseitige Krankenkassen, Friedensrichter

25.

(1) Die im Artikel 85 des Statutes vorgesehene Befugnis der Region, Warenaustauschgeschäfte mit dem Ausland zu bewilligen, wird auf Grund von Vereinbarungen ausgeübt, die unter Berücksichtigung der Erfordernisse der regionalen

Wirtschaft zwischen der Regierung und der Region getroffen werden.

**26.**

(1) Das italienische Wechselamt führt Rechnung über die Devisen, die aus der Ausfuhr von aus der Region stammenden oder in ihr erzeugten Waren ins Ausland herrühren, sowie über die Devisen, die für die direkte Einfuhr von für die Region bestimmten Waren aus dem Ausland verwendet werden.

(2) Der Anteil an der allfälligen Aktivdifferenz nach Artikel 86 des Statutes wird am Ende eines jeden Jahres zwischen der Regierung und der Region einvernehmlich festgesetzt.

27. 2)

28. 4)

**29.**

(1) Die Gesetze der Region dürfen nicht von den Bestimmungen der Staatsgesetze auf dem Gebiet der Wirksamkeit des Grundbuches und der gerichtlichen Kontrollen über die Grundbuchvorgänge abweichen, und alle der Gerichtsbehörde zustehenden Befugnisse bleiben aufrecht.

**30.**

(1) Die Urschriften der Grundbuchsdekrete werden zusammen mit den Gesuchen bei den Grundbuchämtern aufbewahrt.

**31.**

(1) Für die Wirkungen des Artikels 7 des Statutes wird die betroffene Bevölkerung angehört, indem die in den Wählerlisten der Gemeinden, deren Abgrenzung und Benennung geändert wird, eingetragenen Wähler nach Vorschriften, die mit Regionalgesetz festzusetzen sind, durch Volksbefragung befragt werden.

(2) Sprechen sich die Gemeinderäte der Gemeinden, deren Gebietsabgrenzung geändert werden soll, mit der Mehrheit von drei Vierteln der der Gemeinde zugeteilten Gemeinderatsmitglieder für die Änderung der Gebietsabgrenzung aus, so kann der Regionalrat mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der der Region zugeteilten Abgeordneten beschließen, daß an der Volksbefragung nur die Wähler der Fraktion, die um Erhebung zur selbständigen Gemeinde angesucht hat, oder jenes Gebietsteiles, der von einer Gemeinde auf die andere übergehen soll, teilnehmen. 5)

(3) Keine Volksbefragung wird abgehalten, wenn der Regionalrat auf Grund der Verfahrensakten der Ansicht ist, daß der Antrag einer Fraktion auf Errichtung zur selbständigen Gemeinde auf keinen Fall angenommen werden kann, weil die örtlichen Verhältnisse dem entgegenstehen oder weil die neuen Gemeinden keine ausreichenden Mittel zur Besorgung der öffentlichen Dienste besitzen.

(4) Ebenso kann bei einem Vorschlag auf Umbenennung der Gemeinde von der Volksbefragung abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 zutreffen.

---

### **III. ABSCHNITT**

#### **Über die Vertretung der Regierung in der Region und in den Provinzen**

**32.**

(1) Die Regierungskommissäre nach Artikel 87 des Statutes werden mit Dekret des Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Innenminister nach Beschluß des Ministerrates ernannt. Sie haben ihren Sitz in Trient bzw. Bozen.

**33.**

(1) Bei Abwesenheit oder Verhinderung werden die Regierungskommissäre vom ranghöchsten oder dienstältesten Beamten vertreten, der beim Amt des Regierungskommissärs Dienst leistet.

**34.**

(1) Den Regierungskommissären gebührt die Besoldung eines Präfekten erster Klasse, und es wird ihnen eine Dienstwohnung zugewiesen. 6)

**35.**

- (1) Für die Tätigkeit ihres Amtes verfügen die Regierungskommissäre über außerhalb des Stellenplanes gesetztes Personal der staatlichen Verwaltungen. Dem Personal der zentralen Stellenpläne gebührt die Besoldung nach Artikel 8 des Statthalter-Legislativdekrets vom 7. Juni 1945, Nr. 320, und der nachfolgenden Abänderungen; dem Personal der provinziellen Stellenpläne wird die in den geltenden Bestimmungen für den Dienstsitzwechsel vorgesehene Besoldung entrichtet. 7)
- (2) Von dieser Besoldung ausgenommen ist das Staatspersonal, das bereits am selben Dienstsitz Dienst leistet. 7)
- (3) Die Zusammensetzung des Amtes des Regierungskommissariats für die Provinz und jene der entsprechenden Organe in den Regionen mit Normalstatut ist gleichartig, wobei die Ämter für die Ausübung der Funktionen eines Präfekten und das im Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, vorgesehene einzige Amt für das staatliche Personal hinzugefügt werden. Die entsprechenden mit der Geschäftsordnung zusammenhängenden Maßnahmen werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Minister für öffentliches Verwaltungswesen und Regionalangelegenheiten, dem Innenminister und dem Schatzminister verfügt. 8)
- (4) Für die Zwecke der Wirksamkeit und der umgehenden Abwicklung der Verfahren für die Besetzung der Stellen laut Artikel 89 des Statutes für die Region Trentino-Südtirol sowie für die Gewährleistung der besonderen in dieser Region geltenden Pflicht der Zweisprachigkeit erweist es sich als notwendig, die Anzahl der Stellen der örtlichen Stellenpläne des Präsidiums des Ministerrates in bezug auf das Regierungskommissariat für die Provinz Bozen zu erhöhen. Diese Maßnahme ist bei der Durchführung der im Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes vom 15. März 1997, Nr. 59, vorgesehenen Ermächtigung vorzunehmen, und zwar ohne auf dem Staatshaushalt zu lasten. 8)
- (5) Bei der Anwendung der obengenannten Ermächtigung werden außerdem die Erfordernisse des Personals berücksichtigt, das zum Regierungskommissariat für die Provinz Bozen abzuordnen oder diesem außerhalb des Stellenplanes zuzuweisen ist. Die Abordnung von Personal bzw. die Zuweisung von außerplanmäßigem Personal wird mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Minister für öffentliches Verwaltungswesen und Regionalangelegenheiten, dem Innenminister und dem Schatzminister verfügt. 8)
- (6) In Erwartung der Neufestsetzung der Planstellen laut vorstehendem Absatz 4 und der entsprechenden Einstellungen verfügt der Regierungskommissär die Abstellung von Bediensteten der örtlichen Stellenpläne in seine Ämter, und zwar ohne auf dem Staatshaushalt zu lasten. 8)

**36.**

- (1) Die Ausgabe für die den Regierungskommissären gebührende Vergütung und für die Tätigkeit des entsprechenden Amtes geht zu Lasten des Staatshaushaltes.
- (2) Alle Ausgaben für die Vertretung der Regierung in der Region werden in den Voranschlag der Ausgaben des Schatzministeriums, Rubrik Präsidium des Ministerrates, eingefügt.

37.-38. 2)

---

**IV. ABSCHNITT****Befugnisse der Staatsadvokatur hinsichtlich der Region und der Provinzen**

39. 9)

40. 10)

**41.**

- (1) Die Region, die Provinzen, die Gemeinden und die anderen örtlichen Körperschaften können den Rechtsbeistand der Staatsadvokatur in Anspruch nehmen. 11)

---

**V. ABSCHNITT****Kontrolle über die Akte der Region und der Provinzen**

42.-50. 12)

---

**VI. ABSCHNITT****Übergangs- und Schlußbestimmungen****51.**

- (1) Die früher erlassenen und den Regierungskommissär in der Region Trentino-Südtirol betreffenden

Durchführungsbestimmungen zum Statut gelten als auf den Regierungskommissär für die Provinz Trient und auf den Regierungskommissär für die Provinz Bozen je nach der entsprechenden, im Artikel 87 des Statutes vorgesehenen Zuständigkeit bezogen.

## 52.

(1) Solange der Übergang von Regionalpersonal auf die Provinzen im Sinne des Artikels 111 des Statutes nicht erfolgt ist, übernehmen die Provinzen zu Lasten ihrer Haushalte mit Ablauf vom 1. Jänner 1973 die Aufwendungen, mit denen der Region die Ausgaben für die Gehälter und anderen festen und zusätzlichen Bezüge ersetzt werden, welche dem planmäßigen und außerplanmäßigen Personal der Region zustehen, das mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses den Provinzen zur Verfügung gestellt wurde und auf die Provinzen übertragenen Regionalämtern oder solchen Regionalämtern zugeteilt ist, die für Rechnung der Provinzen auf Sachgebieten tätig sind, welche auf Grund des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1, in die Zuständigkeit der Provinzen übergegangen sind.

## 53.

(1) Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 12. Dezember 1948, Nr. 1414, mit Ausnahme des Artikels 12 13) und der I., VI., VIII. Abschnitt mit Ausnahme des Artikels 39, der IX., X., XII. Abschnitt, Kap. I und 2 mit Ausnahme des Artikels 57, 3 und 5, der XIII. Abschnitt mit Ausnahme des Artikels 68, der XV. und XVI. Abschnitt des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574, sind aufgehoben.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Sammlung der Gesetze und Dekrete der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

1) Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G. Bl. vom 31. März 1973, Nr. 84; die deutsche Übersetzung wurde im A.Bl. vom 29. September 1979, Nr. 49 - Sondernummer, veröffentlicht.

2) Aufgehoben durch Art. 7 Absatz 2 des Gv. D. vom 18. Dezember 2002, Nr. 309.

3) Absatz 4 wurde angefügt durch Art. 13 des D.P.R. vom 19. November 1987, Nr. 526.

4) Aufgehoben durch Art. 6 Absatz 7 des L.D. vom 16. März 1992, Nr. 267.

5) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 296.

6) Art. 34 wurde geändert durch Art. 1 des D.P.R. vom 1. November 1973, Nr. 688.

7) Die Absätze 1 und 2 wurden geändert durch Art. 2 des D.P.R. vom 1. November 1973, Nr. 688.

8) Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 14 des Gv. D. vom 9. September 1997, Nr. 354.

9) Art. 39 wurde aufgehoben durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.

10) Art. 40 wurde aufgehoben durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.

11) Art. 41 wurde ersetzt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.

12) Außer Kraft gesetzt durch Art. 11 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 305.

13) Siehe Art. 12 des D.P.R. vom 12. Dezember 1948, Nr. 1414:

## 12.

(1) Falls der Landeshauptmann die im zweiten Absatz des Artikels 46 des Verfassungsgesetzes 26. Februar 1948, Nr. 5, vorgesehenen Anordnungen zu treffen unterläßt, steht die Befugnis, diese Anordnungen zu treffen, dem Regierungskommissär zu, im Falle der Nichterfüllung seitens des Bürgermeisters ist der Landeshauptmann zuständig.



la Commissario del Governo, riguardi dello Stato, sono sottoposti al controllo della Ragioneria generale dello Stato

gli atti riguardanti il personale dell'Amministrazione delle strade - A.N.A.S.

la Commissario del Governo, riguardanti le disposizioni ad ordinamento autonomo, di dette aziende secondo le modalità determinanti.

il decreto del Presidente della Repubblica e anche al personale di cui all'ultimo

del decreto del Presidente della Repubblica al penultimo comma dell'art. 4 del decreto 29 aprile 1982, n. 327, è soppresso il testo di coloro che hanno conseguito il titolo di cui al comma 1 del citato art. 4 del decreto 24 luglio 1976, n. 752, precedentemente al presente decreto.

la lettera B), 11, 17, 18 lettera A), 21 e 22, del decreto della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e il presente decreto con i numeri 1, 2,

TABELLE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 526:  
**Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

(In G.U. 28 dicembre 1987, n. 301; in B.U. 7 marzo 1989, n. 11, suppl. ord. n. 1)

Art. 1. - ..... 1)

Art. 2. - ..... 2)

**Art. 3.** - La Regione e le Province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli artt. 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.

In caso di delega di funzioni amministrative statali alla Regione o alle Province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i Presidenti delle Giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le Province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai Presidenti delle Giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.

Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19,

1) Aggiunge un comma all'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 ed abroga l'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686.

2) Sostituisce l'art. 3 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686.

non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.

I Presidenti delle Giunte provinciali trasmettono ai rispettivi Commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facoltà degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti. D.P.R. 19.12.1987, n. 526

**Art. 4.** - .....

**Art. 5.** - Il Governo della Repubblica, per il tramite del Commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione Trentino-Alto Adige e rispettivamente alle Province di Trento e di Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

**Art. 6.** - Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli artt. 4 e 5 e, rispettivamente, artt. 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione.

**Art. 7.** - La Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

<sup>3)</sup> Sostituisce il comma primo dell'art. 8 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686.

iali, sono attribuite ai comuni, che le  
dall'articolo medesimo, in aggiunta  
elle vigenti disposizioni.

trasmettono ai rispettivi Commissari  
munali in materia di polizia locale, ur-  
modifica degli stessi, dopo che essi

sicurezza, resta ferma la facoltà degli  
ica sicurezza di accedere in qualun-  
di attività soggette ad autorizzazioni  
mi, allo scopo di vigilare sull'osser-  
o regola D.P.R. 19.12.1987, n. 526.

3)

ca, per il tramite del Commissario del  
ercizio delle funzioni amministrative  
ige e rispettivamente alle Province di  
ad osservarle, ed esercita il potere di  
ge 22 luglio 1975, n. 382.

ntino-Alto Adige ed alle Province di  
di agli artt. 4 e 5 e, rispettivamente, 8  
ione dei regolamenti della Comunità  
adano una normazione integrativa o

di Trento e di Bolzano, nelle materie  
are immediata attuazione alle racco-  
lvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo  
iazione dei predetti atti comunitari.

D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686.

**Art. 8.** - Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione o la Provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.

**Art. 9.** - La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della Regione e delle Province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto.

Le funzioni amministrative in materia di «polizia locale, urbana e rurale» vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'art. 9, punti 1 e 6, e dell'art. 20 dello statuto stesso.

Fra le funzioni amministrative trasferite alla Regione e alle Province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**Art. 10.** - Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 9, è attribuita alla Regione e alle Province, in aggiunta alle funzioni amministrative già di loro competenza, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel territorio della suddetta Regione, sia ancora di competenza statale nel territorio stesso, nonché ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario e non sia stata ancora estesa alla Regione o alle Province.

Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.

**Art. 11.** - Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla Regione o alle Province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'art. 16 dello statuto speciale.

Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla Regione o alle Province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria.

Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla Regione o alle Province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.

**Art. 12.** - Sono estesi alla Regione e alle Province, in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per esse previsti.

**Art. 13.** - ..... 4)

**Art. 14.** - ..... 5)

**Art. 15.** - Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della Regione o delle Province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

<sup>4)</sup> Aggiunge un comma all'art. 19 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49.

<sup>5)</sup> Integra la lett. g) dell'art. 8 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

comma 2, le funzioni delegate alle  
 decreto del Presidente della Repub-  
 spettino per competenza propria o  
 vengono delegate ai predetti enti in  
 ciale.

tatuto ordinario in forza del decreto  
 io 1977, n. 616, qualora riguardino  
 o statuto speciale, sono trasferite,  
 ince autonome per la parte che già

el Presidente della Repubblica 24  
 i ordinario, per la parte che esorbiti  
 speciale alla Regione o alle Provin-  
 enti in relazione alle materie di ri-

e alle Province, in quanto non ne  
 attribuiti alle regioni a statuto ordi-  
 Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  
 limiti per esse previsti.

.....4)

.....5)

re che le leggi generali dello Stato  
 t. 128 della Costituzione, debbono  
 ai comuni siti nelle province di  
 o nelle materie di competenza della  
 lo, e negli stessi limiti, debbono in-  
 ioni di cui al decreto del Presidente

\* febbraio 1973, n. 49.  
 arzo 1974, n. 279.

Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle  
 materie di competenza della Regione o delle Province si provvede con legge  
 regionale ai sensi dell'art. 5, punto 1), dello statuto. Qualora dette funzioni  
 rientrino nella competenza delle Province, la legge regionale viene adottata  
 su concorde richiesta delle Province stesse.

**Art. 16.** - ..... 6)

**Art. 17.** - Spetta alla Regione e alle Province l'esercizio delle funzioni  
 amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di dona-  
 zioni, eredità e legati, da parte di enti pubblici locali e delle persone giuridi-  
 che private, di cui all'art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, operanti  
 nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza.

Nelle materie che esulano dalla competenza della Regione e delle  
 Province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai Presidenti delle  
 Giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti  
 nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui  
 all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118.

**Art. 18.** - Le materie «miniere, comprese le acque minerali e termali»,  
 «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» e «assistenza scolastica  
 universitaria» sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.

6) Sostituisce l'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472.

etroffenen Maßnahmen be-  
en unterliegen der Kontrolle  
hnungsamtes des Staates

unterliegen die das Perso-  
Staatsstraßenverwaltung

maßnahmen betreffend das  
tonomer Ordnung unterlie-  
ebe nach den in den ent-  
stimmungen und Vorschrif-

nten der Republik vom 26.  
ach Art. 46 letzter Absatz

retes des Präsidenten der  
zten Absatz des Art. 4 des  
29. April 1982, Nr. 327  
Berdem auf die Personen  
nten Art. 4 des Dekretes  
Nr. 752 vorgesehene Be-  
hen vor dem Inkrafttreten

ler Republik vom 26. Juli  
B), 11, 17, 18 Buchst. A),  
legten Tabellen 1, 2, 3, 4,

ELLEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7<sup>1)</sup>

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 19. November 1987, Nr. 526:  
**Ausdehnung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der  
Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 auf die Region Trentino-Südtirol  
und auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen**

(Im GBl. vom 28. Dezember 1987, Nr. 301; im ABl. vom 7. März 1989, Nr. 11, ord.  
Beibl. Nr. 1)

Art. 1. - .....<sup>1)</sup>

Art. 2. - .....<sup>2)</sup>

**Art. 3.** - Die Region und die Provinzen Trient und Bozen üben im Sinne  
und im Rahmen des Art. 16 des Statutes die Befugnisse der Verwaltungspolizei betreffend die ihnen zustehenden Aufgaben auf den Sachgebieten aus, die ihnen durch die Art. 4, 5, 6 bzw. 8, 9 und 10 des Statutes übertragen und darin aufgezählt sind.

Im Falle der Übertragung staatlicher Verwaltungsaufgaben auf die Region oder auf die Provinzen gilt die Übertragung auch für die damit zusammenhängenden Verwaltungspolizeibefugnisse.

Zusätzlich zu den Aufgaben nach Art. 3 Abs. 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 686 üben die Landeshauptmänner im Sinne des Art. 20 Abs. 1 des Statutes die den Behörden für die öffentliche Sicherheit obliegenden Aufgaben aus, die in den geltenden Gesetzen hinsichtlich der Maßnahmen nach Art. 19 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 vorgesehen sind und die nach Abs. 1 in die Zuständigkeit der Provinzen fallen. Falls die Provinzen eigene Aufgaben der Verwaltungspolizei im Sinne des genannten Art. 19 den Gemeinden übertragen, haben die Bürgermeister dieser Gemeinden die Weisungen zu befolgen, die von den Landeshauptmännern im Interesse mit der Ausübung dieser Aufgaben verbundener Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit erteilt werden.

<sup>1)</sup> Fügt dem Art. 2 des DPR vom 1. November 1973, Nr. 691 einen neuen Absatz an und setzt den Art. 2 des DPR vom 1. November 1973, Nr. 686 außer Kraft.

<sup>2)</sup> Ersetzt den Art. 3 des DPR vom 1. November 1973, Nr. 686.

Die Aufgaben nach Art. 19 Abs. 1 Z. 14 und 17, die nicht in die Zuständigkeit der Provinzen fallen, werden den Gemeinden übertragen, die sie im Sinne und nach den Vorschriften desselben Artikels zusätzlich zu den von ihnen nach den geltenden Bestimmungen wahrgenommenen Aufgaben ausüben.

Die Landeshauptmänner übermitteln den zuständigen Regierungskommissären eine Ausfertigung der Gemeindeverordnungen auf dem Gebiet der Ortspolizei in Stadt und Land und ihrer allfälligen Änderungen, sobald sie rechtswirksam geworden sind.

Die Befugnis der Organe der Sicherheitsbehörde, zur Kontrolle der öffentlichen Sicherheit jederzeit die Räume zu betreten, die für die Ausübung der im Sinne der vorstehenden Absätze polizeilich bewilligungspflichtigen Tätigkeiten bestimmt sind, um die Einhaltung der in Gesetzen oder Verordnungen des Staates, der Provinzen und der örtlichen Körperschaften vorgesehenen Vorschriften zu überwachen, bleibt unberührt.

**Art. 4.** - .....<sup>3)</sup>

**Art. 5.** - Die Regierung der Republik erteilt durch den Regierungskommissär für die Wahrnehmung der der Region Trentino-Südtirol bzw. den Provinzen Trient und Bozen übertragenen Verwaltungsaufgaben Weisungen, die diese zu befolgen haben, und übt die im Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 1975, Nr. 382 vorgesehene Ersatzbefugnis aus.

**Art. 6.** - Der Region Trentino-Südtirol und den Provinzen Trient und Bozen steht es zu, auf den Sachgebieten nach Art. 4 und 5 bzw. Art. 8 und 9 des Statutes für die Durchführung der Verordnungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu sorgen, falls diese eine ergänzende Regelung oder eine durchführende Verwaltungstätigkeit erfordern.

**Art. 7.** - Die Region und die Provinzen Trient und Bozen können auf den Sachgebieten ihrer ausschließlichen Zuständigkeit die Empfehlungen und Richtlinien der Gemeinschaft unmittelbar durchführen, unbeschadet der Anpassung an die Gesetze des Staates über die Durchführung der genann-

---

<sup>3)</sup> Ersetzt den Art. 8 Abs. 1 des DPR vom 1. November 1973, Nr. 686.

und 17, die nicht in die Zustän-  
meinden übertragen, die sie im  
7 Artikels zusätzlich zu den von  
7 wahrgenommenen Aufgaben

en zuständigen Regierungskom-  
rordnungen auf dem Gebiet der  
fälligen Änderungen, sobald sie

itsbehörde, zur Kontrolle der öf-  
u betreten, die für die Ausübung  
olizeilich bewilligungspflichtigen  
ig der in Gesetzen oder Verord-  
er örtlichen Körperschaften vor-  
ibt unberührt.

3)

erteilt durch den Regierungs-  
region Trentino-Südtirol bzw. den  
Verwaltungsaufgaben Weisun-  
die im Art. 2 des Gesetzes vom  
efugnis aus.

nd den Provinzen Trient und Bo-  
h Art. 4 und 5 bzw. Art. 8 und 9  
dnungen der Europäischen Wirt-  
eine ergänzende Regelung oder  
ordern.

n Trient und Bozen können auf  
Zuständigkeit die Empfehlungen  
ar durchführen, unbeschadet der  
er die Durchführung der genann-

ember 1973, Nr. 686.

ten Maßnahmen der Gemeinschaft im Rahmen des Sonderstatutes.

**Art. 8.** - Bei erwiesener Untätigkeit der Organe der Region und der Provinzen, die zur Nichterfüllung von Verpflichtungen aus der Gemeinschaft führt, kann die Regierung der Republik mit Beschluß des Ministerrates nach Einholen der Stellungnahme der Parlamentskommission für regionale Angelegenheiten und nach Anhörung der Region oder der betroffenen Provinz eine angemessene Frist für das Tätigwerden vorschreiben.

Falls die Untätigkeit der Organe der Region oder der Provinzen nach Ablauf dieser Frist andauert, kann der Ministerrat anstelle der vorewähnten Organe die notwendigen Maßnahmen erlassen.

**Art. 9.** - Die Festlegung der Verwaltungsbefugnisse gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 für jedes darin erfaßte Sachgebiet gilt auch für die Verwaltungsbefugnisse der Region und der Provinzen hinsichtlich der einschlägigen, in den Art. 4, 5, 8 und 9 des Statutes aufgezählten Sachgebiete entsprechender Zuständigkeit.

Die Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der «Ortspolizei in Stadt und Land» werden durch Gesetz der Provinz unter Beachtung des Art. 9 Z. 1 und 6 und des Art. 20 des Statutes geregelt.

Zu den mit den vorgenannten Dekreten zur Durchführung des Statutes der Region und den Provinzen übertragenen Verwaltungsaufgaben gehören für jedes Sachgebiet auch all jene, die im Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 für die Regionen mit Normalstatut festgelegt sind.

**Art. 10.** - Unbeschadet der Bestimmung des Art. 9 Abs. 3 werden der Region und den Provinzen zusätzlich zu den bereits in ihre Zuständigkeit fallenden Verwaltungsaufgaben alle weiteren Verwaltungsaufgaben zugewiesen, die aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 nicht mehr vom Staat wahrgenommen werden, für die jedoch der Staat im Gebiet der obgenannten Region noch zuständig ist; ferner alle weiteren Verwaltungsaufgaben, die durch dasselbe Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 den Regionen mit Normalstatut wie immer zugewiesen sind und die noch nicht auf die Region oder auf die Provinzen ausgedehnt wurden.

Die Formen einvernehmlichen Vorgehens, die in der in den geltenden Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Art und Weise gehandhabt werden, bleiben unberührt.

**Art. 11.** - Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 werden die aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 den Regionen mit Normalstatut übertragenen Aufgaben, die nicht bereits der Region oder den Provinzen als eigene oder übertragene Zuständigkeit zugewiesen sind, in Anwendung des Art. 16 des Sonderstatutes den vorgenannten Körperschaften übertragen.

Die aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 den Regionen mit Normalstatut übertragenen Aufgaben werden, falls sie in den Art. 4 und 8 des Sonderstatutes aufgezählte Sachgebiete betreffen, der Region bzw. den autonomen Provinzen insoweit abgetreten, als sie nicht bereits in ihre eigene Zuständigkeit fallen.

Die mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 den Regionen mit Normalstatut abgetretenen Aufgaben werden, insoweit als sie über die durch das Sonderstatut der Region oder den autonomen Provinzen zugewiesenen Zuständigkeiten hinausgehen, den vorgenannten Körperschaften in bezug auf die entsprechenden Zuständigkeitsbereiche übertragen.

**Art. 12.** - Alle Befugnisse oder Berechtigungen, die mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 den Regionen mit Normalstatut zugewiesen sind, werden zu den Bedingungen, in der Art und Weise und in dem Rahmen, die dafür vorgesehen sind, auf die Region und auf die Provinzen ausgedehnt, sofern sie nicht bereits damit betraut sind.

**Art. 13.** - ..... 4)

**Art. 14.** - ..... 5)

4) Fügt dem Art. 19 des DPR vom 1. Februar 1973, Nr. 49 einen neuen Absatz an.  
5) Ergänzt den Art. 8 Buchst. g) des DPR vom 22. März 1974, Nr. 279.

ens, die in der in den geltenden  
n Art und Weise gehandhabt

ng des Abs. 2 werden die auf-  
epublik vom 24. Juli 1977, Nr.  
agenen Aufgaben, die nicht be-  
ne oder übertragene Zuständig-  
Art. 16 des Sonderstatutes den

enten der Republik vom 24. Juli  
lstatut übertragenen Aufgaben  
nderstatutes aufgezählte Sach-  
onomen Provinzen insoweit ab-  
zuständigkeit fallen.

ublik vom 24. Juli 1977, Nr. 616  
r Aufgaben werden, insoweit als  
Region oder den autonomen  
inausgehen, den vorgenannten  
henden Zuständigkeitsbereiche

gungen, die mit Dekret des Prä-  
Nr. 616 den Regionen mit Nor-  
r Bedingungen, in der Art und  
sehen sind, auf die Region und  
ht bereits damit betraut sind.

..... 4)

..... 5)

3, Nr. 49 einen neuen Absatz an.  
März 1974, Nr. 279.

**Art. 15.** - Die Verwaltungsaufgaben, die nach den allgemeinen Gesetzen des Staates im Sinne des Art. 128 der Verfassung den Gemeinden zugewiesen sind, gelten als auch den Gemeinden der Provinzen Trient und Bozen unmittelbar zugewiesen, falls sie nicht in die Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fallen. Unter diesem Titel und im selben Rahmen gelten die Aufgaben nach dem Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 als den genannten Gemeinden zugewiesen.

Die Zuweisung von Verwaltungsaufgaben, die in die Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fallen, an die Gemeinden erfolgt durch Regionalgesetz im Sinne des Art. 5 Z. 1 des Statutes. Falls diese Aufgaben in die Zuständigkeit der Provinzen fallen, wird das Regionalgesetz auf einvernehmlichen Antrag der Provinzen erlassen.

**Art. 16.** - ..... 6)

**Art. 17.** - Der Region und den Provinzen obliegt die Ausübung der Verwaltungsaufgaben betreffend den Ankauf von Liegenschaften und die Annahme von Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnissen durch örtliche öffentliche Körperschaften und durch die juristischen Personen des Privatrechts nach Art. 17 des Gesetzes vom 11. März 1972, Nr. 118, die im entsprechenden Gebiet auf den Sachgebieten ihrer Zuständigkeit tätig sind.

Auf den Sachgebieten, die nicht in die Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fallen, werden die Aufgaben nach Abs. 1 für die im entsprechenden Gebiet tätigen örtlichen öffentlichen Körperschaften und für die juristischen Personen des Privatrechts nach Art. 18 des genannten Gesetzes vom 11. März 1972, Nr. 118 den Landeshauptmännern von Trient und von Bozen übertragen.

**Art. 18.** - Die Gebiete «Bergbau, einschließlich der Mineral- und Thermalwässer», «Kommunikations- und Transportwesen im Interessenbereich der Provinz» und «Hochschulfürsorge» sind durch die eigenen Durchführungsbestimmungen geregelt.

6) Ersetzt den Art. 2 des DPR vom 28. März 1975, Nr. 472.

## § 46

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto  
1988

**TITOLO I****Disposizioni generali****1.**

(1) Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano.

(2) Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.

(2/bis) Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.

(2/ter) Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano è istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.

(2/quarter) Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonché i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

(2/quinqies) Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.

(2/sexies) Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 2)

**2.**

(1) Il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento.

(2) Il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano. 3)

3.-4. 4)

**5.**

(1) Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresì competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.

(2) I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto. 5)

**6.**

(1) Per il controllo di legittimità, nonché per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti.

(2) Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di

riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.

(3) Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili. 6)

7.

(1) Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione e delle Province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonché sugli atti costituenti adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 7)

8.

(1) In caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione, la Giunta regionale o le giunte provinciali possono chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. L'amministrazione regionale o provinciale può intervenire alla discussione anche a mezzo di un funzionario, purché con qualifica dirigenziale.

9. 8)

10.

(1) Il rendiconto generale della Regione e quello della Provincia di Trento sono verificati dalla sezione di Trento, mentre quello della Provincia di Bolzano è verificato dalla sezione di Bolzano. Su di essi si pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformità alle vigenti disposizioni.

(2) Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno.

(3) La decisione e la relazione sono trasmesse al Presidente del consiglio regionale o ai presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, che le sottopongono ai rispettivi consigli unitamente alla relazione della giunta.

(4) Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai competenti commissari del Governo.

10/bis.

(1) Per l'attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4.

(2) Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero la cui ultima residenza era nei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono di competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale.

(3) Nei giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

(4) Spetta all'ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore. 9)

11.

(1) Sono abrogate le norme contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

12.

(1) Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome. 10)

---

## TITOLO II

**Disposizioni per il personale di magistratura e amministrativo delle sezioni e della procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano 11)**

13.

(1) I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. 12)

14. 4)

15.

(1) Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 13)

(1/bis) A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia. 13)

(1/ter) I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano. 13)

(2) La commissione d'esame, secondo quanto previsto dalle norme sui concorsi a magistrato della Corte dei conti, è nominata dal Presidente della Corte dei conti ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal comma I.

(3) Nei suddetti concorsi hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

(4) I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al presente articolo possono essere trasferiti soltanto a domanda e dopo dieci anni dalla data di nomina.

16.

(1) Le prove di concorso per i posti di cui all'articolo 15 devono tener conto anche del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.

17.

(1) Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti è della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno. 14)

18.

(1) Si applicano ai magistrati di cui al presente titolo le disposizioni del titolo I, nonché quelle di cui agli articoli 18, 20, 42, commi primo e secondo, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente della Corte dei conti in relazione al tipo di atti", e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(2) Il segretario generale della Corte dei conti fornisce all'ufficio unico di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i dati ed i provvedimenti previsti nell'articolo 42, terzo comma, del medesimo decreto, concernenti i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino Ufficiale di cui al citato articolo 42.

19.

(1) Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella D, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 15)

---

### TITOLO III

#### Norme finali e transitorie

20.

(1) Il primo concorso per la copertura dei posti di referendario da bandirsi a norma dell'articolo 15 deve essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21.

(1) Entro lo stesso termine di cui all'articolo 20 devono essere espletati i concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche

funzionali del personale amministrativo. 16)

**22.**

(1) In sede di prima applicazione del presente decreto è chiamato a far parte della sezione di cui all'articolo 3 un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, nominato ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

**23.**

(1) I magistrati e il personale amministrativo della Corte dei conti, che risultano assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici della Corte stessa nella provincia di Bolzano, permangono, con il loro consenso, in detta sede, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di cui alle tabelle C e D.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Tabella A 17)**

UFFICIO CON SEDE IN TRENTO

**Personale di Magistratura**

---

Posti

---

**Sezioni di Controllo**

Presidente di Sezione 1

Consigliere, Primo referendario o referendario 2

**Sezione giurisdizionale**

Presidente di Sezione 1

Consigliere, Primo referendario o referendario 3

**Procura presso la Sezione giurisdizionale di Trento**

Consigliere 2

**Totale 9**

**Tabella B 17)**

UFFICIO CON SEDE IN TRENTO

**Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa**

**Sezione di controllo**

---

Livelli Qualifica o profilo Posti  
di funzione

---

Dirigente 1

VIII Funzionario amministrativo

Funzionario amministrativo contabile 4

VII Collaboratore amministrativo

Collaboratore amministrativo contabile 6

VI Assistente amministrativo

Ragioniere 4

V Operatore amministrativo

Operatore amministrativo contabile

Stenodattilografi

Addetto ai terminali evoluti 6

IV Coadiutori

Dattilografo 4

III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2

**Totale 27**

### Sezione giurisdizionale

---

Livelli Qualifica o profilo Posti  
di funzione

---

Dirigente 1  
 IX Direttore di cancelleria 1  
 VIII Funzionario di cancelleria 1  
 VII Collaboratore di cancelleria 1  
 VII Traduttore interprete 1 (\*)  
 VI Assistente giudiziario 0  
 V Operatore amministrativo 1  
 Addetto ai terminali evoluti 2  
 IV Dattilografo 0  
 Coadiutore 2  
 III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2  
**Totale 12**

(\*) Anche per le analoghe esigenze della Procura regionale

### Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale

---

Livelli Qualifica o profilo Posti  
di funzione

---

Dirigente 1  
 IX Direttore di segreteria 1  
 VIII Funzionario di segreteria 1  
 VII Collaboratore di segreteria 1  
 V Addetto ai terminali evoluti  
 Operatore amministrativo 2  
 IV Dattilografo  
 Coadiutore 2  
 III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1  
**Totale 9**

Tabella C 17)

UFFICIO CON SEDE IN BOLZANO

#### Personale di Magistratura

---

Posti

---

**Sezione di Controllo**  
 Presidente di Sezione 1  
 Consigliere, Primo referendario o referendario 2  
**Sezione giurisdizionale**  
 Presidente di Sezione 1  
 Consigliere, Primo referendario o referendario 3  
**Procura presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano**  
 Consigliere 2  
**Totale 9**

Tabella D 17)

UFFICIO CON SEDE IN BOLZANO

**Personale della carriera dirigenziale ed  
amministrativa**

**Sezione di controllo**

---

Livelli Qualifica o profilo Posti  
di funzione

---

E Dirigente 1  
 IX Direttore amministrativo 1  
 Direttore amministrativo contabile 1  
 VIII Funzionario amministrativo 2  
 Funzionario amministrativo contabile 2  
 VII Collaboratore amministrativo 3  
 Collaboratore amministrativo contabile 3  
 Traduttore interprete 1  
 VI Assistente amministrativo 3  
 Ragioniere 3  
 V Operatore amministrativo 1  
 Operatore amministrativo contabile 1  
 Addetto ai terminali evoluti 1  
 IV Coadiutori 2  
 Dattilografi 1  
 III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1  
**Totale 27**

**Sezione giurisdizionale**

---

Livelli Qualifica o profilo Posti  
di funzione

---

E Dirigente 1  
 IX Direttore di cancelleria 1  
 VIII Funzionario di cancelleria 1  
 VII Collaboratore di cancelleria 1  
 Traduttore interprete 1  
 VI Assistente giudiziario 2  
 V Operatore amministrativo 1  
 Addetto ai terminali evoluti 1  
 IV Coadiutore 1  
 Dattilografo 1  
 III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1  
**Totale 12**

**Procura presso la Sezione giurisdizionale**

---

Livelli Qualifica o profilo Posti  
di funzione

---

E Dirigente 1  
 IX Direttore di segreteria 1  
 VIII Funzionario di segreteria 1  
 VII Collaboratore di segreteria 1  
 Traduttore interprete 1  
 V Addetto ai terminali evoluti 1  
 Operatore amministrativo 1  
 IV Dattilografo  
 Coadiutore 1

## III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1

**Totale9**

- 
- 1) Pubblicato nella G.U. 30 luglio 1988, n. 178.
  - 2) L'art. 1 è stato modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 3) L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 4) Abrogati dall'art. 13 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 5) L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 6) L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 7) L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 1997, n. 385.
  - 8) L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 1997, n. 385.
  - 9) L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 10) L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 11) La rubrica del titolo II è stata modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 12) L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 13) Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 14) L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 15) L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
  - 16) Vedi l'art. 12 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212:

**12.**

(I) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono banditi i concorsi per la copertura dei posti di cui alle tabelle B e D. Dopo la copertura di detti posti il personale dei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano in posizione di comando presso gli uffici delle sezioni e della procura sarà restituito alle amministrazioni di appartenenza.

- 17) Le tabelle A, B, C e D vengono riportate nel testo allegato al D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.



## § 46

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 15. Juli 1988, Nr. 305 I)****Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol für die Errichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und von Bozen und für das ihnen zugeteilte Personal**  
1988**I. ABSCHNITT****Allgemeine Bestimmungen****1.**

(1) In der Region Trentino-Südtirol werden zwei Kontrollsektionen des Rechnungshofes mit dem Sitz in Trient bzw. in Bozen errichtet.

(2) Jede Kontrollsektion besteht aus einem Sektionspräsidenten, welcher den Vorsitz führt, und aus Richtern, die den Kontrollämtern zugewiesen sind.

(2/bis) In derselben Region haben die Rechtsprechungssektionen des Rechnungshofes sowie die dafür zuständigen Staatsanwaltschaften, die mit Gesetz vom 14. Jänner 1994, Nr. 19 errichtet wurden, ihren Sitz in den Hauptorten der Provinzen Trient und Bozen.

(2/ter) Was die Sektionen und die Staatsanwaltschaft mit Sitz in Bozen anbelangt, wird der örtliche Stellenplan des Verwaltungspersonals eingerichtet, wie es aus der Tabelle D laut nachstehendem Absatz hervorgeht.

(2/quarter) Die Zahl der den Sektionen und den Staatsanwaltschaften zugewiesenen Planstellen für Beamte im Richterstand, Beamte im Führungsrang, leitende Beamten und Bedienstete geht aus den Tabellen A, B, C und D hervor, die diesem Dekret beiliegen. Die Beamten im Richterstand laut den Tabellen A und C sowie die Beamten im Führungsrang laut den Tabellen B und D gehören nicht zum planmäßigen Personal. Für das Personal laut den Tabellen C und D gelten die im II. Abschnitt dieses Dekretes enthaltenen Bestimmungen.

(2/quinqies) Für die Besetzung der freien Stellen in den Stellenplänen laut Tabelle B ist der Regierungskommissär für die Provinz Trient zuständig, der auf Antrag des Präsidenten des Rechnungshofes Wettbewerbe ausschreibt.

(2/sexies) Die genannten Tabellen werden nach den im Artikel 107 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren geändert. 2)

**2.**

(1) Die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Akte sowie die Kontrolle über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der Region Trentino-Südtirol bzw. der Autonomen Provinz Trient werden von der Kontrollsektion des Rechnungshofes mit Sitz in Trient vorgenommen.

(2) Die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Akte sowie die Kontrolle über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der Autonomen Provinz Bozen werden von der Kontrollsektion des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen vorgenommen. 3)

3.-4. 4)

**5.**

(1) Die Kontrollsektionen des Rechnungshofes mit Sitz in Trient und in Bozen sind gemäß den geltenden Bestimmungen für die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Akte und über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der staatlichen Organe mit Sitz in den beiden Provinzen zuständig.

(2) Die Räte, die den Kontrollsektionen des Rechnungshofes mit Sitz in Trient und in Bozen angehören, werden mittels Dekret des Präsidenten des Rechnungshofes mit der Kontrolle über die genannten Akte beauftragt. 5)

**6.**

(1) Auf die Gesetzmäßigkeitskontrolle sowie die Kontrolle über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der Region und der autonomen Provinzen Trient und Bozen, die Abwicklung der Tätigkeit und den Amtsbetrieb der Sektionen Trient und Bozen und der entsprechenden Kontrollämter sowie die Aufgaben der für die Koordinierung zuständigen Sektionspräsidenten werden in den Fällen, die nicht im vorliegenden Dekret geregelt werden, die Gesetze

des Staates angewandt, welche die Ordnung, die Zuständigkeiten und die Verfahren des Rechnungshofes regeln.

(2) Die Kontrollsektionen mit Sitz in Trient und in Bozen bestimmen jährlich die Programme und die Richtlinien für die Kontrolle über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der Regionen und der autonomen Provinzen und machen die betreffenden Körperschaften damit bekannt.

(3) Die Kontrolle über die Verwaltung betrifft die Verwirklichung der Ziele, die in den Rahmen- und Programmgesetzen der Region, der Provinzen bzw. des Staates festgelegt wurden, soweit diese anwendbar sind. 6)

#### 7.

(1) Die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltungsakte der Region und der autonomen Provinzen wird ausschließlich in bezug auf die Verordnungen gemäß Artikel 44 Ziffer 1 und Artikel 54 Ziffern 1 und 2 des Statuts sowie auf die Akte ausgeübt, die in Erfüllung der mit der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union zusammenhängenden Verpflichtungen erlassen werden. 7)

#### 8.

(1) Bei Verweigerung der Registrierung durch die Sektion können der Regionalausschuß oder die Landesausschüsse verlangen, daß die vereinigten Sektionen des Rechnungshofes entscheiden, ob der Verweigerungsgrund gerechtfertigt ist. Die Regional- oder die Landesverwaltung kann sich, auch durch einen Beamten im Dirigentenrang an der Beratung beteiligen.

#### 9. 8)

#### 10.

(1) Die allgemeine Rechnungslegung der Region und jene der Provinz Trient werden von der Sektion Trient geprüft, während jene der Provinz Bozen von der Sektion Bozen geprüft wird. Über sie entscheiden die vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen.

(2) Der Entscheidung wird ein Bericht beigelegt, in dem der Rechnungshof seine Bemerkungen über die Art und Weise niederlegt, in der sich die betroffene Verwaltung an die Gesetze gehalten hat, und in dem er die für zweckmäßig erachteten Änderungen oder Neuerungen vorschlägt.

(3) Die Entscheidung und der Bericht werden dem Präsidenten des Regionalrates oder den Präsidenten der Landtage Trient und Bozen übermittelt, die sie zusammen mit dem Bericht des Ausschusses den entsprechenden Gesetzgebungsorganen vorlegen.

(4) Eine Ausfertigung der Entscheidung und des Berichtes wird den zuständigen Regierungskommissären übermittelt.

#### 10/bis.

(1) Auf die Rechtsprechungstätigkeit der Sektionen mit Sitz in Trient und in Bozen und der dafür zuständigen Staatsanwaltschaften werden die Gesetze über die Ordnung und die Verfahren des Rechnungshofes unbeschadet der in den Absätzen 2, 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen angewandt.

(2) Sämtliche Verfahren betreffend im Ausland wohnhafte Bürger, die unmittelbar vor der Ausreise in einer Gemeinde der autonomen Provinz Trient oder der autonomen Provinz Bozen wohnhaft waren, fallen in die Zuständigkeit der Rechtsprechungssektion der jeweiligen Provinz.

(3) Auf die Verfahren bei der Sektion Bozen werden die Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 angewandt.

(4) Auf den Schadenersatz im Zusammenhang mit der Verurteilung eines öffentlichen Bediensteten oder eines Verwalters hat diejenige öffentliche Körperschaft Anrecht, die den Schaden erlitten hat. 9)

#### 11.

(1) Die Bestimmungen des V. Abschnittes des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49 werden aufgehoben.

#### 12.

(1) Die Ausgaben für das Personal und für die Tätigkeit der Rechtsprechungssektionen, der Staatsanwaltschaften und der Kontrollsektionen mit Sitz in Trient und in Bozen gehen zu Lasten des Staates; die Ausgaben für die Räumlichkeiten und ihre Instandhaltung gehen zu Lasten der Autonomen Provinzen. 10)

---

**Bestimmungen für das Personal im Richterstand und das Verwaltungspersonal der Sektionen und der Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen 11)****13.**

(1) Die Stellen im Stellenplan der Sektionen und der Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen sind den Bürgern der italienischen, der deutschen und der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten, und zwar im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen, wie sie aus den bei der letzten amtlichen Volkszählung abgegebenen Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht. 12)

## 14. 4)

**15.**

(1) Zur Besetzung der Stellen der Richter der Sektionen des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen und der dafür zuständigen Staatsanwaltschaft (Anfangsrang) werden vom Präsidenten des Rechnungshofes eigens dafür vorgesehene Wettbewerbe ausgeschrieben. Die Zahl der auszuschreibenden Stellen wird unter Berücksichtigung der freien Stellen vom Präsidenten des Rechnungshofes aufgrund eines Beschlusses des Präsidialrates im Einvernehmen mit der Autonomen Provinz Bozen festgelegt, die nach Artikel 13 Absatz 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen vertreten wird. 13)

(1/bis) An den genannten Wettbewerben dürfen auch Bedienstete der Provinz und der örtlichen Verwaltungen teilnehmen, welche die übrigen in den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. 13)

(1/ter) Die im Absatz 1 vorgesehenen Wettbewerbe finden in Bozen statt. 13)

(2) Die Prüfungskommission wird nach den Bestimmungen über die Wettbewerbe für Richter des Rechnungshofes vom Präsidenten des Rechnungshofes ernannt und besteht aus sechs Mitgliedern, die der italienischen Sprache und der deutschen Sprache kundig sind, von denen drei der italienischen Sprachgruppe und drei der deutschen Sprachgruppe angehören und die aus einem vom Präsidialrat verfaßten Namenverzeichnis im Einvernehmen mit der Provinz Bozen ausgewählt werden, die nach Absatz 1 vertreten wird.

(3) Bei den obgenannten Wettbewerben haben jene für geeignet befundenen Bewerber den Vorrang, die seit mindestens zwei Jahren in der Provinz Bozen ansässig sind.

(4) Die auf Grund der Wettbewerbe nach diesem Artikel eingestellten Richter dürfen nur auf Antrag und erst zehn Jahre nach ihrer Ernennung versetzt werden.

**16.**

(1) Die Prüfungen der Wettbewerbe für die Stellen nach Artikel 15 müssen auch die besondere Verwaltungsrechtsordnung der Provinz Bozen berücksichtigen.

**17.**

(1) Im Falle von außerordentlichen Arbeitserfordernissen der Sektionen des Rechnungshofes und der dafür zuständigen Staatsanwaltschaft mit Sitz in Bozen kann der Präsident des Rechnungshofes die notwendigen Zuteilungen von Richtern verfügen, wobei die der deutschen Sprache kundigen vorzuziehen sind. Diese Aufträge dürfen die Dauer eines Jahres nicht überschreiten. 14)

**18.**

(1) Auf die Richter nach diesem Abschnitt angewandt werden die Bestimmungen des I. Abschnittes sowie jene der Artikel 18, 20, 42 Absätze 1 und 2, wobei die Worte des "Regierungskommissärs" durch die Worte "des Präsidenten des Ministerrates oder des Präsidenten des Rechnungshofes je nach der Art der Akte" ersetzt werden, und des Artikels 44 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752.

(2) Der Generalsekretär des Rechnungshofes übermittelt dem einzigen Amt nach Artikel 24 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, im Artikel 42, Absatz 3 desselben Dekretes vorgesehenen Angaben und Maßnahmen, die die in der Provinz Bozen im Dienst stehenden Richter betreffen, zum Zwecke ihrer nachrichtlichen Verlautbarung im Amtsblatt nach dem genannten Artikel 42.

**19.**

(1) Für das Verwaltungspersonal der Ämter der Sektionen des Rechnungshofes und der dafür zuständigen Staatsanwaltschaft mit Sitz in Bozen nach der diesem Dekret beiliegenden Tabelle D gelten die Bestimmungen nach dem I. und II. Abschnitt sowie die Schluß- und Übergangsbestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik

vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen. 15)

---

**III. Abschnitt**  
**Schluß- und Übergangbestimmungen**

**20.**

(1) Der erste nach Artikel 15 auszuschreibende Wettbewerb für die Besetzung der Referendarstellen muß innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Dekretes durchgeführt werden.

**21.**

(1) Innerhalb derselben Frist nach Artikel 20 müssen die Wettbewerbe für die freien Stellen in den Funktionsrängen des Verwaltungspersonals durchgeführt werden. 16)

**22.**

(1) Bei der ersten Anwendung dieses Dekretes wird in die Sektion nach Artikel 3 ein Rat der deutschen Sprachgruppe berufen, der im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 des kgl. Dekretes vom 12. Juli 1934, Nr. 1214 mit seinen späteren Änderungen ernannt wird.

**23.**

(1) Die Richter und das Verwaltungspersonal des Rechnungshofes, die bei Inkrafttreten dieses Dekretes den Ämtern des Rechnungshofes in der Provinz Bozen zugeteilt sind, bleiben mit ihrer Zustimmung im genannten Amtssitz, auch wenn dadurch die Zahl der Planstellen nach den Tabellen C und D überschritten wird.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

**Tabelle A 17)**

**ÄMTER MIT SITZ IN TRIENT**

**Personal im Richterstand**

---

Zahl der Stellen

---

**Kontrollsektionen**

Sektionspräsident 1

Rat, erster Referendar oder Referendar 2

**Rechtsprechungssektion**

Sektionspräsident 1

Rat, erster Referendar oder Referendar 3

**Staatsanwaltschaft bei der Rechtsprechungssektion Trient**

Rat 2

**Insgesamt 9**

**Tabelle B 17)**

**ÄMTER MIT SITZ IN TRIENT**

**Führungskräfte und Personal der Verwaltungslaufbahn**

**Kontrollsektion**

---

Funktions- Rang oder Berufsbild Zahl der Stellen  
ebene

---

Beamter im Führungsrang 1

VIII. Verwaltungsbeamter

Verwaltungs- und Buchhaltungsbeamter 4

VII. verwaltungstechnischer Mitarbeiter

verwaltungs- und buchhaltungstechnischer Mitarbeiter 6  
 VI. verwaltungstechnischer Assistent  
 Rechnungsführer 4  
 V. verwaltungstechnischer Sachbearbeiter  
 verwaltungs- und buchhaltungstechnischer Sachbearbeiter  
 Stenotypisten  
 Operator 6  
 IV. Amtsgehilfen  
 Schreibkräfte 4  
 III. Beauftragter für Hilfs- und Vorzimmerdienste 2  
**Insgesamt 27**

### Rechtsprechungssektion

Funktions- Rang oder Berufsbild	Zahl der Stellen
ebene	

Beamter im Führungsrang 1	
IX. Kanzleidirektor 1	
VIII. Kanzleibeamter 1	
VII. Kanzleimitarbeiter 1	
VII. Übersetzer-Dolmetscher 1 (*)	
VI. Gerichtsassistent 0	
V. verwaltungstechnischer Sachbearbeiter 1	
Operator 2	
IV. Schreibkraft 0	
Amtsgehilfe 2	
III. Beauftragter für Hilfs- und Vorzimmerdienste 2	
<b>Insgesamt 12</b>	

(\*) Steht auch der für die Region zuständige Staatsanwaltschaft zur Verfügung

### Für die Region zuständige Staatsanwaltschaft bei der Rechtsprechungssektion

Funktions- Rang oder Berufsbild	Zahl der Stellen
ebene	

Beamter im Führungsrang 1	
IX. Sekretariatsdirektor 1	
VIII. Sekretariatsbeamter 1	
VII. Sekretariatsmitarbeiter 1	
V. Operator	
verwaltungstechnischer Sachbearbeiter 2	
IV. Schreibkraft	
Amtsgehilfe 2	
III. Beauftragter für Hilfs- und Vorzimmerdienste 1	
<b>Insgesamt 9</b>	

Tabella C 17)

ÄMTER MIT SITZ IN BOZEN

Personal im Richterstand

Zahl der Stellen
<b>Kontrollsektion</b>

Sektionspräsident 1  
 Rat, erster Referendar oder Referendar 2  
**Rechtsprechungssektion**  
 Sektionspräsident 1  
 Rat, erster Referendar oder Referendar 3  
**Staatsanwaltschaft bei der Rechtsprechungssektion Bozen**  
 Rat 2  
**Insgesamt 9**

**Tabella D 17)****ÄMTER MIT SITZ IN BOZEN****Führungskräfte und Personal der Verwaltungslaufbahn****Kontrollsektion**


---

Funktions- Rang oder Berufsbild Zahl der Stellen  
 ebene

---

E Beamter im Führungsrang 1  
 IX. Verwaltungsdirektor 1  
 Verwaltungs- und Buchhaltungsdirektor 1  
 VIII. Verwaltungsbeamter 2  
 Verwaltungs- und Buchhaltungsbeamter 2  
 VII. verwaltungstechnischer Mitarbeiter 3  
 verwaltungs- und buchhaltungstechnischer Mitarbeiter 3  
 Übersetzer- Dolmetscher 1  
 VI. verwaltungstechnischer Assistent 3  
 Rechnungsführer 3  
 V. verwaltungstechnischer Sachbearbeiter 1  
 verwaltungs- und buchhaltungstechnischer Sachbearbeiter 1  
 Operator 1  
 IV. Amtsgehilfen 2  
 Schreibkräfte 1  
 III. Beauftragter für Hilfs- und Vorzimmerdienste 1  
**Insgesamt 27**

**Rechtsprechungssektion**


---

Funktions- Rang oder Berufsbild Zahl der Stellen  
 ebene

---

E Beamter im Führungsrang 1  
 IX. Kanzleidirektor 1  
 VIII. Kanzleibeamter 1  
 VII. Kanzleimitarbeiter 1  
 Übersetzer-Dolmetscher 1  
 VI. Gerichtsassistent 2  
 V. verwaltungstechnischer Sachbearbeiter 1  
 Operator 1  
 IV. Amtsgehilfe 1  
 Schreibkraft 1  
 III. Beauftragter für Hilfs- und Vorzimmerdienste 1  
**Insgesamt 12**

**Staatsanwaltschaft bei der Rechtsprechungssektion**

---

**Funktions- Rang oder Berufsbild Zahl der Stellen  
ebene**


---

E Beamter im Führungsrang 1  
 IX. Sekretariatsdirektor 1  
 VIII. Sekretariatsbeamter 1  
 VII. Sekretariatsmitarbeiter 1  
 Übersetzer-Dolmetscher 1  
 V. Operator 1  
 verwaltungstechnischer Sachbearbeiter 1  
 IV. Schreibkraft  
 Amtsgehilfe 1  
 III. Beauftragter für Hilfs- und Vorzimmerdienste 1  
**Insgesamt 9**

---

<sup>1)</sup> Kundgemacht im G.Bl. vom 30. Juli 1988, Nr. 178; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. Nr. 3 zum A.Bl. vom 7. März 1989, Nr. 11, veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Art. 1 wurde geändert durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>3)</sup> Art. 2 wurde ersetzt durch Art. 2 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>4)</sup> Aufgehoben durch Art. 13 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>5)</sup> Art. 5 wurde ersetzt durch Art. 3 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>6)</sup> Art. 6 wurde ersetzt durch Art. 4 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>7)</sup> Art. 7 wurde ersetzt durch Art. 1 des Gv. D. vom 2. Oktober 1997, Nr. 385.

<sup>8)</sup> Art. 9 wurde aufgehoben durch Art. 1 des Gv. D. vom 2. Oktober 1997, Nr. 385.

<sup>9)</sup> Art. 10/bis wurde eingefügt durch Art. 5 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>10)</sup> Art. 12 wurde ersetzt durch Art. 6 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>11)</sup> Die Überschrift des II. Abschnittes wurde geändert durch Art. 7 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>12)</sup> Art. 13 wurde ersetzt durch Art. 8 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>13)</sup> Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 9 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>14)</sup> Art. 17 wurde ersetzt durch Art. 10 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>15)</sup> Art. 19 wurde ersetzt durch Art. 11 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212.

<sup>16)</sup> Siehe Art. 12 des Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212:

**12.**

(1) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Dekretes sind die Wettbewerbe zur Besetzung der Stellen laut den Tabellen B und D auszuschreiben. Nach der Besetzung der genannten Stellen wird das planmäßige Personal der Region Trentino-Südtirol und der Provinzen Trient und Bozen, das bei den Ämtern der Sektionen und der Staatsanwaltschaft abgeordnet ist, wieder den Herkunftskörperschaften zugewiesen.

<sup>17)</sup> Die Tabellen A, B, C und D werden in dem Wortlaut abgedruckt, wie sie in der Anlage zum Gv. D. vom 14. Juni 1999, Nr. 212 angeführt sind.



## § 52

## DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266 1)

**Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento**  
1992

**1. (Enunciazioni di principi)**

(1) Considerato che nella regione Trentino-Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale".

(2) Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.

**2. (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)**

(1) Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

(2) Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

(3) L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto articolo 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della giunta regionale o provinciale.

(4) Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

(5) Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

(6) L'articolo 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'articolo 16 dello statuto speciale.

**3. (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento)**

(1) Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.

(2) Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome.

(3) Impregiudicato quanto disposto nell'articolo 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Regione o le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti

giorni.

(4) L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione o la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.

(5) Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

(6) Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.

(7) L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.

#### 4. (Funzioni amministrative)

(1) Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'articolo 22 dello statuto medesimo.

(2) Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.

(3) Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

<sup>1)</sup> Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.

## § 52

## LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 266 1)

**Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis**  
1992

**1. (Grundsätze)**

(1) In Anbetracht dessen, daß in der Region Trentino-Südtirol den Bürgern unabhängig von ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit gleiche Rechte zuerkannt sind, die jeweilige ethnische und kulturelle Eigenart gewahrt wird und der Schutz der örtlichen sprachlichen Minderheiten in den gesamtstaatlichen Interessen erfaßt ist, ist es institutionelle Pflicht des Staates, der Region, der autonomen Provinzen und der dazugehörigen örtlichen Körperschaften, im Rahmen der jeweiligen Funktionen zur Beachtung des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol beizutragen, welches mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigt, mit Gesetz vom 30. November 1989, Nr. 386 abgeändert wurde und nachfolgend als "Sonderstatut" bezeichnet wird.

(2) Die Bestimmungen dieses Legislativdekrets über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und früheren Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis zielen auf eine weitere Sicherstellung der besonderen Autonomie der Region Trentino-Südtirol und der autonomen Provinzen Trient und Bozen ab, die auf dem Sonderstatut fußt und sich aus dem am 5. September 1946 in Paris abgeschlossenen Abkommen ableitet, in welchem die Ausübung autonomer Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse auch zum Schutz der sprachlichen Minderheiten vorgesehen ist.

**2. (Beziehungen zwischen staatlicher und regionaler Gesetzgebung)**

(1) Unbeschadet der Bestimmungen nach Absatz 4 ist die Gesetzgebung der Region und der Provinzen den Grundsätzen und Bestimmungen, die die in den Artikeln 4 und 5 des Sonderstatutes angeführten Grenzen darstellen und in einem Gesetzgebungsakt des Staates enthalten sind, innerhalb der sechs Monate nach Veröffentlichung des genannten Aktes im Gesetzblatt der Republik oder innerhalb der darin festgelegten längeren Frist anzupassen. Bis dahin finden die bestehenden Gesetzesbestimmungen der Region und des Landes weiterhin Anwendung.

(2) Nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 können die in Beachtung dieses Absatzes nicht angepaßten Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen im Sinne des Artikels 97 des Sonderstatutes wegen dessen Verletzung vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden; darüber hinaus werden das Verfassungsgesetz vom 9. Februar 1948, Nr. 1 und der Artikel 23 des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87 angewandt.

(3) Die Anfechtung nach Absatz 2 im Sinne des vorgenannten Artikels 97 kann innerhalb von neunzig Tagen nach Beschlußfassung des Ministerrates vom Präsidenten des Ministerrates vorgebracht werden, und sie wird innerhalb von zwanzig Tagen nach Zustellung an den Präsidenten des Regionalausschusses oder des jeweiligen Landesausschusses in der Kanzlei des Verfassungsgerichtshofes hinterlegt.

(4) Aufrecht bleibt auf jeden Fall innerhalb des Regionalgebietes die unmittelbare Anwendbarkeit der Verfassungsgesetze, der Gesetzgebungsakte des Staates auf den Sachgebieten, auf welchen der Region oder der autonomen Provinz staatliche Befugnisse übertragen sind oder Gesetzgebungsbefugnis zur Ergänzung staatlicher Bestimmungen nach Artikel 6 und 10 des Sonderstatutes zusteht, sowie der internationalen und direkt anwendbaren EG-Bestimmungen.

(5) Aufrecht bleiben die Befugnisse administrativer Ordnungsgewalt, die es ermöglichen, in außerordentlichen Notstands- und Dringlichkeitssituationen in den in der Rechtsordnung vorgesehenen Fällen, Vorgangsweisen und Grenzen einzugreifen.

(6) Der Artikel 105 des Sonderstatutes wird auch dann angewandt, wenn die Gültigkeit der Gesetzesbestimmungen der Region oder der Provinzen infolge eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes aufgehoben wird, wobei die Bestimmungen des Artikels 16 des Sonderstatutes aufrecht bleiben.

**3. (Administrative Ausrichtungs- und Koordinierungsakte des Staates)**

(1) Soweit das Sonderstatut und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen keine besonderen Vorgangsweisen für die Koordinierung zwischen Befugnissen und Belangen des Staates und der Region bzw. der autonomen Provinzen vorschreiben, sind die von der staatlichen Regierung im gesetzlich vorgesehenen Rahmen erlassenen Ausrichtungs- und Koordinierungsakte auch im Gebiet der Region oder der Provinzen wirksam.

(2) Die Akte nach Absatz 1 sind für die Region und die autonomen Provinzen nur zur Erreichung der darin

festgelegten Zielsetzungen oder Ergebnisse bindend. Der Erlaß der gegebenenfalls zur Anwendung der genannten Akte notwendigen Ordnungsbestimmungen ist im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit der Region oder den autonomen Provinzen vorbehalten.

(3) Unbeschadet der Bestimmung des Artikels 12 Absatz 5 des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400 sind die Region oder die autonomen Provinzen Trient und Bozen gemäß den jeweiligen Zuständigkeiten vom Präsidium des Ministerrates über jeden Verwaltungsakt, mit dem Ausrichtungs- und Koordinierungsmaßnahmen getroffen werden, hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, einschließlich der in diesem Dekret enthaltenen, anzuhören. Die allfälligen Bemerkungen der Region oder der autonomen Provinz müssen innerhalb von 20 Tagen einlangen.

(4) Die Gültigkeit des Ausrichtungs- und Koordinierungsaktes innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen, der auf den in die Zuständigkeit der Region oder der autonomen Provinzen fallenden Sachgebieten erlassen wurde, ist für dreißig Tage nach Beginn der Frist für die Anfechtung im Sinne des Artikels 98 Absatz 2 des genannten Sonderstatutes ausgesetzt, soweit die Region oder die autonome Provinz in den Stellungnahmen nach Absatz 3 einen begründeten Hinweis auf die Unvereinbarkeit des Aktes mit dem Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, einschließlich der in diesem Dekret enthaltenen, gibt.

(5) Wenn innerhalb der dreißigtägigen Frist nach Absatz 4 die Region oder die autonome Provinz Beschwerde wegen Kompetenzkonflikt hinsichtlich des Verwaltungsaktes, auf den sich die begründete Anzeige bezieht, einlegt und soweit die Beschwerde diesen begründeten Hinweis bestätigt, wird die Wirksamkeit dieses Aktes innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinz weiterhin bis zur Veröffentlichung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes ausgesetzt.

(6) In dem Verfahren über einen Kompetenzkonflikt kann der Verfassungsgerichtshof auf Antrag des Präsidenten des Ministerrates aus schwerwiegenden Gründen und mit begründetem Beschluß verfügen, daß der Absatz 5 nicht angewandt werden soll.

(7) Durch den Verwaltungsakt, mit welchem Ausrichtungs- und Koordinierungsmaßnahmen unter Anwendung von Grundsätzen und Bestimmungen erlassen werden, die in einem Gesetzgebungsakt des Staates nach Artikel 2 Absatz 1 enthalten sind, ist die Verwaltungstätigkeit der Region und der autonomen Provinzen nicht direkt gebunden, soweit die mit den genannten Grundsätzen und Bestimmungen unvereinbaren Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen aufrecht bleiben.

X

#### 4. (Verwaltungsfunktionen)

(1) In den in die Zuständigkeit der Region oder der autonomen Provinzen fallenden Sachbereichen kann das Gesetz den staatlichen Organen keinerlei Verwaltungsfunktionen übertragen, und zwar einschließlich jener betreffend die Aufsicht, die Verwaltungspolizei und die Feststellung von Übertretungen in Verwaltungssachen, die sich von jenen unterscheiden, welche dem Staat gemäß Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen zustehen, unbeschadet der im Sinne des Artikels 22 des Statutes geforderten Maßnahmen.

(2) Falls in der Ausübung ihrer Funktionen die Organe oder Ämter des Staates und jene der Region oder der Provinzen Übertretungen regionaler oder provinzieller bzw. staatlicher Bestimmungen oder Maßnahmen feststellen, teilen sie dies der zuständigen Verwaltungsbehörde für die ihr zustehenden Maßnahmen mit.

(3) Unbeschadet dessen, was im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen verfügt wird, dürfen in den Sachbereichen nach Absatz 1 die staatlichen Verwaltungen, einschließlich der autonomen, und die vom Staat abhängigen Körperschaften weder Ausgaben verfügen noch direkt oder indirekt Finanzierungen oder Beiträge für Tätigkeiten innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen gewähren.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

<sup>1)</sup> Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G.Bl. vom 22. April 1992, Nr. 94; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 12. Mai 1992, Nr. 20, veröffentlicht.

## § 54

## DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 268 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale  
1992

## 1.

(1) Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in forza dell'articolo 104 dello statuto.

## 2.

(1) La devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'articolo 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.

## 3.

(1) Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato. La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali. 2)

(2) Per i fini dell'articolo 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che, colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima. 3)

## X 4.

(1) I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 71 dello statuto, ceduti alle Province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.

(2) I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.

## 5.

(1) La devoluzione alle Province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonché ai sensi dell'articolo 6.

(2) Ai fini dell'articolo 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.

## 6.

(1) L'applicazione dell'articolo 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

(2) L'ammontare delle entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni

amministrative è determinato sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti.

(3) L'ammontare delle quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello delle quote di gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e, rispettivamente, sulla base delle quantità erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno.

(4) La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalità analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, è effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali.

(5) Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento:

a) per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni, nonché certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio delle province;

b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi delle persone fisiche ed ai titoli esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia, ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia.

(6) Con l'intesa di cui al comma 4 è determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario. Detta incidenza convenzionale è applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale è intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa è altresì determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce.

(6/bis) Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, è ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali. 4)

(7) Le entrate afferenti al territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compensate con le entrate riscosse nel territorio delle due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.

## 7.

(1) Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.

(2) Le modalità di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.

## 8.

(1) Il versamento alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

(2) Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale. 5)

(3) Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1° gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

(4/bis) I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 6)

## 9.

(1) Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità

diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera b), dell'articolo 10/bis, alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10/bis. 7)

#### 10.

- (1) Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.
- (2) L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
- (3) Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.
- (4) Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.
- (5) Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:
- a) le spese relative al personale statale in attività o quiescenza;
  - b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;
  - c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;
  - d) le spese riferite ad interventi statali relativi a leggi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;
  - e) gli interventi statali per la finanza locale.
- (6) Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.
- (7) Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:
- a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle spese di cui all'articolo 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
  - b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.
- (8) L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.
- (9) Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4/bis.
- (10) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta. 8)

**10/bis.**

(1) Entro la data di cui al comma 2 dell'articolo 10 è altresì definito l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta regionale che individua:

a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle spese di cui all'articolo 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonché tenuto conto della quota di cui alla lettera a).

(2) Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.

(3) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1. si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione. 9)

**11.**

(1) Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie relative all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.

(2) La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'articolo 78, comma 1, dello statuto.

(3) Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il Presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.

(4) Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si è verificato il fatto che le ha originate.

**12.**

(1) Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.

(3) In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

(4) Le somme assegnate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento. 10)

**13.**

(1) La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze. 11)

(2) Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalità di cui all'articolo 82 dello statuto.

(3) La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalità per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.

**14.**

(1) Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.

**15.**

(1) Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle Province di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.

**X 16.**

(1) Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.

(2) Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218.

**X 17.**

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.

(2) Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

(3) Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale.

**X 18.**

(1) Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'articolo 81 dello statuto.

(2) In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 81 dello statuto, che la Giunta provinciale presenta al consiglio.

**19.**

(1) A fini di coordinamento, i presidenti della Giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.

**20.**

(1) Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissata al 1° gennaio 1973.

(2) I rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

(3) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.

(4) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.

(5) Le somme da detrarre ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.

**(6)** Fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.

## 21.

**(1)** Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

**(2)** Sono abrogati l'articolo 1 e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<sup>1)</sup> Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.

<sup>2)</sup> Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

<sup>3)</sup> Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

<sup>4)</sup> Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

**(5)** Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del comma 6/bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, sono attribuiti alle province con decorrenza dall'anno successivo al termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d).

<sup>5)</sup> Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

<sup>6)</sup> Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

<sup>7)</sup> L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

**(1)** Le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1° gennaio 1996. A decorrere dalla medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le province le riserve all'erario già disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**(3)** Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali:

a) gli ammontari delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale;

b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6;

c) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualità, decorrenti dal 1996.

<sup>8)</sup> L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

**(2)** Le disposizioni di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1996. Le disposizioni di cui all'articolo 10/bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall'articolo 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all'esercizio 1996. Nella definizione degli accordi di cui all'articolo 10/bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa già assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

**(4)** Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla

determinazione della quota variabile per l'esercizio 1997.

(6) Per la definizione dell'accordo per la determinazione della quota variabile per l'esercizio 1995, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalità fissate dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto.

<sup>9)</sup> L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

<sup>10)</sup> L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

<sup>11)</sup> Vedi l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(7) L'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto accordo ricomprende anche le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto.



## § 54

## LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 268 1)

**Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene**  
1992

## 1.

(1) Das in den nachstehenden Bestimmungen ohne weiteren Hinweis angeführte Statut ist das Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol, in dem mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Einheitstext wiedergegebenen und im Sinne des Artikels 104 des Statutes durch das Verfassungsgesetz vom 12. April 1989, Nr. 3 und durch Artikel 1 und 12 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 abgeänderten Wortlaut.

## 2.

(1) Die Abtretung der Anteile am Ertrag der Steuereinnahmen nach Artikel 69 des Statutes an die Region Trentino-Südtirol wird auf der Grundlage derselben Einnahmen vorgenommen, die im Gebiet der Region in die Staatskassen eingezahlt werden.

## 3.

(1) Im Sinne der Artikel 72 und 73 des Statutes können die Provinzen Fremdenverkehrssteuern und -gebühren einführen, und die Region und die Provinzen können eigene Steuern in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des staatlichen Steuersystems einführen, die aus Gesetzen hervorgehen, durch welche sie ausdrücklich für die einzelnen Steuern festgelegt werden, oder die im Falle einer Einführung von Steuern, die nicht eigens durch Staatsgesetze geregelt sind, der geltenden einschlägigen Gesetzgebung zu entnehmen sind. In Übereinstimmung mit den in den entsprechenden Gesetzen festgelegten Grundsätzen können die Region und die Provinzen weiters in den ihnen übertragenen Sachgebieten Steuern und Abgaben einführen, und zwar jene, die auch in den Zuständigkeitsbereich der Regionen mit Normalstatut und der anderen Provinzen fallen. Bis zum Zeitpunkt, zu dem die Provinzen oder die Region die genannten Steuern und Abgaben einführen, gelten weiterhin die Bestimmungen über die entsprechenden staatlichen Steuern und Abgaben. 2)

(2) Für die Zwecke des Artikels 72 des Statutes und im Rahmen der im ersten Absatz angeführten Grundsätze können die Provinzen innerhalb ihres Gebietsbereiches Steuern und Abgaben festsetzen, welche die mit dem Fremdenverkehr zusammenhängenden Tätigkeiten bzw. die Inanspruchnahme von unbeweglichen Gütern in diesem Bereich oder auch wirtschaftliche Tätigkeiten betreffen, die als Fremdenverkehrstätigkeiten oder als fremdenverkehrsbezogene Tätigkeiten eingestuft sind, da sie unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt auch hinsichtlich ihres Wirkungskreises vom Fremdenverkehr direkt beeinflußt werden. 3)

## 4.

(1) Die Konzessionsgebühren für die Großableitungen öffentlicher Gewässer nach Artikel 71 des Statutes, die vom Staat den autonomen Provinzen Trient und Bozen im festen Ausmaß von neun Zehnteln abgetreten werden, beziehen sich auf das Wassergut des Staates. Die Konzessionsgebühren für die Großableitungen öffentlicher Gewässer auf dem Wassergut des Landes bleiben dem Haushalt der jeweiligen Provinzen erhalten.

(2) Die Konzessionsgebühren für Kleinableitungen öffentlicher Gewässer auf dem Wassergut des Landes stehen den Provinzen zu; dem Staat stehen jene auf dem Wassergut des Staates zu.

## 5.

(1) Die Abtretung der Anteile am Ertrag der Steuereinnahmen und die Abtretung der Abgaben nach den Artikeln 70, 71 und 75 des Statutes an die autonomen Provinzen Trient und Bozen wird auf der Grundlage des Ausmaßes derselben Einnahmen, die als Kompetenzbeträge und als Rückstände in die Staatskassen in den beiden Provinzen eingezahlt werden, sowie im Sinne des Artikels 6 vorgenommen.

(2) Für die Zwecke des Artikels 75 Absatz 1 Buchstabe g) des Statutes gelten als Steuereinnahmen jene, die im Staatshaushalt als solche ausgewiesen sind. Die Steuereinnahmen umfassen Zuschläge, Erhöhungen und Zinsen wegen unterbliebener oder verspäteter Zahlung und umfassen nicht Geldstrafen, Geldbußen und Verwaltungsstrafen, die wegen Übertretungen auferlegt worden sind.

**6.**

(1) Die Anwendung des Artikels 75 Absatz 2 des Statutes erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen der nachstehenden Absätze.

(2) Der Betrag der in Durchführung von Verwaltungsbestimmungen außerhalb des Gebietes der Provinzen eingezahlten Einnahmen nach Absatz 1 wird auf der Grundlage der Rechnungslegungen der zuständigen Ämter festgesetzt.

(3) Der Betrag der Anteile am Ertrag der Steuer auf den Besitz von Fahrzeugen und jener der Anteile am Ertrag der Fabrikationssteuer auf Erdölprodukte nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe f) werden auf der Grundlage der Beträge für die in der jeweiligen Provinz zugelassenen Fahrzeuge sowie auf der Grundlage der an den Verteilerstellen im Gebiet einer jeden Provinz abgegebenen Mengen und des gewogenen mittleren Steuersatzes der entsprechenden Fabrikationssteuer im selben Jahr festgesetzt.

(4) Die Festsetzung des Betrages der anderen Einnahmen, die den Bereich der Provinzen betreffen und in Durchführung von Gesetzesbestimmungen außerhalb des entsprechenden Gebietes zugeflossen sind, werden bis zu der durch Dekret des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Schatzminister erfolgten Bestimmung der analytischen Festlegungseinzelheiten der den Provinzen zustehenden Erträge im Einvernehmen zwischen dem Schatzminister und den jeweiligen Landeshauptleuten vorgenommen.

(5) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 4 wird Bezug genommen:

a) für die Steuer auf das Einkommen der natürlichen Personen und die lokale Einkommensteuer, auf die entsprechenden Erklärungen sowie Ersatzerklärungen oder auf jede andere auch provisorische Unterlage, die zur Ermittlung der den Provinzen zustehenden Einnahmen nützlich sein sollte, und zwar mit Bezug auf die Steuerpflichtigen mit Steuerwohnsitz im Gebiet der Provinzen,

b) für die Einbehalte auf Zinsen, Prämien und anderen Einnahmen, auf jede zur Bewertung der den Provinzen zustehenden Einnahmen geeigneten Unterlage, und zwar unter Berücksichtigung der Einlagen der natürlichen Personen und der bei den Postämtern und den Filialen der in jeder Provinz tätigen Banken und Kreditinstitute befindlichen Wertpapiere oder in bezug auf die Wertpapiere, die von Banken und Kreditinstituten mit Sitz in der jeweiligen Provinz in irgendeiner Weise verwaltet werden.

(6) Mit dem Einvernehmen nach Absatz 4 wird der konventionelle Anteil einer jeden im Absatz 5 berücksichtigten Steuereinnahme in bezug auf die entsprechenden Steuereinnahmen bestimmt, die im Gebiet der zwei Provinzen für dasselbe Haushaltsjahr eingehoben werden. Dieser konventionelle Anteil wird zur Festsetzung der Steuereinnahmen herangezogen, die den Provinzen mit Bezugnahme auf jenes Jahr abzutreten sind, in welchem das Einvernehmen nach Absatz 4 stattgefunden hat, und mit Bezug auf die nachfolgenden Jahre, bis zum Zustandekommen eines neuen Einvernehmens, das in der Regel nach mindestens drei Jahren fällig ist. Beim ersten Einvernehmen wird außerdem der prozentuelle jährliche Anteil festgesetzt, welcher den Zeitraum vom Jahre 1988 bis zu jenem betrifft, auf das sich das genannte Einvernehmen bezieht.

(6/bis) Innerhalb eines Jahres ab der im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 Buchstabe d) des Legislativdekrets zur Genehmigung dieser Bestimmung festgesetzten Frist muß das Einvernehmen laut Absatz 4 neu zustande kommen, um auch die Mehrwertsteuer, welche im Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe d) des Statuts vorgesehen und hinsichtlich des Endverbrauches festzustellen ist, in die Steuern laut Absatz 5 mit einzuschließen. 4)

(7) Die Einnahmen, die das Gebiet der Provinzen betreffen und in Durchführung von Gesetzesbestimmungen außerhalb desselben Gebietes zugeflossen sind und nicht im Sinne der vorstehenden Absätze mengenmäßig festgelegt wurden, werden durch die Einnahmen als ausgeglichen betrachtet, die im Gebiet der zwei Provinzen eingehoben wurden und sich auf den restlichen Teil des Staatsgebietes beziehen.

**7.**

(1) Der Ertrag der Steuereinnahmen nach den Artikeln 2 und 5 wird nach Abzug der aus jedwedem Grund und wie auch immer vom Staat vorgenommenen Rückzahlungen und Gutschriften zugunsten der Steuerpflichtigen in bezug auf die genannten Einnahmen festgelegt.

(2) Die Einzelheiten zur buchmäßigen Erfassung der abzuziehenden Beträge für die Anwendung des Absatzes 1 werden mit Dekret des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Schatzminister und im Einverständnis mit der Region und den Provinzen festgesetzt.

**8.**

(1) Die Zahlung der im Sinne der Artikel 2, 4, 5 und 6 der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen zustehenden Beträge wird durch das Schatzministerium mittels direkter Zahlungsanweisung verfügt, die mit Gutschrift auf die beim zentralen Schatzamt zugunsten der genannten Körperschaften eröffneten Kontokorrente einzulösen ist.

(2) Diese Zahlung wird als Vorschußleistung im Ausmaß des jährlichen Ertrages der Steuereinnahmen, die den

genannten Körperschaften im vorhergehenden Haushaltsjahr entrichtet wurden, vorgenommen, und erfolgt in dreimonatlichen Raten. 5)

(3) Die Restzahlung wird mit dem entsprechenden allfälligen Ausgleich zusammen mit der Auszahlung der vierten Vierteljahresrate des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres vorgenommen, und zwar auf der Grundlage der von den zuständigen Finanzämtern mitgeteilten Daten.

(4) Die Bestimmungen nach diesem Artikel werden ab 1. Jänner 1992 angewandt; ab demselben Zeitpunkt werden die Bestimmungen nach Artikel 61 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574 aufgehoben.

(4/bis) Die Beträge laut Absätze 2 und 3 werden der Region und den Provinzen innerhalb des ersten Monats jedes Quartals auf den jeweiligen beim zentralen Schatzamt zu ihren Gunsten eröffneten Kontokorrenten zur Verfügung gestellt. Die Region und die Provinzen können von ihren jeweiligen Konten und für jedes Konto über drei Erhebungen pro Monat verfügen, unbeschadet günstigerer Bestimmungen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Sachgebiet des zentralen Schatzamtsdienstes. Die geforderten Beträge werden der Region und den Provinzen bei den jeweiligen Schatzämtern in der Regel innerhalb fünf Werktagen nach der Anforderung gutgeschrieben. 6)

## 9.

(1) Der Ertrag aus Erhöhungen von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Steuern ist dem Staat vorbehalten, falls er laut Gesetz und aufgrund von nicht im Artikel 10 Absatz 6 und im Artikel 10/bis Absatz 1 Buchstabe b) enthaltenen Zwecken im Sinne des Artikels 81 der Verfassung für die Deckung neuer besonderer gelegentlicher Ausgaben, die nicht die Zuständigkeitsbereiche der Region und der Provinzen betreffen, einschließlich der Ausgaben in Zusammenhang mit Naturkatastrophen, bestimmt ist, vorausgesetzt, daß er zeitlich begrenzt ist sowie im Staatshaushalt gesondert verbucht ist und daher beziffert werden kann. Für alle Fälle, die in diesem Artikel nicht behandelt werden, finden die Bestimmungen laut Artikel 10 und 10/bis Anwendung. 7)

## 10.

(1) Für den Abschluß der Vereinbarung betreffend die Festsetzung des veränderlichen Anteiles nach Artikel 78 des Statutes wird sowohl das Gesamtausmaß der Ausgaben für allgemeine Maßnahmen des Staates berücksichtigt, die in den in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Bereichen verfügt worden sind, und zwar durch Anwendung des arithmetischen Durchschnittswertes der Bemessungsgrundlage in bezug auf die Bevölkerung und die Fläche einer jeden Provinz, als auch der Anteil der Erhöhung des Steuerertrages, welcher für die Zwecke und gemäß den Vereinbarungskriterien laut Absatz 6 und 7 für den Staat bestimmt ist.

(2) Die Vereinbarung für die Festlegung des veränderlichen Anteils für jedes Haushaltsjahr wird jährlich im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten der Landesausschüsse abgeschlossen, und zwar jeweils innerhalb Februar mit Bezug auf den Anteil des laufenden Haushaltsjahres. Sollte es für eine sichere Planung der Geldmittel von seiten der Provinzen erforderlich sein, so kann die Vereinbarung auf deren Anfrage hin auch im Jahr vor dem Bezugsjahr abgeschlossen werden, wobei, falls notwendig, der Entwurf des Finanzgesetzes und die damit zusammenhängenden Gesetzentwürfe zu berücksichtigen sind.

(3) Die Ausgaben nach Absatz 1 werden den Bereitstellungen des staatlichen Haushaltsvoranschlages für das vorhergehende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der nachträglichen Änderungen, einschließlich jener mit Nachtragshaushalt vorgenommenen bzw., falls dieser noch nicht genehmigt wurde, einschließlich jener Änderungen laut dem betreffenden Gesetzentwurf entnommen, welcher beim Parlament von der Regierung eingebracht wurde. Das Höchstaussmaß von vier Zehnteln des Ertrages der Mehrwertsteuer laut Artikel 78 Absatz 1 des Statutes wird auf der Grundlage des entsprechenden Wertes berechnet, der für den veränderlichen Anteil in bezug auf das vorhergehende Haushaltsjahr festgelegt wurde, und welcher unter Berücksichtigung der erfolgten Entwicklung des Ertrages sowie aufgrund der Angaben in bezug auf das diesbezügliche Ausmaß berichtigt wurde, die aus dem von der Regierung genehmigten Haushaltsvoranschlag für das Jahr hervorgehen, auf welches sich der veränderliche Anteil bezieht.

(4) Als allgemein sind jene Maßnahmen zu betrachten, die vom Staat auf gesamtstaatlicher Ebene, mit oder auch ohne Einschluß des Gebietes der zwei Provinzen, verfügt werden, sofern diese nicht ausdrücklich auf besondere Gegenden des Staatsgebietes beschränkt sind.

(5) Für die Zwecke der Festsetzung des veränderlichen Anteiles sind jedenfalls nicht zu berücksichtigen:

- a) die Ausgaben in bezug auf das im Dienst stehende oder im Ruhestand befindliche Personal des Staates,
- b) die Sonderfonds zur Deckung der zu ergreifenden Gesetzgebungsmaßnahmen,
- c) die im Haushalt des Staates ausgewiesenen Ausgaben für die Abtretung oder die buchhalterische Regelung von staatlichen Steuern oder Steueranteilen, die den Regionen mit Normalstatut und mit Sonderstatut zuerkannt sind,
- d) die Ausgaben für staatliche Maßnahmen in bezug auf die Gesetze nach Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386, falls die Provinzen zu den entsprechenden Verteilungen zugelassen sind,
- e) die staatlichen Maßnahmen für die Lokal Finanzen.

(6) Ein den autonomen Provinzen zustehender Anteil der vorgesehenen Erhöhung des Steuerertrages - ausgenommen allerdings die Erhöhungen aufgrund der tendentiellen Entwicklung -, die sich aus korrektiven Maßnahmen für die

öffentlichen Finanzen ergibt, welche im Finanzgesetz und in den diesbezüglichen verbundenen Maßnahmen sowie in anderen dieselben Ziele verfolgenden und nicht zum Zwecke des Abschlusses der Vereinbarung für das vorhergehende Haushaltsjahr in Betracht gezogenen Gesetzesmaßnahmen, vorgesehen sind, und welche abzüglich der eventuell vorgesehenen Verringerungen des Ertrages aufgrund der Anwendung von damit zusammenhängenden Bestimmungen zu sehen ist, kann, beschränkt auf die in der Vereinbarung erwähnten Haushaltsjahre, für das Erreichen des Zieles der Sanierung der öffentlichen Finanzen gemäß vorgenannten Maßnahmen bestimmt werden.

(7) Bei der Festlegung des Anteils laut Absatz 6 sind weiterhin zu berücksichtigen:

- a) Erträge aus Erhöhungen der Steuersätze oder aus der Einführung neuer Steuern, wenn diese laut Gesetz im Sinne des Artikels 81 der Verfassung zur Deckung der Ausgaben laut Artikel 9 bestimmt sind, und wenn genannte Erträge nicht gesondert im Haushalt des Staates ausgewiesen oder keiner zeitlichen Begrenzung unterworfen sind,
- b) Ausgaben in bezug auf neue den Provinzen vom Staat übertragene oder delegierte Zuständigkeiten.

(8) In der Vereinbarung laut Absatz 2 werden die Kriterien und die Modalitäten für die Regelung der sich ergebenden finanziellen Beziehungen festgesetzt. Beim Abschluß der genannten Vereinbarung werden weiters die Modalitäten zur Anwendung des Artikels 9 gemeinsam überprüft.

(9) Die Zahlung des den Provinzen zustehenden veränderlichen Anteils erfolgt dreimonatlich gemäß den Modalitäten laut Artikel 8 Absatz 1. Die entsprechenden Mittel werden zu den Terminen laut den Bestimmungen nach Artikel 8 Absatz 4/bis zur Verfügung gestellt.

(10) Sollte die Vereinbarung laut Absatz 2 nicht innerhalb der vorgesehenen Frist getroffen werden, so wird der veränderliche Anteil jeder Provinz in Höhe von 80 Prozent des für das vorhergehende Haushaltsjahr zustehenden Anteils ausgezahlt, vorbehaltlich des Ausgleichs auf der Grundlage der Übereinkunft, zu der man in der Folge gelangt ist. 8)

#### **10/bis.**

(1) Innerhalb des Datums laut Artikel 10 Absatz 2 wird weiters die Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Präsidenten des Regionalausschusses getroffen, in welcher nachstehendes festgelegt wird:

- a) der für den Staatshaushalt bestimmte Anteil des Steuerertrages aus den Erhöhungen von Steuersätzen bzw. aus der Einführung von neuen Steuern, falls er laut Gesetz im Sinne des Artikels 81 der Verfassung zur Deckung der Ausgaben gemäß Artikel 9 bestimmt ist, und falls der genannte Ertrag nicht gesondert im Staatshaushalt ausgewiesen bzw. keiner zeitlichen Begrenzung unterworfen ist,
- b) der eventuelle zu Lasten des Haushalts der Region verbleibende Anteil an Ausgaben, die laut den Bestimmungen nach Artikel 10 Absatz 6 aus der Ausübung der der Region delegierten staatlichen Befugnisse erwachsen. Genannter Anteil ist unter Berücksichtigung des Anteils laut Buchstabe a) in den Grenzen der voraussichtlichen Erhöhung des Steuerertrages festzusetzen, welcher sich aus den korrektiven Maßnahmen für die öffentlichen Finanzen ergibt.

(2) Beim Abschluß der Vereinbarung werden weiters die Modalitäten zur Anwendung des Artikels 9 gemeinsam überprüft.

(3) Sollte die Vereinbarung laut Absatz 1 nicht innerhalb der vorgesehenen Frist getroffen werden, so finden die in den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Sachgebiet der Delegierung von staatlichen Befugnissen an die Region vorgesehenen Bestimmungen Anwendung. 9)

#### **11.**

(1) Soweit der im Gebiet der Region eingehobene Ertrag der Mehrwertsteuer betreffend die Einfuhren ausbleibt oder aufgrund der Anwendung von EG- Bestimmungen betreffend die genannte Steuer oder aufgrund einer Verlegung der bestehenden Zolleinrichtungen vermindert wird, werden die sich daraus ergebenden Mindereinnahmen für die Provinzen und für die Region durch einen Betrag ersetzt, welcher nach den Anteilen des im Gebiet der Region für andere Staatssteuern eingehobenen Ertrages bemessen wird.

(2) Der Ersatzbetrag nach Absatz 1 wird auch zur Festsetzung der Gesamtgrenze der Abtretungen im veränderlichen Anteil nach Artikel 78 Absatz 1 des Statutes herangezogen.

(3) Die anderen Staatssteuern nach Absatz 1 werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Finanzminister, nach Beschlußfassung des Ministerrates, im Einverständnis mit dem Präsidenten des Regionalausschusses und mit den Landeshauptleuten bestimmt.

(4) Die Mindereinnahmen nach Absatz 1 werden im Vergleich mit dem Ertrag der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr festgelegt, welcher im Gebiet der Region im Haushaltsjahr vor jenem eingehoben wurde, in welchem die Mindereinnahmen verursacht wurden.

#### **12.**

(1) Die Bestimmungen betreffend die Verfahren und die Zweckbestimmung der Mittel nach Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 werden mit Bezug auf die diesbezüglich vorgesehenen Staatsgesetze angewandt,

auch wenn auf diese nicht ausdrücklich hingewiesen wird.

(2) Die Bestimmungen laut Artikel 4 Absatz 3 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 betreffen weder die Zuteilung noch die Aufteilung von staatlichen Geldern zugunsten der Provinz für die mit Staatsgesetzen festgelegten Zwecke. Für die genannten Gelder gelten weiterhin die Bestimmungen laut Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386.

(3) Im Falle einer Zuweisung von Finanzierungen im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 werden die entsprechenden Ausgabenbereitstellungen auf jeden Fall im Haushalt der Provinz in der Höhe eingetragen, die notwendig ist, um den im laufenden Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungen und Zahlungen nachkommen zu können, und zwar unbeschadet der Pflicht, die allfälligen Minderbeträge für Zuweisungen durch entsprechende Mehrbeträge in den nachfolgenden Haushaltsjahren auszugleichen.

(4) Die im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 zugewiesenen Beträge werden durch eine einmalige Zahlung oder durch mehrere Zahlungen entrichtet, und dies abgesehen von jeder anderen Verpflichtung. 10)

### 13.

(1) Die Region und die Provinzen sind zur Realisierung der Zusammenarbeit bei der Festlegung der Staatssteuern auf Einkommen von Rechtssubjekten mit Steuerwohnsitz in den jeweiligen Gebieten berechtigt, in die jährlichen Einkommenserklärungen, in die jährlichen Erklärungen der Steuersubstituten sowie in die Bescheinigungen nach den Artikeln 1, 2, 3 und 8 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 600 nach den mit dem Finanzminister zu vereinbarenden Einzelvorschriften Einsicht zu nehmen. 11)

(2) Die im Rahmen der Provinz tätigen Gemeindeverwaltungen und öffentlichen Körperschaften sind dazu angehalten, auf Anforderung jede für die Zielsetzungen nach Artikel 82 des Statutes zweckdienliche Auskunft zu geben.

(3) Die Region und die Provinzen können nähere Vorschriften darüber erlassen, in welcher Weise der Finanzverwaltung des Staates im Einvernehmen mit derselben Güter, Einrichtungen und Personal zur Verfügung gestellt werden.

### 14.

(1) Zur Ausübung der übertragenen Befugnisse nach Artikel 16 des Statutes vergütet der Staat der Region und den Provinzen die von ihnen getragenen Kosten. Die entsprechende Festlegung des Ausmaßes wird auf der Grundlage der in den einzelnen Übertragungsbestimmungen vorgesehenen Grundsätze oder im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten der jeweiligen Ausschüsse verfügt.

### 15.

(1) Die Bereitstellungsanteile der Haushaltsvoranschläge der Ausgaben des Staatshaushaltes, von welchen aufgrund der einschlägigen Gesetze in den verschiedenen Eingriffsbereichen die Zuweisung an die Region Trentino-Südtirol vorgesehen wurde, werden für die in die Zuständigkeit der Provinzen Trient und Bozen fallenden Sachbereiche denselben Provinzen entrichtet und bleiben den jeweiligen Haushalten erhalten.

### X 16.

(1) Es steht der Region und den Provinzen zu, Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Haushalte, der Rechnungslegungen, der Vermögensverwaltung und der Verträge der Region und derselben Provinzen und der von diesen abhängigen Körperschaften und Anstalten zu erlassen.

(2) Auf die Region und auf die Provinzen werden die Bestimmungen nach dem Gesetz vom 21. Juni 1896, Nr. 218 nicht angewandt.

### X 17.

(1) Die Aufgaben der Staatsverwaltung, die direkt von den Zentralorganen und den peripheren Organen des Staates auf dem Gebiet der Lokalfinanzen ausgeübt werden, sowie die bereits der Region Trentino-Südtirol im selben Sachbereich zustehenden Aufgaben werden für das jeweilige Gebiet von den Provinzen Trient und Bozen ausgeübt. Der Bereich der Lokalfinanzen umfaßt nicht den Bereich der örtlichen Steuern.

(2) Die der Region durch das Statut und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen zugewiesenen Zuständigkeiten in den Sachgebieten betreffend die Ordnungen bleiben aufrecht.

(3) In Beachtung der regionalen Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Gemeindeordnung regeln die Provinzen durch Gesetz die Richtlinien zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Entwicklung des Finanzwesens der Gemeinden, einschließlich der Grenzen für die Einstellung von Personal, der Einzelheiten für die Aufnahme von Schulden sowie der Verfahren für die vertragliche Tätigkeit.

X

**18.**

(1) Die Provinzen legen mit Gesetz die Einzelheiten und Richtlinien zum Abschluß der Vereinbarung nach Artikel 81 des Statutes fest.

(2) Sollte es innerhalb der durch die Gesetze nach dem vorstehenden Absatz 1 festgelegten Fristen zu keiner Vereinbarung kommen, werden die Begründungen der Parteien in einer eigenen Niederschrift aufgenommen, die dem Gesetzentwurf für die Zuweisung der im Artikel 81 des Statutes vorgesehenen finanziellen Mittel an die Gemeinden beizulegen ist, welchen der Landesausschuß dem Landtag vorlegt.

**19.**

(1) Für die Zwecke der Koordinierung vereinbaren die Landeshauptleute jährlich mit dem Schatzminister das Ausmaß der Mittel, die die Darlehens- und Depositenkasse in den jeweiligen Provinzen auf der Grundlage der Programme in den Bereichen der Lokal Finanzen, der öffentlichen Arbeiten und des wie auch immer geförderten Bauwesens und gemäß den von denselben festgelegten Prioritäten auch in Abweichung von den allfälligen einschlägigen staatlichen Bestimmungen festgelegt.

**20.**

(1) Im Sinne des Artikels 110 des Statutes wird der Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung der im VI. Abschnitt desselben Statutes enthaltenen Bestimmungen auf den 1. Jänner 1973 festgelegt.

(2) Die Beziehungen finanzieller Art, die sich aus der Anwendung des VI. Abschnittes des Statutes für den Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 1973 und dem 31. Dezember 1987 ergeben, sind als endgültig geregelt anzusehen, und zwar gemäß den durch die zuständigen staatlichen Organe gegenüber der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen provisorisch erlassenen Einzelvorschriften.

(3) Für die Zwecke des Abzuges nach Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 entsprechen die Ersatzbeträge der aufgehobenen Staatssteuern jenen, die der Region und den Provinzen im Sinne des Artikels 8 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 638 für die Haushaltsjahre 1988 und 1989 abgetreten wurden.

(4) Für die Zwecke des Abzuges nach Artikel 12 Absatz 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386, werden die Ersatzbeträge der aufgehobenen Staatssteuern in einem Ausmaß festgesetzt, das den insgesamt vom Staat verfügbaren Übertragungen zugunsten der Gemeinden für die Aufteilung des ordentlichen Fonds für die Lokal Finanzen entspricht.

(5) Die im Sinne des Artikels 12 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 abzuziehenden Beträge werden vom Schatzminister im Einvernehmen mit dem jeweiligen Landeshauptmann festgesetzt.

(6) Bis zum Erlaß des im vorstehenden Artikel 7 Absatz 2 vorgesehenen Dekretes wird der Ertrag der Steuereinnahmen nach den vorstehenden Artikeln 2 und 5 einschließlich der aus jedwedem Grund und wie auch immer vom Staat vorgenommenen Rückzahlungen und Gutschriften zugunsten der Steuerpflichtigen hinsichtlich der genannten Einnahmen festgesetzt, und die von den Provinzen und der Region als Rückzahlung geschuldeten Beträge werden anlässlich der Zahlungen nach dem vorstehenden Artikel 8 Absätze 3 und 4, deren Betrag den Forderungen der Finanzintendantur oder anderer Ämter der Finanzverwaltung entspricht, abgezogen.

**21.**

(1) Die in den Artikeln 57, 62 und 63 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574 enthaltenen Bestimmungen sind aufgehoben.

(2) Die Artikel 1 und 6 Absatz 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. März 1975, Nr. 473 sind aufgehoben.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

<sup>1)</sup> Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G.BI. vom 22. April 1992, Nr. 94; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. zum A.BI. vom 12. Mai 1992, Nr. 20, veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

<sup>3)</sup> Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

<sup>4)</sup> Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absatz 5 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(5) Die eventuellen Mehrerträge aufgrund der Anwendung des Artikels 6 Absatz 6/bis des Legislativdekrets vom 16.

März 1992, Nr. 268, eingeführt mit Artikel 2 dieses Dekretes, werden den Provinzen ab dem Jahr nach Ablauf der im Sinne des Absatzes 3 Buchstabe d) festgesetzten Frist zugewiesen.

5) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

6) Absatz 4/bis wurde angefügt durch Art. 3 Absatz 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

7) Art. 9 wurde ersetzt durch Art. 4 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absätze 1 und 3 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(1) Die Bestimmungen laut Artikel 9 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 4 dieses Dekretes, werden am 1. Jänner 1996 wirksam. Ab demselben Datum finden für die Region und für die Provinzen die bereits mit vor dem Inkrafttreten dieses Dekretes in Kraft getretenen Staatsgesetzen verfügbaren dem Staat vorbehaltenen Erträge aus Steuern keine Anwendung mehr.

(3) Innerhalb sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Dekretes wird im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten des Regionalausschusses und der Landesausschüsse Nachstehendes festgelegt:

a) der dem Staat vorbehaltene Ertrag aus Steuern, wie bereits in geltenden Gesetzen verfügt, der dem Staat bis zum 31. Dezember 1995 auf der Grundlage einer Schätzung der Ertragserhöhungen zusteht, die sich aus genannten Gesetzen ergeben, abzüglich eventueller Ertragsverringerungen infolge der damit zusammenhängenden Bestimmungen und der Erhöhung aufgrund der tendentiellen Entwicklung,

b) das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Dekretes noch nicht festgelegte Ausmaß der veränderlichen Anteile bis zum Jahre 1995, unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Absatz 6,

c) der Anteil zur Beteiligung an den Sparmaßnahmen des Staates laut Artikel 34 Absatz 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 1994, Nr. 724, beschränkt auf das Jahr 1995,

d) die Modalitäten für die auch schrittweise Regelung der finanziellen Beziehungen, die sich aus den Bestimmungen laut Buchstaben a), b) und c) ergeben, wobei jedenfalls die Entrichtung der den Provinzen zustehenden Nettobeträge im Ausmaß von höchstens vier Jahresraten ab 1996 vorzusehen ist.

8) Art. 10 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absätze 2, 4 und 6 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(2) Die Bestimmungen laut Artikel 10 des genannten Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, werden, mit Ausnahme der Verfügungen laut Absatz 4, mit Abschluß der Vereinbarungen über die Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1996 erstmals angewandt. Die Bestimmungen laut Artikel 10/bis des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, eingeführt mit Artikel 6 dieses Dekretes, werden mit Abschluß der Vereinbarungen für das Haushaltsjahr 1996 erstmals angewandt. Beim Abschluß der Vereinbarungen laut Artikel 10/bis bezüglich der Haushaltsjahre 1996 und 1997 werden die bereits für den Staatshaushalt im Sinne des Artikels 34 Absatz 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 1994, Nr. 724 sichergestellten Ausgabeneinsparungen berücksichtigt.

(4) Die Bestimmungen laut Artikel 10 Absatz 10 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, werden nach Abschluß der Vereinbarungen bezüglich der Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1997 erstmals angewandt.

(6) Für den Abschluß der Vereinbarung zur Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1995 können die Ausgaben für allgemeine Maßnahmen des Staates, die in den in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Bereichen verfügt worden sind, sowie die Grenze der vier Zehntel des Mehrwertsteuerertrages laut Artikel 78 Absatz 1 des Statutes gemäß den Modalitäten nach Artikel 10 Absatz 3 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, angewandt werden.

9) Art. 10/bis wurde eingefügt durch Art. 6 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

10) Art. 12 wurde ersetzt durch Art. 7 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

11) Siehe Art. 8 Absatz 7 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(7) Die Vereinbarung laut Artikel 13 Absatz 1 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 ist innerhalb sechs Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Dekretes abzuschließen. Die genannte Vereinbarung beinhaltet auch die jährlichen Erklärungen in bezug auf die Mehrwertsteuer.



**DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267**  
**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**  
**a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265**

(G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L)

**Art. 1. Oggetto**

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

**Art. 6. Statuti comunali e provinciali**

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. *[ Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, ]* lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.  
*(il controllo da parte dell'organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

### **Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto**

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

**DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68**

**Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a  
statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei  
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) (GU N. 109 DEL  
12-5-2011)**

(...)

**art 31 comma 1**

Art. 31

Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le  
province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione.
3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010.

[http://cal.regione.lazio.it/binary/prtl\\_cons\\_autonomielocali/cal\\_federalismo/FEDERALISMO.pdf](http://cal.regione.lazio.it/binary/prtl_cons_autonomielocali/cal_federalismo/FEDERALISMO.pdf)



## **DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 166**

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti. (11G0208)

*GU n. 235 del 8-10-2011*

*testo in vigore dal: 23-10-2011*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;  
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;  
Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite nell'Adunanza del 1° febbraio 2011;  
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di legittimità sugli atti e» sono soppresse.

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimità nonché» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.

3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».

3. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:

«1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale.».

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.».

5. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

[S109050145648|C110|E055|]  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1 febbraio 2005, n. 3/L

**Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige**

(...)

Artt. 82 ; 83.

[B109050145648|C110|E055|]  
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION  
vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L

**Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol**



della provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine diverso.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

#### Articolo 81

(Art. 56 LR 4 gennaio 1993 n. 1;  
art. 16 comma 6 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

#### *Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture*

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e dal responsabile di ragioneria.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.



#### Articolo 82

(Art. 57 LR 4 gennaio 1993 n. 1;  
art. 66 comma 1 lett. n  
LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Potere sostitutivo*

1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

die autonome Provinz und alle sonstigen der Aufsicht des Staates, der Region oder der Provinz unterliegenden Körperschaften abzugeben haben, weil sie in einer Gesetzeskraft besitzenden Vorschrift zu Zwecken der Programmierung, Projektierung und Ausführung öffentlicher Arbeiten oder anderer Tätigkeiten der örtlichen Körperschaften vorgeschrieben sind, werden innerhalb einer Frist von sechzig Tagen nach Beantragung abgegeben, sofern gesetzlich nicht eine andere Frist gesetzt ist.

(2) Die Frist verlängert sich um ihre ursprüngliche Dauer, wenn die zum Gutachten aufgeforderte Verwaltung dies der betreffenden örtlichen Körperschaft unter Angabe von Gründen mitgeteilt hat.

(3) Läuft die ursprüngliche Frist oder die verlängerte Frist ohne Abgabe des Gutachtens ab, so wird vom Gutachten abgesehen.

#### Art. 81

(Art. 56 des Regionalgesetzes  
vom 4. Jänner 1993, Nr. 1;  
Art. 16 Abs. 6 des Regionalgesetzes  
vom 23. Oktober 1998, Nr. 1)

#### *Haftung des Gemeindesekretärs und der leitenden Beamten der Organisationseinheiten*

(1) Zu jeder Beschlussvorlage, die dem Gemeindevausschuss und dem Gemeinderat vorgelegt wird, ist ausschließlich hinsichtlich der administrativen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit das Gutachten des Verantwortlichen der für die Bearbeitung zuständigen Organisationseinheit und des Verantwortlichen des Rechnungsamtes einzuholen.

(2) Sollten für die Körperschaft keine verantwortlichen Beamten vorgesehen sein, die die Organisationseinheiten leiten, so wird das Gutachten vom Sekretär der Körperschaft im Rahmen seiner Zuständigkeiten abgegeben.



#### Art. 82

(Art. 57 des Regionalgesetzes  
vom 4. Jänner 1993, Nr. 1;  
Art. 66 Abs. 1 Buchst. n) des Regionalgesetzes  
vom 22. Dezember 2004, Nr. 7)

#### *Ersatzbefugnis*

(1) Wenn die Gemeinden trotz Aufforderung binnen einer angemessenen Frist die Vornahme gesetzlicher Pflichtmaßnahmen hinauszögern oder unterlassen oder wenn sie aufgrund der Enthaltungspflicht von Seiten der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates oder -ausschusses nicht imstande sein sollten, diese zu treffen, sorgt dafür die Landesregierung durch einen Kommissär. Die gesetzte Frist muss mindestens dreißig Tage betragen; in dringenden Fällen sind Abweichungen von dieser Bestimmung zulässig.

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.



*Articolo 83*

(Art. 58 LR 4 gennaio 1993 n. 1;  
art. 76 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 3 commi 2 e 3 LR 23 ottobre 1998 n. 10;  
art. 22 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Scioglimento e sospensione del consiglio comunale*

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 punto 5 dello statuto speciale, con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta:

- a) quando compiano atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
  - 1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;
  - 2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
  - 3) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;
  - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  - 5) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari;

(2) Die Ausgaben für den Kommissär trägt die betroffene Körperschaft.



*Art. 83*

(Art. 58 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1;  
Art. 76 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3;  
Art. 3 Abs. 2 und des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10;  
Art. 22 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7)

*Auflösung und Enthebung des Gemeinderates*

(1) Die Gemeinderäte werden auf übereinstimmenden Beschluss der Landesregierung mit Dekret des Landeshauptmannes unbeschadet der Bestimmungen nach Art. 54 Z. 5 des Sonderstatutes aufgelöst:

- a) wenn sie verfassungswidrige Handlungen oder schwere und fortdauernde Gesetzesverletzungen begehen;
- b) wenn die normale Tätigkeit der Organe und Dienste aus folgenden Gründen nicht gewährleistet werden kann:
  - 1) Genehmigung des Misstrauensantrags gemäß Art. 62 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 bzw. Rücktritt des Bürgermeisters und sämtlicher Mitglieder des Gemeindeausschusses;
  - 2) Rücktritt, dauernde Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters;
  - 3) nur für die Gemeinden der Provinz Bozen: nicht erfolgte Wahl des Gemeindeausschusses innerhalb von dreißig Tagen nach der Verkündung der Gewählten oder nicht erfolgte Ersetzung des zurückgetretenen Gemeindeausschusses innerhalb von dreißig Tagen ab dem Tag, an dem der Rücktritt eingereicht wurde, oder nicht erfolgte Ersetzung des zurückgetretenen Gemeindererferenten innerhalb von neunzig Tagen ab dem Tag des Austrittes aus jeglichem Grund.
  - 4) Verringerung der Versammlung aufgrund der Unmöglichkeit, die Hälfte der Ratsmitglieder zu ersetzen;
  - 5) Rücktritt der Hälfte plus eines der zugewiesenen Mitglieder, wobei der Bürgermeister nicht mit eingerechnet wird und der Rücktritt dieser Mitglieder innerhalb zwanzig Tagen ab dem Tag, an dem der erste Rücktritt vorgebracht wird, und jedenfalls innerhalb des Tages, an dem die Einberufung der Sitzung für die Ersetzung des ersten zurückgetretenen Mitglieds erfolgt, anzubieten ist;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 2) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al consiglio provinciale.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

#### Articolo 84

(Art. 59 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

#### *Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza*

1. Con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circo-

c) wenn der Haushaltsplan nicht fristgerecht verabschiedet worden ist.

(2) Ist in dem Fall nach Abs. 1 Buchst. c) die Frist für die Verabschiedung des Haushaltsplanes verstrichen, ohne dass der Ausschuss den diesbezüglichen Entwurf erstellt hat, so ernennt die Landesregierung einen Kommissär, der den Entwurf von Amts wegen zur Übermittlung an den Rat erstellt. In diesem Fall, aber auch wenn der Rat den vom Ausschuss erstellten Entwurf des Haushaltsplanes nicht in der gesetzlichen Frist verabschiedet hat, setzt die Landesregierung dem Rat mit an jedes Ratsmitglied zugestelltem Schreiben eine Frist von höchstens zwanzig Tagen zu dessen Verabschiedung; nach Ablauf dieser Frist nimmt die Landesregierung über einen dazu eingesetzten Kommissär die Aufgabe der untätigen Verwaltung wahr.

(3) In den Fällen, die im Abs. 1 Buchst. b) Z. 2 nicht vorgesehen sind, wird durch das Auflösungsdekret ein Kommissär ernannt, der die Befugnisse des Bürgermeisters, des Gemeindeausschusses und des Gemeinderates ausübt.

(4) Die Erneuerung des Rates muss im Falle der Auflösung binnen neunzig Tagen nach der Veröffentlichung des Auflösungsdekretes erfolgen. Diese Frist kann um höchstens neunzig Tage verlängert werden, jedoch nur um die Wahlen mit dem ersten gesetzlich vorgesehenen Wahlgang zusammenfallen zu lassen.

(5) Die Ratsmitglieder, die durch die Auflösung des Gemeinderates ihr Amt verloren haben, führen die ihnen allenfalls übertragenen externen Aufträge bis zur Ernennung ihrer Nachfolger weiter aus.

(6) Das Dekret über die Auflösung des Gemeinderates und über die Ernennung des außerordentlichen Kommissärs wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht; vom Erlass des Auflösungsdekretes ist der Landtag unverzüglich zu unterrichten.

(7) Nach Einleitung des Verfahrens nach den vorstehenden Absätzen und bis zum Erlass des Auflösungsdekretes kann die Landesregierung, wenn dies aus schwerwiegenden und dringenden Gründen erforderlich ist, den Gemeinderat für einen Zeitraum, der in keinem Falle neunzig Tage überschreitet, entheben und einen Kommissär zur vorläufigen Verwaltung der Körperschaft ernennen.

(8) In diesem Falle setzen die Fristen nach Abs. 4 mit dem Tage der Verfügung der Enthebung ein.

#### Art. 84

(Art. 59 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1)

#### *Amtsverlust, Widerruf und Enthebung*

(1) Mit Dekret des Landeshauptmannes können auf entsprechenden Beschluss der Landesregierung, der Bürgermeister, die Vorsitzenden der Konsortien, die Mitglieder der Gemeinderäte und der Gemeinde-



## Corte Costituzionale

### **Sentenza n.29 del 1995 ( Punto 9.2 del considerato in diritto) :**

9.2.- Oltreché sotto il profilo dell'estensione oggettiva del controllo sulla gestione previsto dalle norme impugnate, quest'ultimo non può essere fondatamente contestato neppure sotto il profilo della sua imputazione soggettiva alla Corte dei conti.

Come organo previsto dalla Costituzione in posizione d'indipendenza e di "neutralità" al fine di svolgere imparzialmente, non solo il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, ma anche il controllo contabile sulla gestione del bilancio statale, e di partecipare, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 100, secondo comma, della Costituzione), la Corte dei conti è stata istituita come organo di controllo volto a garantire il rispetto della legittimità da parte degli atti amministrativi e della corretta gestione finanziaria. Con lo sviluppo del decentramento e l'istituzione delle regioni, che hanno portato alla moltiplicazione dei centri di spesa pubblica, la prassi giurisprudenziale e le leggi di attuazione della Costituzione hanno esteso l'ambito del controllo esercitato dalla Corte dei conti, per un verso, interpretandone le funzioni in senso espansivo come organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo, e, per altro verso, esaltandone il ruolo complessivo quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità.

La legge oggetto dei ricorsi in esame si colloca nell'ambito di tale processo di trasformazione, ampliando le forme di controllo con la previsione del controllo sulla gestione e rafforzando il ruolo della Corte dei conti come organo posto a tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministrazione, sia statale sia regionale o locale. Di modo che l'imputazione alla Corte dei conti del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non può essere considerata come l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle regioni, ma come la previsione di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza.

**Sentenza n.236 del 2004 ( Punti 4. 5. del considerato in diritto) : 4.** — L'art. 8, nei commi da 1 a 4, è impugnato dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna per violazione delle competenze di cui al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, Cost.; 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto sardo e delle relative norme di attuazione, nonché in relazione agli artt. 70 e 77 Cost.

La disposizione in oggetto, nel dare attuazione all'art. 120, secondo comma, Cost., in tema di potere sostitutivo, stabilisce che «nei casi e per le finalità previsti» da tale articolo «il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari» e prosegue disponendo che, quando sia decorso inutilmente tale termine, «il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario». Alla riunione del Consiglio dei ministri – così si chiude il primo comma dell'articolo impugnato – «partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento».

Nei successivi commi sono disciplinate puntualmente le modalità procedimentali di esercizio del potere sostitutivo diretto a porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria (comma 2), di quello riguardante Comuni, Province e Città metropolitane (comma 3) e di quello di natura preventiva, da disporre «nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione».

Le ricorrenti sostengono in via preliminare che l'art. 120 Cost., e l'art. 8 che lo attua, non sarebbero applicabili alle Regioni speciali, in quanto regolano l'intervento sostitutivo secondo modalità peggiorative rispetto alle tipologie previste nei rispettivi statuti, con conseguente inoperatività della più volte ricordata clausola di favore dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Sempre da parte di entrambe le ricorrenti si denuncia inoltre la previsione, nel comma 1 dell'art. 8, di un potere sostitutivo di natura normativa, osservando, da un lato, che con legge formale ordinaria si sarebbe configurato un decreto-legge atipico, discosto dal modello definito dall'art. 77 Cost.; lamentando, dall'altro, che la sostituzione normativa consentirebbe al Governo, in via preventiva e d'urgenza, di derogare al riparto costituzionale della potestà legislativa e regolamentare delineato nell'art. 117 Cost. e quindi autorizzerebbe a porre, con atto secondario statale, un vincolo di validità-efficacia alle fonti regionali di rango legislativo. Il medesimo art. 8, si prosegue in entrambi i ricorsi, sarebbe incompatibile pure con la disciplina dell'intervento sostitutivo derivante da inadempienza comunitaria, che è posta, per la Regione Sardegna, dall'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e, per la Provincia di Bolzano, dall'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Disposizioni, queste, che sarebbero derogabili o abrogabili solo mediante la speciale procedura collaborativa di cui all'art. 56 dello statuto della Sardegna e all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e non da parte di una legge formale ordinaria qual è l'atto normativo di cui fa parte la disposizione impugnata.

Una censura più specifica sul medesimo art. 8 è infine proposta dalla Provincia di Bolzano, la quale ritiene che la mancata previsione, nel comma 1, che alla seduta del Consiglio dei ministri in cui si adottano i provvedimenti sostitutivi partecipi il Presidente della Provincia interessata sia in contrasto con l'art. 52, ultimo comma, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che tale partecipazione imporrebbe come obbligatoria.

**4.1.** — Tutte le questioni proposte sono inammissibili.

L'art. 120, secondo comma, Cost., attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

La disposizione è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente. Si evidenzia insomma, con tratti di assoluta chiarezza – si pensi alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che forma oggetto della competenza legislativa di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*) –, un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è preordinata non sacrifichi l'unità e la coerenza dell'ordinamento. La previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della "clausola di favore", nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti. È quindi da respingere la tesi secondo la quale i principi dell'art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alle Regioni speciali. Al contrario deve concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti, e che, riguardo alle competenze già disciplinate dai rispettivi statuti, continueranno nel frattempo ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o nelle norme di attuazione) disciplinate.

Ai fini della presente questione, tuttavia, deve osservarsi che il concreto trasferimento alle Regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione degli statuti adottate su

proposta delle commissioni paritetiche. Ne segue che fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate, la disciplina del potere sostitutivo di cui si contesta la legittimità resta nei loro confronti priva di efficacia e non è idonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali. Da ciò l'inammissibilità di tutte le censure proposte avverso l'art. 8, commi da 1 a 4.

5. — L'art. 10, comma 5, è impugnato dalla Provincia di Trento e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all'art. 20 dello statuto speciale della Regione Siciliana, all'art. 44 dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta e all'art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta).

La disposizione censurata stabilisce che all'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri di esercizio del potere sostitutivo provvedono, per le Regioni speciali, «gli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione».

Con una prima doglianza tutte le ricorrenti lamentano che l'art. 10, comma 5, avrebbe illegittimamente esteso alle Regioni ad autonomia differenziata la disciplina costituzionale del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

La Regione Siciliana, inoltre, sostiene che esso violerebbe il principio di sussidiarietà e, insieme, l'art. 20 dello statuto, il quale affida al Presidente e agli assessori le funzioni amministrative anche nelle materie in cui la Regione non ha potestà legislativa (piena o concorrente), vincolandoli in tal caso ad esercitarle secondo le direttive del Governo. Secondo la difesa regionale, le funzioni relative al potere sostitutivo dovrebbero essere affidate al Presidente o agli assessori regionali e non all'organo statale a competenza regionale previsto dallo statuto.

Una censura non dissimile nei confronti del medesimo art. 10, comma 5, svolge la Regione Valle d'Aosta, la quale afferma che la funzione relativa ai poteri sostitutivi dovrebbe essere affidata non già all'organo statale a competenza regionale previsto dall'art. 45 dello statuto, ossia al Presidente della commissione di coordinamento, che è un rappresentante del Ministero dell'interno, bensì al Presidente della Giunta regionale, al quale l'art. 4, primo comma, del d.lgs.lgt. n. 545 del 1945 e l'art. 44 dello statuto di autonomia attribuiscono le funzioni prefettizie.

La Provincia di Trento si duole infine, sempre rispetto all'art. 10, comma 5, che l'individuazione dell'organo competente ad eseguire i provvedimenti sostitutivi dovrebbe spettare alle norme di attuazione, attenendo ai rapporti fra Stato e Provincia, e non potrebbe dunque essere disposta da una legge formale ordinaria.

### **Sentenza n.133 del 2010 ( Punto 2.2 del considerato in diritto) :**

2.2. – Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.

Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, è indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi già illustrati nel paragrafo precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove è richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento.

La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).

[PRONUNCIA](#) | [PRONUNCIA E MASSIME](#)[RICERCA](#)vai a: [Fatto Diritto Dispositivo](#)Sentenza **201/2010**

Giudizio

**GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**Presidente *AMIRANTE* - Redattore *GALLO*Udienza Pubblica del **11/05/2010** Decisione del **07/06/2010**Deposito del **10/06/2010** Pubblicazione in G. U. **16/06/2010**

Norme impugnate: Artt. 8, c. 1°, lett. f), 10, c. 1°, lett. a) e b), nn. 1 e 2, 11, c. 1°, lett. b) ed f), 12, c. 1°, lett. b) e c), 19 e 27, c. 7°, della legge 05/05/2009, n. 42.

Massime: **34719 34720 34721 34722**Atti decisi: **ric. 47/2009**

SENTENZA N. 201

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19 e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 6 luglio 2009, depositato in cancelleria il 10 luglio 2009 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;  
uditi l'avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana nonché l'avvocato dello Stato  
Glaucio Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. – Con ricorso notificato il 6 luglio e depositato il 10 luglio 2009, la Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione): 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27, comma 7. Quali parametri dell'impugnativa costituzionale, vengono evocati: a) gli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; b) gli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); c) l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); d) l'intero d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

La Regione ricorrente premette che la citata legge n. 42 del 2009 – nel fissare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve ispirarsi nell'adottare uno o più decreti legislativi attuativi dell'art. 119 Cost. – stabilisce che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 15, 22 e 27» (art. 1, comma 2) e che, dunque, tra le disposizioni oggetto di impugnativa, è solo l'art. 27, comma 7, a spiegare efficacia nei confronti di essa ricorrente. Tuttavia, nonostante tale statuizione, secondo la ricorrente tutte le disposizioni denunciate «appaiono direttamente applicabili anche alla Regione siciliana» o comunque incidono sulle sue potestà regionali, «in violazione delle prerogative statutarie alla Regione assegnate».

1.1. – Un primo gruppo di censure ha per oggetto gli artt. 8, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero 1) e numero 2), della legge n. 42 del 2009.

L'art. 8, comma 1, lettera f), prevede – quale principio e criterio direttivo della delega, «al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione» – la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni, «ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni».

L'art. 10, comma 1, lettera a), prevede, quale ulteriore criterio di delega, la cancellazione degli «stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, Cost.

Il medesimo art. 10, comma 1, lettera b), n. 1) e n. 2), prevede, inoltre, che gli emanandi decreti legislativi siano ispirati al principio della riduzione delle aliquote dei tributi erariali e – per il finanziamento delle spese connesse alle materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, Cost. nonché delle spese relative alle materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative – al principio del corrispondente aumento: a) dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; b) delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; c) del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi.

La ricorrente assume che tali previsioni, anche se non direttamente applicabili ad essa Regione, «interferiscono sull'impianto dell'art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia», poiché incidono «sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato

all'attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Si osserva infatti nel ricorso che le impugnate disposizioni – in ragione della cessazione dei trasferimenti statali e della riduzione delle aliquote di imposizione fiscale – determinano, «tendenzialmente», una notevole contrazione dei mezzi finanziari regionali, che non è possibile compensare «con un gettito partecipativo dell'IVA e dell'IRPEF, che la Sicilia ha già come risorse proprie». Ad avviso della Regione ricorrente, tale circostanza – unitamente al rilievo che, attualmente, la finanza della Regione siciliana «è direttamente ancorata all'imposizione fiscale statale» – «potrebbe determinare un notevole squilibrio» delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse finanziarie, «in violazione, quindi, anche dei principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione».

1.2. – Un secondo gruppo di censure ha per oggetto l'art. 11, comma 1, lettere b) ed f), e l'art. 12, comma 1, lettere b) e c), della legge di delegazione n. 42 del 2009, per la pretesa violazione: a) degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana; b) delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965; c) degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.

L'art. 11, comma 1, prevede – quali principi e criteri direttivi dei futuri decreti legislativi in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane – che si garantisca il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard e che esso sia «assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi» (lettera b) ed inoltre che «il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo di destinazione» (lettera f).

L'art. 12, comma 1, prevede, quale principio di delega, che le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali siano «prioritariamente finanziate»: a) dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA; b) dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche; c) dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lettera b). La stessa disposizione prevede altresì che le medesime spese delle province siano prioritariamente finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo dello Stato» (lettera c).

La ricorrente evidenzia che, anche per tali previsioni, la compartecipazione è relativa al gettito dei tributi riferibili al territorio, «trattandosi di attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e che tale sistema di finanziamento determina una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965. Infatti – argomenta la ricorrente – la Regione Siciliana è titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate», parte del quale dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli enti locali. La ricorrente afferma, in proposito, che la normativa impugnata, per finanziare le spese degli enti locali, prevede il ricorso a risorse non dello Stato, ma della Regione, la quale subisce, pertanto, una riduzione del gettito tributario a causa delle predette compartecipazioni, senza che siano previsti «meccanismi compensativi della forte contrazione delle entrate regionali». Inoltre – si evidenzia ancora nel ricorso – l'onere finanziario di tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti locali a carico della Regione risulta indeterminato, con la conseguenza che il meccanismo in questione – già in sé lesivo degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative – «pregiudicherebbe la possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie», così violando anche gli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.

1.3. – Con un terzo gruppo di censure viene impugnato l'intero art. 19 della legge n. 42 del 2009, per contrasto con gli artt. 32 e 33 dello statuto di autonomia e con le «relative norme di attuazione approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825».

L'art. 19 fissa i principi ed i criteri direttivi di delega per l'attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 119, comma sesto, Cost. La norma – nel prevedere l'attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello di governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed enti locali – fa salva «la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre, la successiva lettera b) del comma 1 del medesimo art. 19 prevede, quale criterio di delega con riguardo alla formazione del patrimonio

degli enti locali situati in Sicilia, l'«attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità».

Secondo la ricorrente, tali disposizioni violano gli artt. 32 e 33 dello statuto siciliano, i quali attribuiscono alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l'eccezione dei beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale. Le citate disposizioni statutarie infatti, per un verso, vietano allo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa già trasferiti, come invece avverrebbe applicando i criteri di delega censurati; per altro verso, individuano nella Regione medesima la titolare esclusiva dei beni non ancora trasferiti o non più utili alla difesa o ai servizi nazionali.

1.4 – Il quarto ed ultimo gruppo di censure è rivolto all'art. 27, comma 7, della medesima legge di delega, in relazione al quale si denuncia la violazione dell'art. 43 dello statuto regionale.

L'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma». Esso è costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica. L'ultimo inciso del comma impugnato prevede poi che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

A parere della Regione ricorrente, i compiti e le funzioni attribuiti a tale «tavolo di confronto», «potrebbero rivelarsi» o una duplicazione della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto ovvero condizionarne comunque i lavori, «determinando linee guida ed indirizzi al fine della determinazione di nuove forme attuative dello Statuto». In ogni caso – conclude la Regione Siciliana – ne discenderebbe la violazione dell'art. 43 dello statuto regionale, che attribuisce alla Commissione paritetica ivi prevista anche l'attuazione dei rapporti finanziari correlati all'attuazione dello statuto.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate inammissibili, ad eccezione dell'ultima, avente ad oggetto l'art. 27, comma 7, da dichiararsi non fondata

2.1. – Con riferimento ai profili di inammissibilità, la difesa dello Stato evidenzia che il non impugnato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 dispone che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della medesima legge. In conseguenza – eccepisce ancora l'Avvocatura –, tutte le censure prospettate dalla ricorrente, ad eccezione di quella avente ad oggetto l'art. 27, comma 7, hanno ad oggetto norme la cui applicazione per la Regione Siciliana è espressamente esclusa dalla stessa legge censurata. In ogni caso, secondo la difesa dello Stato, quand'anche le norme denunciate dovessero ritenersi applicabili anche alla Regione ricorrente, da ciò non discenderebbe l'effetto del «notevole squilibrio» delle risorse finanziarie regionali denunciato in ricorso, trattandosi comunque di principi di delega il cui effetto eventualmente lesivo «potrebbe essere prodotto solo dalle norme delegate».

2.2. – La difesa dello Stato evidenzia, dunque, che è ammissibile solo la censura riguardante il comma 7 dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, cioè l'unica disposizione, tra quelle censurate, applicabile alle Regioni a statuto speciale. Nondimeno, tale censura, a parere dell'Avvocatura, non è fondata. In proposito, la difesa statale muove dal rilievo che la ricorrente ha prospettato solo come «possibile» l'effetto da cui discende la denuncia di incostituzionalità, e cioè che il «tavolo di confronto» tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano, previsto dalla norma impugnata, costituisca una duplicazione della Commissione paritetica istituita dall'art. 43 dello statuto oppure uno «strumento che ne condizioni i lavori». Per la medesima Avvocatura, la

previsione normativa di tale «procedimento operativo» non concreta la creazione di un ulteriore organo e si colloca ad un «livello politico», diverso dal «livello prevalentemente amministrativo» proprio della Commissione paritetica statutaria. La particolare vastità ed incisività della riforma del federalismo fiscale – conclude la difesa dello Stato – ha richiesto la creazione, da parte del legislatore, di un procedimento nel quale la paritetica partecipazione del Governo e di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma garantisca l'individuazione consensuale delle linee guida, le quali, peraltro, non «avranno nessun effetto vincolante, che la norma non attribuisce».

2.3. – Con successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le proprie conclusioni, con ulteriori argomentazioni.

### *Considerato in diritto*

1. – La Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimità degli articoli 8, comma 1, lettera f); 10, comma 1, lettere a) e b); 11, comma 1, lettere b) e f); 12, comma 1, lettere b) e c); 19; 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37, 43 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); all'intero d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

1.1. – Con un primo gruppo di censure, la ricorrente impugna gli artt. 8, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettere a) e b), numero 1) e numero 2), della legge di delegazione n. 42 del 2009, denunciando la violazione dell'art. 36 dello statuto speciale regionale e degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.

Queste norme prevedono, quali principi e criteri direttivi della delega: a) la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni (art. 8, comma 1, lettera f); b) la «cancellazione degli [...] stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, Cost. (art. 10, comma 1, lettera a); c) il «corrispondente aumento» sia dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, sia, infine, del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi (art. 10, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2).

La ricorrente impugna tali norme sul presupposto che esse, interferendo «sull'impianto dell'art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia», incidono «sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all'attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale», perché le soppressioni dei trasferimenti statali di spesa non risultano compensate «con un gettito partecipativo dell'IVA e dell'IRPEF, che la Sicilia ha già come risorse proprie». Ciò determinerebbe, «tendenzialmente», una notevole contrazione dei mezzi finanziari regionali ed un «notevole squilibrio» delle risorse finanziarie disponibili, pregiudicando la stessa possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza delle risorse finanziarie, in violazione anche dei principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione.

1.2. – Con un secondo gruppo di censure, la Regione Siciliana assume che gli artt. 11, comma 1, lettere b) ed f), e 12, comma 1, lettere b) e c), della legge di delegazione n. 42 del 2009, violino gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché gli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.

Le norme impugnate, fissando ulteriori principi di delega, stabiliscono che: a) in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, si debba garantire il

finanziamento integrale in base al fabbisogno standard e che esso sia «assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi» (art. 11, lettera b del comma 1); b) «il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali» sia «senza vincolo di destinazione» (art. 11, lettera f del comma 1); c) le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali siano «prioritariamente finanziate» dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare (art. 12, lettera b del comma 1); d) le spese delle province siano prioritariamente finanziate «dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo dello Stato» (art. 12, lettera c del comma 1).

La ricorrente denuncia che tali norme determinano l'effetto di una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'art. 36 dello statuto ed al d.P.R. n. 1074 del 1965. Infatti, essendo la Regione Siciliana già titolare «di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate», parte di esso, secondo gli impugnati principi di delega, dovrebbe alimentare anche il finanziamento degli enti locali. Tale finanziamento è posto non a carico dello Stato, ma della Regione stessa, la quale subisce, pertanto, una riduzione del gettito tributario, senza alcun meccanismo compensativo. Inoltre, tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti locali a carico della Regione risulta indeterminata e, pertanto, il meccanismo in questione – già in sé lesivo degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e delle relative norme attuative – «pregiudicherebbe la possibilità per la Regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie», con violazione anche degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.

1.3. – Un terzo gruppo di censure ha ad oggetto l'intero art. 19 della legge n. 42 del 2009, di cui viene denunciato il contrasto con gli artt. 32 e 33 dello statuto di autonomia e con le «relative» norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 1825 del 1961.

L'art. 19 – nel fissare i principi ed i criteri direttivi di delega per l'attribuzione alle Regioni ed agli enti locali di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 119, comma sesto, Cost. – prevede l'attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello di governo, di distinte tipologie di beni commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali e fa salva «la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire» (art. 19, comma 1, lettera a). Inoltre, la norma impugnata prevede l'«attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità», quale ulteriore criterio di delega con riferimento alla formazione del patrimonio degli enti locali (art. 19, comma 1, lettera b).

La ricorrente denuncia, in proposito, la violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto siciliano, i quali – attribuendo alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con l'eccezione dei beni riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale – vietano allo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa già trasferiti ed individuano nella Regione medesima la titolare esclusiva dei beni non ancora trasferiti o non più utili alla difesa o ai servizi nazionali.

1.4. – Con un quarto ed ultimo gruppo di censure, la ricorrente deduce, in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009.

La norma denunciata istituisce – in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», i cui compiti e funzioni – secondo la ricorrente – «potrebbero» rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall'evocato art. 43 dello statuto speciale o, comunque, indebitamente condizionare i lavori di detta Commissione.

2. – Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione preliminare dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui tutte le censure avanzate nel ricorso – salvo quella avente ad oggetto l'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 – sono inammissibili, perché le norme impuginate non sono applicabili alla Regione Siciliana, per il disposto del non impugnato art. 1, comma 2, della medesima legge, il quale stabilisce che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27».

L'eccezione di inammissibilità è fondata.

Infatti, la “clausola di esclusione” contenuta nel citato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati principi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate. Né può sostenersi in contrario quanto addotto dalla ricorrente, secondo cui le disposizioni impugnate, ancorché ad essa non applicabili, «interferiscono sull’impianto dell’art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia», poiché incidono «sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all’attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale». Trattasi, all’evidenza, di un’affermazione che, per la sua genericità ed indeterminatezza, non è idonea a modificare la conclusione testè enunciata, che è fondata su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative.

3. – È invece ammissibile la questione avente ad oggetto l’art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2010, trattandosi di norma applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (e alle Province autonome), e perciò alla ricorrente. La norma impugnata, in attuazione del principio di leale collaborazione: a) prevede l’istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; b) attribuisce a detto «tavolo di confronto» la competenza ad individuare «linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi» contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti della finanza pubblica».

La Regione ricorrente assume che i compiti e le funzioni attribuiti al “tavolo di confronto” potrebbero: a) rivelarsi una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto speciale e deputata a determinare le norme di attuazione dello statuto stesso; b) condizionare indebitamente i lavori di detta Commissione. Ne risulterebbe violato – sempre secondo la Regione – il citato art. 43, «che attribuisce alla Commissione paritetica ivi specificata anche l’attuazione dei rapporti finanziari correlati all’attuazione dello Statuto regionale».

La questione non è fondata.

Infatti, il «tavolo di confronto» istituito dalla norma censurata e la «Commissione paritetica» prevista dall’art. 43 dello statuto della Regione Siciliana non solo risultano del tutto diversi quanto alla composizione, ma hanno anche ambiti operativi e funzioni diversi.

L’organo statutario – composto da quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato – è titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43, esso «determinerà le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all’attuazione dello statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi.

Il «tavolo di confronto» – cui intervengono gli indicati membri del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale – non ha, invece, alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa, perché la disposizione censurata si limita ad attribuirgli compiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio («linee guida, indirizzi e strumenti»), nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione censurata.

Dall’evidenziata diversità di funzioni discende che – contrariamente all’assunto della ricorrente – il tavolo tecnico non costituisce una “duplicazione” della Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto speciale. La disposizione denunciata non può avere, pertanto, alcuna attitudine

lesiva delle prerogative statutarie della Regione.

Conferma tale conclusione il fatto che – come sopra visto – l'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 subordina l'applicazione dell'art. 27 alle Regioni a statuto speciale – e quindi anche l'istituzione e il funzionamento del «tavolo di confronto» – alla condizione che tale applicazione avvenga «in conformità con gli statuti» regionali. Ciò significa che la disposizione deve essere interpretata nel senso che le «linee guida, indirizzi e strumenti», adottati in sede di «tavolo di confronto», non possono interferire con la determinazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, che rimane riservata alla Commissione paritetica.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), promosse dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, con il medesimo ricorso, in riferimento all'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

**L. 11 marzo 1953, n. 87**  
**Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale**  
**(G.U. 14 marzo 1953, n. 62).**

(...) Artt. : 32; 34; 36.:

32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati (1).

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente (2).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della l. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione della nuova disciplina dettata dall'art. 127, comma 2, Cost.*

(2) *V. gli artt. 23, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*

(...)

34. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

(...)

36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige .

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione (1).

(1) *V. gli artt. 23, comma 2, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*



(...)

**ART. 35. - Rapporto di fiducia.**

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45. <sup>(1)</sup>

(1) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: *"II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale"*.

